

2

ALLEGATE { m. l. originale  
m. l. g. copie

Appello PM

4658



URGENTE

10 LUG. 2008

# TRIBUNALE DI GENOVA COPIA

## UFFICIO IMPUGNAZIONI

RG. TRIB. 583/04  
S. D 1244/08

APPELLO PM R.I. 729/08

Si prega provvedere alla notifica a mani di:

### P. CIVILI:

- 1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRO-TEMPORE elett. dom. in Genova Viale Brigate Partigiane 2 presso l'Avvocatura dello Stato.
- 2) BANCA CARIGE elett. dom. in Genova Via Fieschi 1/10 presso lo studio dell'avv. Umberto Garaventa
- 3) CAVATAIO FILIPPO nato a Carini (PA) il 3/9/77 elett. dom. in Genova presso l'avv. Umberto Pruzzo

### IMPUTATI:

- 1) DAMMICCO PAOLO n. a Genova il 21/12/70 elett. dom. in Genova presso l'avv. Laura Tartarini
- 2) DI PIETRO ANGELO n. a Catania l'1/12/77 dom. dich. in Genova Vico Cicala 1/10 (in caso di notifica negativa ripetere art. 161 co. 4 c.p.p. presso studio avv. Pietro Bogliolo)
- 3) FIANDRA ANTONIO n. a Genova il 28/12/46 elett. dom. in Genova presso l'avv. Emanuele Tambuscio
- 4) FINOTTI LUCA n. a Pavia il 28/12/79 ed elett. dom. in Genova presso l'avv. Laura Tartarini e presso l'avv. Elena Fiorini
- 5) MONAI MASSIMILIANO n. a Genova l'1/11/71 ed ivi elett. dom. presso l'avv. Gianfranco Pagano
- 6) PUTZOLU PAOLO n. a Genova il 24/9/73 ed ivi elett. dom. presso l'avv. Pietro Bogliolo
- 7) SANNA NADIA n. a Johannesburg (Sudafrica) il 18/4/79 dom. dich. in Genova Vico Cicala 1/10 (in caso di notifica negativa ripetere art. 161 co. 4 c.p.p. presso studio avv. R. Di Rella)


8) VECCHI VINCENTO ut Calunniate (BG) il 19/10/73  
 eletto, eletto e co. al studio AV. MONTEDON  
 ge. 23/10/08  
 IL CANCELLIERE SI  
 Geo. Maria P. ...

108 R.A.



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

N.13024/01/21 R.G.  
N.584/04 R.G. Trib.



Alla Corte di Appello  
di GENOVA

Atto di Appello

Il P.M.

letti gli atti del procedimento a carico di

1. ARCULEO Carlo, nato a Palermo il 6.4.1977
2. BONECHI Duccio, nato a Firenze il 27.5.1977
3. CAFFAGNINI Stefano, nato a Parma il 21.9.1975,
4. CECI Domenico, nato a Napoli il 11.7.1968,
5. CUCCOMARINO Carlo, nato a Reggio Calabria il 14.7.1952,
6. CUGNASCHI Marina, nata a Lecco il 23.4.1965,
7. DAMMICCO Paolo, nato a Genova il 21.12.1970,
8. DA RE Federico, nato a Padova il 2.12.1977,
9. D'AVANZO Filippo, nato ad Avellino il 12.3.1981,
10. DE ANDRADE ARAUJO Fabricio, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 17.5.1983,

11. DEGL'INNOCENTI Mauro, nato a Piazza al Serchio (LU) il 9.8.1956,
12. DI PIETRO Angelo, nato a Catania il 1.12.1977,
13. FIANDRA Antonio, nato a Genova il 28.12.1946,
14. FINOTTI Luca, nato a Pavia il 28.12.1979,
15. FIROUZI TABAR Omid, nato a Teheran (Iran) il 6.9.1980,
16. FUNARO Alberto, nato a Roma il 21.3.1968,
17. MONAI Massimiliano, nato a Genova il 1.11.1971,
18. MORASCA Ines, nata a Messina il 2.6.1970,
19. PUGLISI Francesco, nato a Catania il 8.4.1974,
20. PUTZOLU Paolo, nato a Genova il 24.9.1973,
21. SANNA Nadia, nata a Johannesburg (Sudafrica) il 18.4.1979,
22. TOTO Francesco, nato a Roma il 12.5.1981,
23. URSINO Dario, nato a Messina il 1.1.1978,
24. VALGUARNERA Antonino, nato a Palermo il 8.7.1981,
25. VECCHI Vincenzo, nato a Calcinate (BG) il 19.6.1973,

vista la sentenza pronunciata nei confronti degli imputati dal Tribunale di Genova, II<sup>^</sup> Sez., I<sup>o</sup> Collegio in data 14.12.2007

visto l'art. 593 e ss. c.p.p. propone

## APPELLO

avverso la medesima per i motivi qui di seguito esposti.

\* \* \* \* \*

VECCHI Vincenzo avrebbe dovuto essere condannato per i fatti di cui al capo 23) (rapina aggravata perpetrata in pregiudizio di Frassinetti Domenico) che, erroneamente, è stato ritenuto dal Tribunale assorbito nel reato di devastazione e saccheggio di cui al capo 17)

Con riferimento alla posizione di Vecchi Vincenzo, il Tribunale, dopo aver erroneamente inquadrato il comportamento nei fatti di cui al capo 23) ai sensi di quanto disposto dall'art. 116 c.p. (ritenendo che lo stesso avesse voluto esclusivamente il reato di violenza privata in pregiudizio di Frassinetti Domenico anziché quello di rapina), lo ha ritenuto assorbito nei fatti di devastazione e saccheggio di cui al capo 17).

Invero, inspiegabilmente, pur riconoscendo l'unità di intenti del gruppo di manifestanti che dalle barricate si portava a ridosso di fotografi ed operatori dell'informazione (composto - per quanto interessa - da A, B e Vecchi Vincenzo), il Tribunale differenziava la posizione dell'imputato estrapolandolo dal contesto e ritenendo, senza adeguata motivazione, che il comportamento tenuto dagli altri soggetti (A e B) avesse trasmodato da quanto precedentemente stabilito, andando a realizzare una "rapina" in luogo della prevista "violenza privata".

In particolare, il Tribunale dopo aver sottolineato come *"questo reato venga commesso durante una sortita di carattere punitivo nei confronti dei fotografi che ritraevano i manifestanti troppe volte e troppo da vicino. Quest'attività di carattere minatorio e volta a garantire l'impunità dai reati commessi va ascritta a tutti i componenti del gruppo degli inseguitori che si muovono insieme, con unità di intenti e verso un medesimo obiettivo rappresentato da alcuni fotografi"*, dall'altro finisce per trasformare Vecchi Vincenzo, contro ogni evidenza, da attore a mero "spettatore" (vds. *"Presente alla scena ad una distanza di circa uno o due metri c'è Vecchi... che passa accanto ai due a passo normale dirigendosi verso mare. Un tentativo di Frassinetti di inseguire A con la borsa viene fermato da un altro soggetto, B, mentre Vecchi si trova vicino ...(omissis)... Durante questo episodio Vecchi passa accanto ai tre, proprio mentre si consuma la rapina"*).

Deve preliminarmente essere osservato come, in fatto, il Tribunale abbia erroneamente ricostruito il comportamento addebitabile a Vecchi Vincenzo, ritenendo che lo stesso avesse sostanzialmente assistito quale mero spettatore ad una condotta altrui, dallo stesso non voluta né prevedibile, mentre al contrario dalla visione delle immagini (Rep.220) si coglie con ogni evidenza non solo l'unità d'intenti con i concorrenti nel reato (sottolineata dallo stesso Collegio), ma

anche e soprattutto la strumentalità del suo comportamento in relazione all'aggressione in concreto verificatasi - con quelle precise modalità - in pregiudizio del Frassinetti. La descrizione degli eventi riportata in sentenza deve pertanto essere adeguatamente corretta, sia evidenziando come l'imputato, nella fase saliente dell'azione, si trovasse a pochissima distanza dal materiale "rapinatore" (vds. il soggetto A), sia come lo stesso avesse tenuto un comportamento tutt'altro che disinteressato-all'evento, raggiungendo la zona e ritirandosi organicamente al resto del gruppo (cosa ben diversa dal "passare accanto").

Del resto non riesce agevole comprendere sulla scorta di quali elementi il Tribunale abbia potuto differenziare, ai sensi dell'art. 116 c.p., la "volontà" di Vecchi Vincenzo da quella degli altri suoi complici, ritenendo che intendesse esclusivamente minacciare la persona offesa al fine di farlo desistere dal fotografare (rectius si rappresentasse e volesse e, soprattutto, non "prevedesse" altro), mentre i soggetti A e B intendessero sottrarre anche l'apparecchiatura in suo possesso. Al contrario, appare assolutamente evidente sulla scorta delle immagini in atti - oltreché conforme a logica - che l'imputato e gli altri soggetti intendessero "in ogni modo possibile" impedire le riprese (dalle quali avrebbero potuto derivare importanti elementi per la loro identificazione) e, pertanto, come lo spossessamento dei beni detenuti dal Frassinetti, ed avvenuto sotto gli occhi di tutti e mentre tutti ponevano in essere condotta minacciosa e violenta, rappresentasse modalità prevedibile (e prevista) nell'esecuzione della comune condotta, e la conseguente rapina un evento da tutti coscientemente voluto o, comunque, accettato (postoché la sottrazione delle immagini rappresentava la migliore possibile garanzia per raggiungere il fine comune che aveva mosso il gruppo all'azione).

Risulta allora evidente come Vecchi Vincenzo abbia materialmente concorso - non solo rafforzando moralmente l'altrui volontà delittuosa, ma anche causalmente contribuendo a cagionare l'evento, attraverso il proprio comportamento minaccioso contestuale a quello violento dei complici - nella rapina aggravata posta in essere in pregiudizio di Frassinetti Domenico; ragione, questa, per la quale avrebbe dovuto essere condannato ai sensi dell'art. 110 c.p. in ordine al reato di cui al capo 23); reato più grave e, comunque, pacificamente non suscettibile di assorbimento in quello di cui al capo 17).

\*\*\*\*\*

FUNARO Alberto, in relazione alle condotte costitutive del reato di cui all'art. 419 c.p., avrebbe dovuto essere condannato anche per i fatti di cui al capo 42), n.10 (con riferimento al danneggiamento anche a mezzo incendio, attraverso il

lancio di bottiglie "molotov", della Casa Circondariale di Genova-Marassi) nonché in ordine ai fatti di cui ai capi 44), 45) e 46) (in relazione alla detenzione, porto ed esplosione di bottiglie incendiarie)

Erroneamente e senza adeguata motivazione il Tribunale, pur condannando Funaro Alberto per il reato di cui all'art. 419 c.p. in relazione alle condotte di cui al capo 42), da n.1 a n.9, lo ha assolto invece dai fatti di cui al capo 42), n.10, specificamente riferibile alla sua partecipazione all'assalto, compiuto anche a mezzo di ordigni incendiari (bottiglie molotov), alla Casa Circondariale di Genova-Marassi.

Sul punto, in modo eccessivamente lapidario - e quasi privo della necessaria motivazione - il Tribunale ha affermato *"Per quanto l'attacco al carcere segua immediatamente quello contro i Carabinieri posti davanti allo stesso e questo elemento renda probabile una partecipazione dell'imputato, seppur non fotografato, anche all'episodio cronologicamente posteriore, di ciò non vi è la necessaria certezza"*.

Non può essere condiviso l'assunto del Tribunale, postoché la parte della condotta cui l'imputato - sulla scorta delle immagini - risulta avere certamente partecipato, non rappresenta altro che uno spezzone del più ampio episodio dell'assalto alla Casa Circondariale; episodio posto in essere in un contesto spazio temporale assolutamente omogeneo e senza soluzione di continuità da parte degli stessi soggetti che, dopo avere attraversato e portato devastazione in Via Canevari, avevano raggiunto il piazzale antistante il carcere, prima contrapponendosi alle FF.OO. ivi schierate e, immediatamente dopo la loro fuga, aggredendo anche con bottiglie incendiarie la struttura penitenziaria.

Attesa la continuità e contestualità dell'azione non appare rilevante, a giudizio di questo Ufficio, l'assenza di immagini che ritraggano l'imputato a contatto con la Casa Circondariale, in una posizione solo di pochi metri più avanzata da quella già immortalata in quelle in atti che, si ripete, dell'assalto costituiscono la fase iniziale.

Del resto, la fase del lancio delle bottiglie incendiarie contro l'edificio rappresenta null'altro che l'epilogo dell'azione precedentemente iniziata ed alla quale l'imputato aveva oggettivamente preso parte, con comunione d'intenti, insieme ad alcune decine di altri manifestanti; azione che, ancora prima del lancio di molotov contro il portone e le finestre della casa circondariale, aveva visto l'utilizzo di analoghi strumenti (bottiglie incendiarie) proprio per contrapporsi alle FF.OO. schierate a difesa della struttura (vds. in proposito il contenuto delle deposizioni rese in dibattimento dai testi Salvo Roberto all'udienza del 8.6.2004 e Colizzi Giuseppe all'udienza del 5.10.2004 nonché le immagini di cui al Rep.25). Tale circostanza, pertanto, idonea a rendere pienamente omogenee le varie fasi

dell'azione - sia sotto il profilo dell'intento che dei mezzi impiegati - dimostra una volta di più come il danneggiamento della casa circondariale, con quelle precise modalità, fosse l'evento previsto e voluto da tutti i soggetti che allontanandosi da Via Canevari, invece che proseguire verso Scalinata Montaldo, avevano raggiunto P.zzale Marassi ed aggredito le FF.OO. ivi presenti.

Per tale ragione l'imputato avrebbe dovuto essere condannato anche per i fatti di cui al capo 42), n.10, avendo - con la propria presenza e la materiale partecipazione alla prima fase dell'azione - quantomeno rafforzato l'altrui proposito delittuoso nella determinazione dell'evento.

Analogamente, il Tribunale ha errato nell'assolvere Funaro Alberto dai fatti di cui ai capi 44), 45) e 46) dell'imputazione (in relazione alla detenzione, porto ed esplosione di bottiglie incendiarie), fondando ancora una volta la propria decisione su una motivazione carente e non adeguata (vds. *"L'imputato si trova nelle immediate vicinanze di incendi, si pensi a quello ai danni della Fiat Brava e a quello della barricata di Corso Sardegna, ma le immagini non lo mostrano mai in possesso di bottiglie Molotov. Anche in ordine alla partecipazione diretta dell'imputato a questi reati manca pertanto la necessaria certezza"*).

Del resto, è stato lo stesso Tribunale che, in altra parte della sentenza, analizzando in modo corretto (e meno approssimativo) i fatti oggetto di trattazione a proposito della posizione di Cugnaschi Marina anch'essa imputata analoghi reati, ne ha affermato la penale responsabilità seppure la stessa, analogamente a Funaro, non fosse mai stata vista materialmente "maneggiare" alcuna bottiglia molotov, avendo tuttavia preso attivamente parte ad episodi in cui le stesse erano state utilizzate dai concorrenti nel reato. Così, infatti, scriveva in proposito il Tribunale: *"È proprio in una foto ritratta davanti al portone incendiato del carcere che il teste Cavalli ha per la prima volta riconosciuto l'imputata, che risulta direttamente coinvolta quindi anche in questo attacco. Qui si vede l'imputata a diretto contatto con l'uso di ordigni incendiari contro l'edificio pubblico, uso compiuto o da lei o dalle persone con le quali la Cugnaschi si trovava in una evidente situazione di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.. Sul punto non è necessario far uso della categoria del concorso morale, quale determinazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. La Cugnaschi, così come altri imputati, faceva parte del corteo del Blocco Nero nel corso del quale, in Via Canevari in un momento cioè immediatamente antecedente all'assalto contro il carcere, il teste Preve vide preparare delle bottiglie incendiarie ad opera di due ragazzi vestiti di nero seduti su di uno scalino della via. La preparazione avvenne davanti a tutti, quindi era evidente a tutti i presenti la natura e la destinazione di quegli ordigni. Non può quindi aver costituito una sorpresa per i partecipanti al corteo e poi all'assalto al carcere che questi venissero usati contro il portone ed i locali della struttura, men che meno può essere stato un fatto ignorato e comunque non accettato dalla Cugnaschi, ripresa così vicina al luogo in cui venivano fatte esplodere queste molotov mentre anche*

*lei stava attivamente attaccando l'edificio e, significativamente, indossava un guanto ignifugo nella mano sinistra. Non si tratta pertanto di aver semplicemente determinato o rafforzato in altri il proposito criminoso, l'imputata risponde della detenzione, del porto e dell'uso di bottiglie incendiarie a titolo di concorso diretto e materiale perché questi costituiscono strumenti necessari per portare a compimento il proposito criminoso unitario dei diversi correi, l'assalto al carcere, nel quale la donna era direttamente coinvolta. Come risulta dalle immagini l'imputata era ben a conoscenza di questi ordigni e non si è dissociata dall'azione. Analoghe considerazioni possono essere fatte per altri episodi che vedono il coinvolgimento attivo della Cugnaschi in scontri durante i quali viene fatto uso di bottiglie incendiarie, come la contrapposizione con le Forze dell'Ordine in Piazza Tommaseo: anche in questo caso l'imputata risponde di concorso diretto e materiale nei reati concernenti questi ordigni dalla cui detenzione, porto ed uso ha tratto consapevole giovamento nelle proprie condotte materiali di resistenza e di devastazione. La Cugnaschi si muoveva con il gruppo e partecipava a tutte le azioni di questo, anche a quelle che non sono state oggetto di un'imputazione specifica, ma che pure rivestono una certa rilevanza e appaiono spinte da motivazioni ben riconoscibili".*

E' di tutta evidenza come il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale per pervenire alla condanna di Cugnaschi Marina possa essere pienamente utilizzato, con i dovuti distinguo in ordine ai differenti episodi nei quali gli imputati risultano essersi evidenziati, anche per la posizione di Funaro Alberto.

A tale proposito deve ancora essere evidenziato come l'imputato, per quanto lo riguarda, non si sia meramente trovato "nelle immediate vicinanze di incendi", così come erroneamente riportato nell'impugnata sentenza. Al contrario, risulta essere stata registrata la sua presenza, con comportamento attivo, in svariati episodi nei quali, i concorrenti nel reato, con piena evidenza di tutti i presenti, utilizzavano bottiglie incendiarie; ed, in particolare, deve farsi riferimento proprio a quegli episodi citati dal Tribunale, vale a dire al danneggiamento ed incendio della Fiat Brava all'incrocio tra Via Tolemaide e Via Montevideo (autovettura al cui danneggiamento, contestuale all'incendio, partecipa lo stesso Funaro - capo 42), n.3); all'incendio della barricata in Corso Sardegna (dove Funaro ha partecipato, oltre che al danneggiamento degli arredi urbani, quantomeno alla devastazione dell'Ufficio Postale - capo 42) n.4 e 6); all'assalto alla Casa Circondariale di Genova-Marassi (al quale Funaro ha materialmente partecipato nella fase iniziale, contestualmente all'impiego - da parte dei concorrenti nel reato e per come sopra evidenziato - di bottiglie incendiarie - capo 42), n.10).

A ciò si aggiunga come, analogamente a Cugnaschi Marina, anche Funaro Alberto abbia fatto parte a pieno titolo del Blocco Nero, del quale ha seguito gli spostamenti, partecipando attivamente agli episodi di devastazione, a partire dalle prime battute (P.zza Paolo da Novi e Corso Torino) fino quasi al suo

epilogo (Piazzale Marassi); circostanza, questa, in ragione della quale, anche alla luce del contenuto delle deposizioni testimoniali in atti (vds. quella di Preve Marco all'udienza del 21.9.2004), non poteva ignorare e, quindi, non accettare che la comune azione delittuosa fosse portata a compimento attraverso l'impiego delle bottiglie molotov oggetto d'imputazione.

~~Pertanto, a giudizio di questo Ufficio e per le ragioni sopra analiticamente esposte, Funaro Alberto avrebbe dovuto essere condannato anche per i fatti di cui ai capi 42), n.10, 44), 45) e 46) dell'imputazione.~~

\* \* \* \* \*

**DAMMICCO Paolo avrebbe dovuto essere condannato per il reato di cui all'art. 419 c.p. in relazione a tutti i fatti di cui al capo 26)**

Preliminarmente deve essere osservato come il Tribunale, con l'impugnata sentenza, abbia assolto Dammicco Paolo dal reato di devastazione e saccheggio per non aver commesso il fatto in relazione alle condotte di cui al capo 26), n.1 e 2, mentre lo abbia condannato in ordine ai fatti di cui al capo 26), n.3 per il reato di cui all'art. 624 e 625 n.2 e 7 c.p. e art. 61, n.5 c.p. (così derubricata l'originaria imputazione di cui all'art. 419 c.p.).

Partendo dall'ultimo degli episodi addebitati al Dammicco, vale a dire quello del concorso nella devastazione e saccheggio del supermercato Di per Di di P.zza Giusti, erroneamente il Tribunale ha ritenuto di ricondurre l'episodio ad una mera ipotesi di furto aggravato, anziché alla partecipazione di episodio a pieno titolo inserito nel contesto del Blocco Nero e, come tale, necessariamente da ricondursi al reato di cui all'art. 419 c.p.

In primo luogo, non appare chiaro per quale ragione il Tribunale, pur richiamando la "particolarità" del contesto all'interno del quale le condotte di appropriazione compiute dal Dammicco si erano verificate, abbia ritenuto di non ricomprenderle in quelle addebitabili al Blocco Nero (vds. "Questo avviene in un contesto del tutto particolare però gli elementi acquisiti non paiono sufficienti a dimostrare l'adesione di questo imputato al più ampio disegno di devastazione e saccheggio ascrivibile ai manifestanti del Blocco Nero"). A tale proposito deve solo essere osservato come:

- la presenza dell'imputato nei pressi del supermercato di P.zza Giusti sia stata registrata tra le ore 13.58.07 (vds. la foto n.044-01 del CD personale proveniente dal Rep.57D - Telecamera 3 - P.zza Giusti, clip.80) e le successive 14.10.17 (vds. la foto n.074 del CD personale proveniente dal Rep.57D - Telecamera 3 - P.zza Giusti, clip.81) contestualmente alle fasi iniziali e centrali

- della devastazione e saccheggio dell'esercizio commerciale da parte del Blocco Nero;
- Dammicco Paolo, come sarà di seguito più ampiamente osservato, non si fosse trovato "casualmente" presente in P.zza Giusti in momento concomitante alla devastazione e saccheggio del supermercato (così approfittando di contemporanee condotte illecite altrui al fine di trarre un proprio personale ed autonomo profitto), ma avesse seguito - *rectius* "partecipato" - al corteo del Blocco Nero per larga parte del suo svolgimento, essendo stata la sua presenza registrata prima in P.zza Tommaseo, contestualmente agli episodi di devastazione e resistenza (vds. le immagini da 3 a 30 del CD personale); poi all'incrocio tra Via Tolemaide e C.so Torino, contestualmente al danneggiamento ed all'incendio della Fiat Brava nonché alla devastazione dei locali del Sixt Rent (vds. le immagini da 31 a 35 del CD personale); infine di fronte al sottopasso ferroviario all'incrocio tra Via Tolemaide e Corso Torino, in un momento contestuale al transito verso Corso Sardegna della massa dei manifestanti (vds. le immagini da 36 a 44-00 del CD personale);
  - in P.zza Giusti, nelle fasi di cui si discute, le immagini documentassero i rapporti intrattenuti da Dammicco Paolo con altri soggetti del Blocco Nero, con i quali si intratteneva contemporaneamente alle fasi più cruente dell'aggressione al supermercato (vds. le immagini da 46 a 50 del CD personale).

Appare, pertanto, evidente come erroneamente il Tribunale abbia ritenuto di poter estrapolare la posizione Dammicco Paolo dal contesto del Blocco Nero al quale lo stesso, invece, oggettivamente apparteneva; contesto che, in ragione di quanto sopra osservato, non solo era pienamente percepito e conosciuto dall'imputato, ma dallo stesso certamente condiviso, solo che si consideri come lo stesso Tribunale abbia comunque ritenuto di condannare il Dammicco, proprio in concorso con i manifestanti del Blocco Nero, per gli episodi di resistenza di cui al capo 27). Ciò a dimostrazione ulteriore di come lo stesso in quel "*contesto del tutto particolare*" si muovesse in modo volontario e consapevole (tanto da seguirlo per un significativo lasso di tempo, quantomeno dalle ore 12.50 alle 14.10).

In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente affermato, nella sentenza impugnata, come Dammicco Paolo dovesse essere ritenuto responsabile di un "unico" fatto; circostanza, questa, a suo dire inidonea a fondarne la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 419 c.p. e che determinava, conseguentemente, l'inevitabile derubricazione in quello di cui all'art. 624 e 625 n.2 e 7 c.p. e art. 61, n.5 c.p. (vds. "*Il fatto contestato al capo 26 n. 3 va dunque qualificato come furto aggravato, non come devastazione e saccheggio che richiede la commissione di più fatti*").

Preliminarmente, deve essere sottolineato come in diritto non possa condividersi l'impostazione accolta dal Tribunale, essendo assolutamente evidente come, ove commesso nel contesto in questione, anche un solo episodio debba essere necessariamente inquadrato nel reato di cui all'art. 419 c.p.; del resto apparirebbe del tutto singolare che, laddove in un contesto di ordine pubblico pregiudicato "oggettivamente" si verifici, ad opera di una pluralità di soggetti organicamente operanti, un evento corrispondente al "saccheggio" (e diversamente non può essere definito quanto avvenuto in pregiudizio del supermercato "Di per Di") qualcuno ne risponda a tale titolo (avendo commesso anche "fatti" ulteriori e diversi), mentre qualcuno ne risponda solo per furto (essendosi limitato a prendere parte a quello soltanto, pur nella consapevolezza dell'intero contesto e nella piena percezione di come la sua condotta, unitamente a quelle degli altri correi, provocasse chiara messa in pericolo e/o lesione dell'ordine pubblico tutelato, nel caso in questione, unitamente al patrimonio privato).

Anche sotto il profilo fattuale il Tribunale risulta avere operato un'erronea ricostruzione dei fatti, postoché, comunque, Dammicco Paolo risulta essersi introdotto all'interno dell'esercizio commerciale in almeno due occasioni, sottraendo ogni volta beni diversi. Tale dato appare evidente sulla scorta della visione delle immagini in atti ed in particolare dal confronto tra la foto n.45 del CD personale (nella quale l'imputato risulta avere in mano alcune bottiglie) con quelle delle foto da n.53 a 73 del CD personale (nelle quali l'imputato risulta, invece, detenere un sacchetto contenente beni sottratti successivamente ai primi).

Ciò premesso, anche qualora volesse ritenersi Dammicco responsabile esclusivamente della partecipazione ai fatti del "Di per Di" di P.zza Giusti, allo stesso dovrebbero essere addebitate, anche sotto il profilo meramente formale, una "pluralità" di sottrazioni; elemento, questo richiesto dal Tribunale - seppure erroneamente - al fine di affermarne la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 419 c.p.

Peraltro, sulla scorta di quanto sopra osservato, deve ritenersi che Dammicco Paolo dovesse essere ritenuto responsabile anche in ordine alle ulteriori condotte di cui al capo 26), n.1 e 2, con riferimento al concorso nel danneggiamento degli arredi urbani presenti nelle zone di P.zza Tommaseo, Via Tolemaide, C.so Torino e P.zza Giusti nonché del danneggiamento, anche a mezzo incendio, dell'istituto di credito della "CA.RI.GE. - Agenzia n.84" di Piazza Tommaseo n.14/R; condotte, entrambe, da ricomprendersi, unitamente alla precedente, nell'imputazione di cui all'art. 419 c.p.

Infatti, preso atto di come il Tribunale abbia ritenuto sussistenti le condotte di

resistenza contestate all'imputato al capo 27) e di come la contestazione di cui al capo 26), n.1 faccia rinvio ai luoghi in tale capo indicati, appare evidente come il Dammicco, chiamato a rispondere in concorso con gli altri imputati (e con soggetti non identificati) del reato di resistenza debba essere ritenuto concorrente con i medesimi, quantomeno sotto il rafforzamento dell'altrui proposito delittuoso, anche in ordine ai danneggiamenti verificatisi nel medesimo contesto spazio-temporale; ciò a prescindere dal fatto che le immagini versate in atti - ovviamente parziali rispetto alle sue azioni ed ai suoi spostamenti - lo ritraggano in quella specifica situazione.

Quanto alla partecipazione al danneggiamento dell'istituto di credito di cui al capo 26), n.2 deve essere ribadito come la partecipazione dell'imputato ai fatti di resistenza posti in essere dal Blocco Nero in P.zza Tommaseo debba essere ritenuta idonea a fondarne, contemporaneamente, il concorso - quantomeno sotto il profilo morale - nel danneggiamento di cui si discute.

Del resto era lo stesso Tribunale, in altro punto della stessa sentenza trattando la posizione dei coimputati Ursino e Morasca, a sottolineare in quale modo potesse e dovesse essere interpretata la presenza, presso obiettivi interessati dalle devastazioni, di soggetti che del Blocco Nero avevano condiviso parte significativa del percorso: *"È evidente come in questo contesto e con il proprio atteggiamento i due non abbiano svolto il ruolo passivo di meri spettatori, ma abbiano contribuito a rafforzare il proposito di chi distruggeva l'Ufficio Postale, concorrendo quindi moralmente in questo singolo episodio. Questa è la conclusione che si deve trarre considerando che i due hanno seguito per un lungo tratto il gruppo dei manifestanti dediti ai danneggiamenti senza dissociarsene nell'unico modo possibile, cioè allontanandosi"*; affermazioni, queste, che possono bene attagliarsi anche alla posizione di Dammicco Paolo.

Analogamente, in altra parte della sentenza, questa volta analizzando in modo corretto (e meno approssimativo) i fatti oggetto di trattazione a proposito di Cuccomarino Carlo anch'esso imputato per la partecipazione al danneggiamento del medesimo istituto di credito di Piazza Tommaseo, ne ha affermato la penale responsabilità seppure lo stesso, analogamente a Dammicco, non fosse stato visto materialmente "danneggiare o incendiare". Così, infatti, scriveva in proposito il Tribunale: *"L'imputato segue i manifestanti del Blocco Nero e gli altri imputati in Piazza Tommaseo dove partecipa al danneggiamento dell'Agenzia n. 84 della banca CA.RI.GE. ed alla costruzione delle barricate da opporre alle Forze dell'Ordine. In questa piazza Cuccomarino si trova insieme a Cugnaschi, Vecchi, Ursino, Morasca, Dammicco, oltre ai diversi soggetti indicati con le lettere dell'alfabeto. Lo si vede infatti immediatamente davanti alla banca mentre questa viene assalita dalla folla e poi dietro la fila di cassonetti messa a sbarrare Via D'Invorea, mentre si china a raccogliere oggetti da lanciare. La sua è dunque una partecipazione attiva alle condotte illecite. Insieme agli*

*altri egli si contrappone violentemente alle Forze di Polizia che cercano di liberare la piazza".*

E' di tutta evidenza come, ancora una volta, il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale per pervenire alla condanna di Cuccomarino Carlo possa essere pienamente utilizzato, in modo quasi del tutto speculare, anche per la posizione di Dammicco Paolo, del quale è dimostrata - analogamente al coimputato - la presenza di fronte alla banca contestualmente al suo danneggiamento nonché la partecipazione, in quelle circostanze di luogo e di tempo, alle condotte di contrapposizione violenta e resistenza nei confronti delle FF.OO. che ivi cercavano di intervenire proprio al fine di impedire la commissione delle condotte di devastazione e saccheggio.

In definitiva, sulla scorta di quanto sopra osservato, Dammicco Paolo avrebbe dovuto essere condannato per il reato di cui all'art. 419 c.p. in ordine a tutte le condotte descritte al capo 26) dell'imputazione.

\* \* \* \* \*

**MORASCA Ines avrebbe dovuto essere condannata per il reato di cui all'art. 419 c.p. anche in relazione ai fatti di cui al capo 64), n.5**

Preliminarmente deve essere osservato come il Tribunale, con l'impugnata sentenza, abbia erroneamente assolto Morasca Ines dal reato di devastazione e saccheggio, per non aver commesso il fatto, in relazione alle condotte di cui al capo 64), n.5 (con riferimento al danneggiamento dell'istituto di credito "Banco di Chiavari e della Riviera Ligure - Agenzia n.7" di Via Torti n.162/R).

Al proposito, non valorizzando adeguatamente il materiale probatorio in atti, il Tribunale - con motivazione a dir poco sommaria - ha così ritenuto: *"Morasca deve essere assolta, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dall'episodio di cui al capo 64 n. 5, perché, per quanto la donna si trovasse sempre insieme ad Ursino, non vi è prova sufficiente che la stessa vi abbia attivamente partecipato"*.

Invero, postoché è stato lo stesso Tribunale a riconoscere come i movimenti dei due soggetti fossero stati tra loro sempre speculari - tanto da affermarne il concorso nel reato di cui all'art. 419 c.p. in relazione ai medesimi episodi - appare singolare che, per l'ultimo degli stessi, sia invece pervenuto a conclusioni difformi. Del resto, seppure Morasca non risulta effigiata nelle fotografie specificamente riferibili all'episodio di cui si discute, essendovi presente solo l'Ursino (vds. quelle n.88 e 89 del CD personale), il suo spostamento unitamente a quello nella zona teatro di tali condotte risulta oggettivamente dimostrato da

altre immagini acquisite al fascicolo per il dibattimento (vds. la foto n.86-bis proveniente dal Rep.57D - Telecamera Giusti, clip.13). L'imputata, infatti, veniva individuata con il compagno all'imbocco di Via Giacometti alle ore 17.50.42, pochi minuti prima del danneggiamento ed a distanza di solo qualche centinaio di metri dal luogo ove si sarebbe verificato.

~~Ciò premesso, una volta ritenuta dimostrata la presenza di Morasca Ines, unitamente a Ursino Dario, nelle circostanze di luogo e di tempo in cui risultano essersi verificati i fatti di cui al capo 64), n.5, deve trarsi quale unica conseguenza che la stessa, dopo aver seguito e partecipato unitamente al compagno a tutte le sue precedenti condotte delittuose, con la propria presenza ne abbia comunque rafforzato il proposito anche con riferimento al danneggiamento di quell'ultimo obiettivo.~~

\* \* \* \* \*

ARCULEO Carlo e VALGUARNERA Antonino avrebbero dovuto essere condannati per i reati di cui ai capi 5), 6) e 7) (con riferimento alla fabbricazione, detenzione e porto di due bottiglie incendiarie) e per il reato di cui al capo 8) (con riferimento all'esplosione di una di tali bottiglie). Inoltre, entrambi avrebbero dovuto essere condannati anche in relazione ai fatti di cui al capo 3), n. 6 e 7

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha erroneamente assolto Arculeo Carlo e Valguarnera Antonino dai reati di cui ai capi 5), 6) e 7) (in ordine alla fabbricazione, detenzione e porto di due bottiglie incendiarie) nonché dal reato di cui al capo 8) (in ordine all'esplosione di una di tali bottiglie, lanciata dagli imputati contro il mezzo blindato (VTC) della Polizia di Stato). Inoltre, per le stesse ragioni, il Tribunale ha assolto gli imputati anche in ordine ai fatti di cui al capo 3), n. 6 e 7, (vale a dire i corrispondenti episodi di aggressione e danneggiamento posti in essere utilizzando gli ordigni incendiari di cui si è detto).

Deve preliminarmente essere osservato, con riferimento a quanto accaduto in concomitanza con l'arresto degli imputati, come il Tribunale, nella sentenza impugnata, abbia ritenuto oggettivamente provato che Arculeo e Valguarnera avessero lanciato all'indirizzo delle FF.OO. "due bottiglie", pervenendo tuttavia alla loro assoluzione solo poiché non sufficientemente provato che le stesse potessero essere considerate bottiglie molotov (vds. testualmente: "Non può ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio che le due bottiglie che sarebbero state lanciate dagli imputati al momento del loro arresto costituiscano ordigni incendiari e sul punto gli stessi devono essere assolti ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. dai

reati loro ascritti ai capi da 5 a 7 ed al capo 3 n. 7 perché il fatto non sussiste"). Nessun dubbio, pertanto, vi era in capo al Collegio giudicante in ordine all'esistenza ed al lancio degli oggetti in questione, fatta salva "l'insufficienza di prove" sulla loro natura di ordigni incendiari.

Orbene, con riferimento ad una delle due bottiglie - vale a dire quella materialmente reperita in occasione dell'arresto - deve essere sottolineato come sia stato questo stesso Ufficio, all'esito dell'istruttoria dibattimentale (e non essendo stato adeguatamente chiarito, in ragione della discrepanza esistente tra immagini e deposizioni, quali fossero le modalità del suo "confezionamento" al momento del lancio), a richiedere l'assoluzione degli imputati; in definitiva, non poteva ritenersi dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che quella bottiglia in plastica, peraltro piena di liquido infiammabile, fosse stata confezionata - seppure con un rudimentale innesco - in modo tale da poter esplodere e, quindi, essere considerata a tutti gli effetti ordigno micidiale ai sensi di quanto richiesto dalla norma incriminatrice.

Il Tribunale, peraltro, erroneamente, assolveva gli imputati anche con riferimento alla seconda bottiglia in questione, quella che - a giudizio di questo Ufficio - doveva invece ritenersi pienamente idonea a configurare la sussistenza dei reati oggetto di contestazione. Si trattava, infatti, per come concordemente riferito dai testimoni in sede dibattimentale, di una bottiglia in vetro riempita di benzina; bottiglia che, dopo il lancio, si era infranta al suolo e che, attese le circostanze di luogo e di tempo dell'azione, le modalità della condotta nonché l'accertata partecipazione degli imputati alle devastazioni del Blocco Nero, doveva oltre ogni ragionevole dubbio essere considerata una bottiglia incendiaria.

Deve a tale proposito essere anche evidenziato come, correttamente - e nonostante la negazione da parte dell'Arculeo - i verbalizzanti abbiano precisato come questi avesse con sé, oltre al marsupio oggetto di sequestro, anche un tascapane da cui aveva estratto la bottiglia in questione (vds. le deposizioni di Esposito Giuseppe e Mennella Antonio all'udienza del 26.10.2004); circostanza, questa, che risultava oggettivamente comprovata dalle immagini acquisite e, in particolare, da quella n.033 del CD personale, dalla quale si evince come tale ulteriore accessorio fosse effettivamente nella disponibilità di Arculeo Carlo.

Ciò premesso con riferimento agli elementi che, a giudizio di questo Ufficio, avrebbero dovuto portare alla condanna degli imputati in ordine alla fabbricazione, detenzione e porto di una bottiglia incendiaria (quella lanciata contro le forze di Polizia al momento del loro arresto); analogamente essi avrebbero dovuto essere condannati per la fabbricazione, detenzione, porto ed esplosione di una ulteriore bottiglia incendiaria (quella lanciata dagli stessi contro un mezzo blindato (VTC) della Polizia di Stato nella zona di Piazza

Tommaseo/ Via Pozzo); comportamento, questo, avvenuto in epoca di poco anteriore a quella dei fatti che ne avrebbero determinato l'arresto.

Con riferimento all'assoluzione degli imputati in ordine a tale ulteriore episodio, la motivazione del Tribunale appare illogica e tutt'altro che lineare. Infatti, il Collegio assolveva Arculeo e Valguarnera ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. "per non aver commesso il fatto", da una parte sostenendo implicitamente la "sussistenza" del medesimo e, dall'altro, evidenziando l'insufficienza della prova in ordine ad una sua riconducibilità proprio all'operato degli odeirni imputati.

Ma tale conclusione non può essere accettata. Forse avrebbe potuto condividersi la decisione del Collegio qualora unici elementi di prova fossero state le dichiarazioni del teste Fiorillo Maurizio (escusso all'udienza del 8.2.2005) se lo stesso, confermando l'impiego da parte dei manifestanti di ordigni incendiari nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, avesse visto una di queste lanciata "da due persone che viaggiavano a bordo di una Vespa". Se così fosse stato, forse - concordando con il Tribunale - avrebbe potuto ritenersi che il quadro indiziario emerso a carico degli imputati fosse insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità.

Al contrario, il Tribunale, pur in presenza di dichiarazioni del teste Mennella Giuseppe che non lasciavano dubbi, riteneva gli elementi acquisiti non sufficienti a dimostrare che proprio Arculeo e Valguarnera fossero i soggetti chiamati in causa per tale ulteriore e precedente comportamento delittuoso. Infatti, i due imputati erano stati con certezza identificati da Mennella Giuseppe che, dopo averne monitorato gli spostamenti a bordo della Vespa, aveva partecipato anche al loro successivo arresto (vds. testualmente: *"E ricordo che alle 17, 17 e 20 circa io ero in fondo a Via Saluzzo... e notavo due persone a bordo di una Vespa di colore blu, abbigliate in modo sportivo,... il passeggero aveva un giubbotto antiproiettile di colore scuro e un casco di colore rosso, mentre il conducente aveva un casco di colore nero con una maglietta nera... senza maniche. Notavo che lanciavano una bottiglia molotov contro un VTC nostro della Polizia di Stato che era intento all'altezza del distributore AGIP, posto un po' più giù... della rotatoria a spostare alcuni cassonetti che erano stati messi poco prima dai manifestanti. Lanciavano questa bottiglia, prendeva fuoco davanti al blindato e scappavano in direzione di Via Pozzo... Allorché dicevo ai colleghi di prestare particolare attenzione a questi due individui perché probabilmente sarebbero tornati in zona. E... eravamo lì che facevamo questo servizio di vigilanza. Dopo qualche minuto noto i due giovani passare e prendere direzione di Via Nizza. Quindi avverto il collega Esposito, dico: "sono saliti in su, vedi che probabilmente scenderanno..." perché... sapevo che sopra c'era... un contingente della Guardia di Finanza che bloccava la strada... Sono scesi e hanno preso direzione Via Saluzzo... Io e l'Agente Esposito eravamo vicini. Nel momento in cui hanno... hanno imboccato la Via Saluzzo abbiamo deciso di dargli l'alt... per procedere ad un controllo..."*

Non vi è, pertanto, a giudizio di questo Ufficio, alcuna possibilità diversa dal ritenere provato che i responsabili dell'episodio in questione fossero effettivamente i due odierni imputati; salvo ritenere - ma non è questo il caso né lo ha ipotizzato il Tribunale - la calunniosità delle dichiarazioni del teste Mennella. Al contrario, appare evidente come le perplessità avanzate dal Collegio in ordine all'attendibilità di quest'ultimo - ed esclusivamente derivanti dalla mancata menzione dell'episodio nel verbale di arresto - trovino spiegazione nell'assoluta criticità di quella giornata, nel continuo rincorrersi degli eventi e nella confusione perciò determinatasi all'interno degli uffici di Polizia (la sede della Polizia Stradale di Via Saluzzo, tra l'altro, era già stata oggetto, nella tarda mattinata di quella giornata, di violento attacco ad opera dei manifestanti).

Del resto, che questa sia la spiegazione corretta della mancata immediata menzione da parte del Mennella deve desumersi anche dal contenuto delle dichiarazioni rese da Esposito Giuseppe (alla medesima udienza del 26.10.2004), laddove - così riscontrando le dichiarazioni del teste Mennella - confermava di avere appreso dal collega del verificarsi di tale precedente episodio (vds. testualmente: *"Mi ricordo che il collega che era di servizio con me in quel momento mi disse di fare... particolare attenzione a due soggetti su una vespa, presumibilmente di colore blu,... se non ricordo male, che in pratica, a suo dire, avevano lanciato una bottiglia molotov su un VTC, che sarebbero quei mezzi corazzati della Polizia che erano impiegati nella zona... davanti a Via Saluzzo verso Piazza Tommaseo, a spostare i bidoni di immondizia che erano stati messi lì dai manifestanti per bloccare la strada... Dopo di che notavamo sempre questi due soggetti che... girovagavano intorno alla caserma..., e in particolare notavo che il soggetto che era... il passeggero aveva qualcosa in mano, simile ad una bottiglia... Il passeggero aveva un casco di colore rosso mentre l'autista aveva un casco di colore nero... E mi ricordo che aveva in giubbotto antiproiettile il passeggero..."*).

Inoltre, una volta evidenziato tale quadro probatorio, deve ritenersi che significativo riscontro alla responsabilità degli imputati ed all'attendibilità di quanto riferito dal Mennella sia rappresentato dalle dichiarazioni del teste Fiorillo (all'udienza del 8.2.2005); dichiarazioni con le quali - seppure in modo non "individualizzante" - confermava l'uso da parte dei manifestanti, nelle circostanze di luogo e di tempo coincidenti con il riferito attacco al mezzo VTC, di bottiglie incendiarie (queste pienamente efficienti); bottiglie delle quali, in sede di arresto, gli imputati Arculeo e Valguarnera sarebbero risultati oggettivamente dotati.

In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il Tribunale avrebbe dovuto condannare Arculeo Carlo e Valguarnera Antonino per i reati di cui ai capi 5), 6) e 7) in ordine alla fabbricazione, detenzione e porto di due bottiglie

incendiarie nonché per il reato di cui al capo 8) in ordine all'esplosione di una di tali bottiglie, vale a dire quella lanciata dagli imputati contro il mezzo blindato (VTC) della Polizia di Stato. Analogamente e per le stesse ragioni, il Tribunale avrebbe dovuto condannare gli imputati anche con riferimento ai fatti di cui al capo 3), n.6 e 7, vale a dire i corrispondenti episodi di aggressione e danneggiamento posti in essere utilizzando gli ordigni incendiari di cui sopra.

\* \* \* \* \*

**DEGL'INNOCENTI Mauro avrebbe dovuto essere condannato per il reato di cui all'art. 419 c.p. anche in ordine ai fatti di cui al capo 29), n.2 (con riferimento danneggiamento totale dell'istituto di credito del "Credito Italiano - Agenzia n.7" di Corso Buenos Aires n.122)**

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha erroneamente assolto Degl'Innocenti Mauro dal reato di cui all'art. 419 c.p. anche in ordine ai fatti di cui al capo 29), n.2 con riferimento al danneggiamento totale del "Credito Italiano - Agenzia n.7" di Corso Buenos Aires n.122.

A tale conclusione, tuttavia, è pervenuto estrapolando in modo ingiustificato la posizione dell'imputato dal contesto del Blocco Nero; contesto che, a giudizio di questo Ufficio, non solo era dall'imputato pienamente percepito e conosciuto, ma dallo stesso certamente condiviso ed all'interno del quale egli si è mosso in modo consapevole ed organico, tanto da seguirlo per un significativo lasso di tempo, compreso tra le ore 12.10 e le 13.30 circa del 20.7.2001 (vale a dire tra il danneggiamento del Credito Italiano in C.so Buenos Aires e l'incendio della Fiat Brava all'incrocio tra Via Montevideo e Via Tolemaide).

Non può, allora, essere ritenuto convincente quanto affermato dal Tribunale, laddove - al fine di escludere la responsabilità dell'imputato - si è limitato a sottolineare come la sua presenza sul luogo delle devastazioni dovesse essere assimilata a quella di un "curioso", estraneo al contesto monitorato ed a tal punto lontano dal dividerne gli atteggiamenti violenti che la sua presenza non potesse essere letta neppure in chiave di concorso morale (vds. *"In questa fase e da queste immagini l'atteggiamento del Degl'Innocenti appare non violento... Dalle sole immagini non si notano gesti di violenza ascrivibili a questo imputato, a differenza che ad altri. Egli pare un mero spettatore connivente rispetto a quanto si verifica intorno a lui ... (omissis)... Le prove acquisite non appaiono sufficienti a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nei fatti ascritti agli altri due punti del capo 29 ... (omissis)... Le prove acquisite mostrano Degl'Innocenti in Corso Buenos Aires nei pressi del Credito Italiano, mentre questo viene assalito dai manifestanti del Blocco Nero, che ne distruggono le vetrine e gli interni. Egli però non si vede prendere parte al danneggiamento, passa*

*attraverso i manifestanti, osserva anche dentro la banca, ha l'atteggiamento di un curioso. Né, in questa prima fase degli avvenimenti di quel giorno, si vede l'imputato distruggere arredi urbani o aiuole pubbliche collocate in Corso Buenos Aires. Non può escludersi che in quel momento l'imputato abbia in qualche modo incitato coloro che assalivano la banca, ma non lo si può ritenere dimostrato dalla sola sua presenza sul posto").*

A tale proposito, non può non essere richiamato, anche con riferimento alla posizione di Degl'Innocenti, quanto già ricordato in ordine ad altro imputato in un passaggio della sentenza impugnata (riguardante i coimputati Ursino e Morasca); passaggio nel quale lo stesso Collegio evidenziava come potesse e dovesse essere interpretata in chiave di affermazione di responsabilità la presenza presso obiettivi interessati dalle devastazioni di soggetti che, del Blocco Nero, avevano condiviso parte significativa del percorso: *"È evidente come in questo contesto e con il proprio atteggiamento i due non abbiano svolto il ruolo passivo di meri spettatori, ma abbiano contribuito a rafforzare il proposito di chi distruggeva l'Ufficio Postale, concorrendo quindi moralmente in questo singolo episodio. Questa è la conclusione che si deve trarre considerando che i due hanno seguito per un lungo tratto il gruppo dei manifestanti dediti ai danneggiamenti senza dissociarsene nell'unico modo possibile, cioè allontanandosi"*; affermazioni queste che, come detto, possono bene attagliarsi anche alla posizione di Degl'Innocenti Mauro.

Del resto, è proprio attraverso le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale del 29.5.2007 - e che offrono una ricostruzione dei fatti, a dire dello stesso Tribunale quantomeno *"lacunosa"* - che può affermarsi come lo stesso, lungi dal dissociarsi dal Blocco Nero come avrebbe fatto un qualunque *"curioso"*, si fosse allo stesso a lungo accompagnato. In particolare, Degl'Innocenti, dopo essersi separato da alcuni amici proprio nella zona delle iniziali devastazioni (P.zza Paolo da Novi), riferiva di avere percorso C.so Buenos Aires al fine di raggiungere P.zza Tommaseo per verificare se vi fossero autobus per rientrare alla Spezia; era durante tale spostamento che l'imputato aveva assistito alla devastazione del Credito Italiano, dove era stato ripreso dalle fotografie versate in atti. Richiesto di precisare entro quale lasso di tempo avesse raggiunto P.zza Tommaseo, riferiva di avere impiegato, salva la breve sosta per guardare all'interno della banca, *"giusto il tempo di arrivare"*. Aggiungeva di non aver trovato in P.zza Tommaseo le informazioni richieste, ma di aver riscontrato *"una situazione di tensione anche attorno alla banca"*, preferendo pertanto allontanarsi per Via Montevideo fino a raggiungere l'incrocio con Via Tolomaide e C.so Gastaldi; luogo, questo, dove aveva trovato *"la carcassa fumante"* della Fiat Brava, già precedentemente incendiata. Concludeva aggiungendo come, di lì a poco (15-30 minuti al massimo) fosse sopraggiunto da C.so Gastaldi il Corteo delle Tute Bianche.

Sulla scorta di tali dichiarazioni ed a prescindere dall'evidente "reticenza" di Degl'Innocenti - che, se si trattasse di "mero spettatore curioso", non avrebbe alcuna ragione di essere - è comunque possibile ricavare ragioni, modalità e tempi effettivi dei suoi spostamenti. Infatti, l'imputato mente certamente, non tanto sul percorso seguito (corrispondente, per quella parte, a quello del Blocco Nero), ma sui tempi, cercando di ottenere l'impossibile risultato di coniugare un ~~"immediato allontanamento dal Blocco Nero dopo i fatti del Credito Italiano"~~ con l'arrivo in Corso Gastaldi (dove si sarebbe poi riunito al Corteo delle Tute Bianche) solamente "dopo l'avvenuto passaggio del Blocco Nero" che, come noto, aveva lasciato dietro di sé distruzioni ed incendi. Ma tale operazione risulta impossibile, postoché se veramente Degl'Innocenti avesse percorso l'itinerario in questione con i tempi dallo stesso riferiti, non avrebbe mai potuto giungere in C.so Gastaldi dopo il transito del Blocco Nero e l'incendio della Fiat Brava. Al contrario, deve ritenersi fondatamente - sulla scorta della cronologia degli eventi e dei luoghi certamente percorsi - che l'imputato, negli stessi, si sia mosso contestualmente ed organicamente al Blocco Nero, vale a dire proprio all'interno di quel contesto di devastazione e saccheggio dal quale vorrebbe prendere le distanze.

Né la posizione di Degl'Innocenti e la sua oggettiva partecipazione ad eventi violenti riferibili sia al Blocco Nero che al Corteo delle Tute Bianche può apparire inusuale, solo che si pensi come analogo percorso sia stato seguito anche da molti altri soggetti - alcuni odierni imputati - quale, ad esempio, Cuccomarino Carlo (che come Degl'Innocenti, dopo aver seguito il Blocco Nero nella prima fase delle sue evoluzioni, sarebbe ricomparso in Via Casaregis nel corso degli scontri verificatisi a margine del Corteo delle Tute Bianche). Ed è lo stesso comportamento violento tenuto dall'imputato anche in questa seconda parte della giornata del 20.7.2001 a dover connotare, a giudizio di questo Ufficio, la volontà dell'imputato di partecipare, con piena adesione d'intenti rispetto a quelli che di volta in volta sarebbero stati i suoi correi, alle attività antagoniste al vertice G8 poste in essere attraverso la distruzione dei beni e/o la contrapposizione alle Forze dell'Ordine.

In definitiva, appare evidente, a giudizio di questo Ufficio, come anche con riferimento al Blocco Nero - così come avvenuto per gli scontri a margine del Corteo delle Tute Bianche - degl'Innocenti abbia pienamente partecipato agli eventi per i quali è imputato, non come "curioso spettatore", ma condividendone ed appoggiandone l'attività illecita, così quantomeno rafforzando l'altrui volontà delittuosa e fornendo, in tale modo, significativo apporto causale anche alla realizzazione degli eventi di cui si discute.

Per tale ragione Degl'Innocenti Mauro avrebbe dovuto essere condannato per il reato di cui all'art. 419 c.p. anche in ordine ai fatti di cui al capo 29), n.2 con

riferimento al danneggiamento totale del "Credito Italiano - Agenzia n.7" di Corso Buenos Aires n.122; reato nel quale dovranno ricomprendersi, come si vedrà in altra parte del presente atto di appello, anche gli ulteriori comportamenti addebitati all'imputato al capo 29), n.1, 3 e 4.

\*\*\*\*\*

**FINOTTI Luca avrebbe dovuto essere condannato anche per i reati di cui ai capi 35), 36) e 37) (con riferimento alla detenzione, porto ed esplosione di bottiglie incendiarie utilizzate in occasione delle devastazioni del 21.7.2001)**

Erroneamente e senza adeguata motivazione il Tribunale, pur condannando Finotti Luca per il reato di cui all'art. 419 c.p. in relazione alle condotte di cui al capo 32), n.5, 6 e 7 (relative a fatti commessi in data 21.7.2001), lo ha assolto invece dalla partecipazione ai fatti di cui ai capi 35), 36) e 37) in relazione alla detenzione, porto ed esplosione delle bottiglie incendiarie utilizzate nel contesto delle citate devastazioni.

Sul punto, in modo eccessivamente lapidario - tanto da risultare quasi privo della necessaria motivazione - il Tribunale ha affermato: *"Per quanto concerne infine i reati relativi agli ordigni incendiari, un elemento di prova è costituito dall'immagine del frame 0044 del reperto 44 di Primocanale che ritrae l'imputato davanti alla Cisalpina Tours con una bottiglia di vetro nella mano destra. Si tratta di elemento di per sé indiziante ma non sufficiente a fondare una dichiarazione di responsabilità considerando che la bottiglia, a differenza di quanto avviene nel caso di Puglisi, non sembra ancora munita di stoppaccio, quindi non pare ancora costituire un ordigno incendiario come ipotizzato dal P.M. Da questi reati pertanto l'imputato deve essere assolto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p."*

Preliminarmente, deve essere osservata l'illogicità di quanto affermato dal Collegio giudicante, solo che si consideri come, pur sostanzialmente riconoscendo che la detenzione della bottiglia ripresa nella disponibilità dell'imputato doveva essere considerata "prodromica" alla realizzazione di una bottiglia incendiaria, ne abbia comunque escluso la responsabilità ritenendo che non vi fosse "prova sufficiente" che la stessa sarebbe stata poi concretamente perfezionata con un innesco. Ciò senza minimamente considerare come le immagini in questione ritraessero Finotti proprio di fronte alla "Cisalpina Tours", attività commerciale che il Tribunale ha riconosciuto essere stata devastata con il concorso dell'imputato (vds. il capo 32), n.7) e che in fatto, per come descritto nell'imputazione, risulta essere stata - in quel frangente e proprio a tale fine - incendiata attraverso l'uso di bottiglie incendiarie.

Ed ancora, ulteriore dimostrazione di come la bottiglia non fosse destinata ad uso "alimentare", è data dal fatto che Finotti Luca, in tale frangente, fosse significativamente munito di "guanto ignifugo", inequivocabilmente da ricondursi all'impiego diretto, anche da parte sua, degli ordigni incendiari di cui si discute (vds. le foto n.117, 118 e 119 del CD personale); particolare, questo, anch'esso evidentemente sfuggito al Tribunale.

Peraltro, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale risulta ancora più inspiegabile solo che si consideri come sia stata dimostrata la piena partecipazione dell'imputato, in modo organico alle frange del Blocco Nero e nello stesso contesto spazio-temporale, ad ulteriori attività di devastazione quali quelle perpetrate - ancora una volta attraverso l'uso di ordigni incendiari - in pregiudizio della "Agos Itafinco" (vds. le foto da n.106 a 116 del CD personale relative ai fatti di cui al capo 32), n.6 dell'imputazione); ciò a dimostrazione del fatto che, anche qualora volesse ritenersi non sufficientemente dimostrato che l'imputato avesse materialmente lanciato le bottiglie molotov, vi sarebbero comunque elementi sufficienti per ritenere che egli, operando in quello specifico contesto, si rappresentasse e condividesse l'altrui operato che, alla sua attività di devastazione (talora commessa con l'uso di spranghe), aggiungeva ulteriore apporto ed efficacia con l'impiego di ordigni incendiari.

Del resto, è stato lo stesso Tribunale che, in altra parte della sentenza, analizzando in modo corretto (e meno approssimativo) i fatti oggetto di trattazione a proposito di Cugnaschi Marina imputata di analoghi reati, ne ha affermato la penale responsabilità seppure la stessa (a differenza di Finotti), non fosse mai stata vista materialmente maneggiare alcuna bottiglia, avendo però preso parte attiva ad episodi in cui le molotov erano state utilizzate dai concorrenti. Così, infatti, scriveva in proposito il Tribunale: *"È proprio in una foto ritratta davanti al portone incendiato del carcere che il teste Cavalli ha per la prima volta riconosciuto l'imputata, che risulta direttamente coinvolta quindi anche in questo attacco. Qui si vede l'imputata a diretto contatto con l'uso di ordigni incendiari contro l'edificio pubblico, uso compiuto o da lei o dalle persone con le quali la Cugnaschi si trovava in una evidente situazione di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.. Sul punto non è necessario far uso della categoria del concorso morale, quale determinazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. La Cugnaschi, così come altri imputati, faceva parte del corteo del Blocco Nero nel corso del quale, in Via Canevari in un momento cioè immediatamente antecedente all'assalto contro il carcere, il teste Preve vide preparare delle bottiglie incendiarie ad opera di due ragazzi vestiti di nero seduti su di uno scalino della via. La preparazione avvenne davanti a tutti, quindi era evidente a tutti i presenti la natura e la destinazione di quegli ordigni. Non può quindi aver costituito una sorpresa per i partecipanti al corteo e poi all'assalto al carcere che questi venissero usati contro il portone ed i locali della struttura, men che meno può essere stato un fatto ignorato e comunque non accettato dalla Cugnaschi, ripresa così vicina al luogo in cui*

*venivano fatte esplodere queste molotov mentre anche lei stava attivamente attaccando l'edificio e, significativamente, indossava un guanto ignifugo nella mano sinistra. Non si tratta pertanto di aver semplicemente determinato o rafforzato in altri il proposito criminoso, l'imputata risponde della detenzione, del porto e dell'uso di bottiglie incendiarie a titolo di concorso diretto e materiale perché questi costituiscono strumenti necessari per portare a compimento il proposito criminoso unitario dei diversi correi, l'assalto al carcere, nel quale la donna era direttamente coinvolta. Come risulta dalle immagini l'imputata era ben a conoscenza di questi ordigni e non si è dissociata dall'azione. Analoghe considerazioni possono essere fatte per altri episodi che vedono il coinvolgimento attivo della Cugnaschi in scontri durante i quali viene fatto uso di bottiglie incendiarie, come la contrapposizione con le Forze dell'Ordine in Piazza Tommaseo: anche in questo caso l'imputata risponde di concorso diretto e materiale nei reati concernenti questi ordigni dalla cui detenzione, porto ed uso ha tratto consapevole giovamento nelle proprie condotte materiali di resistenza e di devastazione. La Cugnaschi si muoveva con il gruppo e partecipava a tutte le azioni di questo, anche a quelle che non sono state oggetto di un'imputazione specifica, ma che pure rivestono una certa rilevanza e appaiono spinte da motivazioni ben riconoscibili".*

E' di tutta evidenza come il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale per pervenire alla condanna di Cugnaschi Marina possa essere pienamente utilizzato, con i dovuti distinguo in ordine ai differenti episodi nei quali gli imputati risultano essersi evidenziati, anche per la posizione di Finotti Luca.

A tale proposito deve ancora essere sottolineato come l'imputato, per quanto lo riguarda, non si sia meramente trovato "nelle immediate vicinanze di incendi"; al contrario la sua presenza risulta essere stata registrata, con comportamento assolutamente attivo, in svariati episodi nei quali, i concorrenti nel reato, con piena evidenza di tutti i presenti, risultano avere utilizzato bottiglie incendiarie; ed in particolare deve farsi riferimento proprio ai citati episodi commessi in pregiudizio della "Agos Itafinco" e della "Cisalpina Tours".

Pertanto, a giudizio di questo Ufficio e per le ragioni sopra analiticamente esposte, Finotti Luca avrebbe dovuto essere condannato anche per i fatti di cui ai capi 35), 36) e 37) dell'imputazione.

\*\*\*\*\*

Erroneo riconoscimento agli imputati CAFFAGNINI Stefano, CECI Domenico, CUCCOMARINO Carlo, DA RE Federico, D'AVANZO Filippo, DE ANDRADE ARAUJO Fabricio, DEGL'INNOCENTI Mauro, FINOTTI Luca, MONAI Massimiliano, PUGLISI Francesco, TOTO Francesco e FIROUZI Tabar Omid della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44 in relazione

alle condotte di resistenza tenute in Via Tolemaide, Via Casaregis e Via Invrea tra le ore 14.50 e le ore 15.30 del 20.7.2001

Il Tribunale, nell'impugnata sentenza, dopo aver correttamente ritenuto la sussistenza degli estremi oggettivi del reato di resistenza oggetto di contestazione in relazione alle condotte di resistenza tenute in Via Tolemaide, ~~Via Casaregis e Via Invrea tra le ore 14.50 e le ore 15.30 del 20.7.2001~~, ha invece erroneamente riconosciuto agli imputati CAFFAGNINI Stefano, CECI Domenico, CUCCOMARINO Carlo, DA RE Federico, D'AVANZO Filippo, DE ANDRADE ARAUJO Fabricio, DEGL'INNOCENTI Mauro, FINOTTI Luca, MONAI Massimiliano, PUGLISI Francesco, TOTO Francesco e FIROUZI Tabar Omid della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44.

Al fine di meglio argomentare le doglianze di questo Ufficio sul punto in questione, appare opportuno svolgere alcune osservazioni che da una parte mettano in luce il percorso logico seguito dal Tribunale per pervenire alla censurata conclusione e, dall'altra, consentano una corretta ricostruzione degli eventi indispensabile a valutare se, nel comportamento tenuto dai Pubblici Ufficiali nelle circostanze di luogo e di tempo oggetto delle imputazioni, potessero ravvisarsi i profili di "illegittimità ed arbitrarietà" che della possibilità di applicazione della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44 costituiscono il presupposto.

Ciò premesso, deve essere osservato, in estrema sintesi, come il Tribunale, nella propria sentenza, abbia ritenuto che:

- a) debbano essere individuate, con riferimento all'operato dei Carabinieri del Battaglione Lombardia, tre distinte e consecutive fasi di intervento: 1) il lancio iniziale dei lacrimogeni verso l'incrocio tra C.so Torino e Via Tolemaide compiuto dai Carabinieri schierati all'incrocio tra Via Invrea (lato ponente) e C.so Torino, il loro successivo avanzamento ed un accenno di carica in Via Tolemaide (lato ponente); 2) la carica dei Carabinieri in Via Tolemaide (in direzione levante) dove era posizionato il corteo delle Tute Bianche); 3) l'attività di contrasto ai manifestanti effettuata dai Carabinieri nelle c.d. strade laterali (Via Casaregis e Via Invrea) successivamente alla carica e fino al momento dell'assalto al blindato (successivamente incendiato all'incrocio tra C.so Torino e Via Tolemaide);
- b) ciascuna di tali fasi di intervento fosse stata caratterizzata da profili di evidente illegittimità;
- c) ciascuna di tali fasi di intervento fosse stata caratterizzata da profili di evidente arbitrarietà, tali da giustificare la reazione dei manifestanti nei confronti delle FF.OO. e da far ritenere scriminati, ai sensi dell'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44, i comportamenti dagli stessi posti in essere.

Ciò premesso, deve preliminarmente essere osservato come il Tribunale, nell'argomentare l'applicabilità alle condotte di resistenza verificatesi nel contesto delle tre fasi operative descritte sub a) della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44, abbia spesso fatto ricorso ad argomenti non completamente pertinenti alla fase oggetto d'esame, interpretando talune condotte dei Pubblici ~~Ufficiali alla luce di valutazioni di carattere più generale, che da altri fatti~~ (avvenuti successivamente ovvero in luogo diverso) traevano il loro eventuale fondamento; ovvero, in alcuni casi, abbia espresso un giudizio in ordine a modalità operative ritenute ravvisabili nelle fasi in esame influenzato dalla sommatoria, con quelli concretamente verificatisi, di comportamenti di natura analoga non pertinenti a quello specifico contesto spazio-temporale; ovvero, in alcuni casi, abbia accreditato il contenuto di dichiarazioni di testimoni della difesa non confortate o addirittura smentite dalla visione delle immagini acquisite in atti.

Orbene, con riferimento alla situazione dell'ordine pubblico nel quale dovevano essere collocate le fasi sopra descritte sub a) 1) , deve essere osservato come il Tribunale erroneamente abbia ritenuto che le operazioni dei militari si svolgessero in un contesto "normalità", con un ordine pubblico "pienamente ristabilito", estrapolando il Corteo delle Tute Bianche e le vicende che lo avrebbero interessato da un ben diverso e più pregiudicato contesto (determinato dalle contemporanee violenze di altri manifestanti e di quelli del Blocco Nero); in ciò operando un'indebita parcellizzazione degli eventi e non cogliendo adeguatamente tutti i fattori che, in qualche modo, su quegli eventi avevano dispiegato un nesso causale ovvero che di quei comportamenti potevano fornire una chiave di lettura diversa da quella, prescelta "in via esclusiva" dal Tribunale, dell'illegittimità e arbitrarietà del complessivo operato dei Carabinieri del Battaglione Lombardia tra le ore 14.50 e 15.30 del 20.7.2001.

Maggiormente in dettaglio, nella parte della sentenza dedicata ad illustrare fondamenti e caratteristiche del "diritto di riunione", il Tribunale, pur avendo correttamente lumeggiato il dettato dell'art. 17 Cost., ha successivamente ritenuto che le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico debbano entrare con il primo in un giudizio di "bilanciamento", quasi che le stesse possano essere poste sullo stesso piano ovvero trovare autonoma "positiva" espressione - in modo più o meno ampio - contestualmente al godimento degli altri diritti ed a seconda dell'importanza dei medesimi. Ma così non è in quanto, con ogni evidenza, le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, lungi dal dover essere "bilanciate" con altri diritti (nella specie quello di riunione e manifestazione del pensiero), degli stessi rappresentano il "limite", come correttamente recepito nello stesso, art.11, c.2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - anch'esso citato nella sentenza impugnata - che testualmente recita: "*non può essere oggetto di altre*

*limitazioni oltre quelle previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri".*

Certamente vi sono punti su cui questo Ufficio ritiene di concordare con l'impugnata sentenza: allorché definisce l'"ordine pubblico" quale sinonimo di "pace pubblica", comunemente inteso dai cittadini come "senso della tranquillità e della sicurezza" (*ordre dans la rue*); allorché precisa come la vigente Costituzione abbia posto al centro dell'ordinamento non lo Stato, bensì la figura dell'uomo i cui diritti, definiti come inviolabili, vengono riconosciuti e garantiti fin dai principi fondamentali, e quella del cittadino; allorché precisa il concetto di "ordine pubblico" o "pace sociale" non come mera conservazione e tutela dell'esistente, ma quale situazione idonea a favorire la pacifica evoluzione dei cittadini e della società.

Ciononostante, non può condividersi la conclusione cui la sentenza impugnata perviene allorché sostiene che il concetto tradizionale di "pace pubblica" (*rectius* "ordine pubblico") debba essere aggiornato e "riequilibrato" rispetto ad altre posizioni giuridiche soggettive riconosciute e tutelate dall'ordinamento democratico tra cui, in primis, proprio i diritti garantiti dall'art. 17 Cost. (che ricomprendono anche la "manifestazione del dissenso"). Non si tratta, invero, a giudizio di questo Ufficio, di "ridisegnare" il concetto di ordine pubblico a fronte dell'importanza attribuita dalla Costituzione al diritto di riunione e manifestazione del pensiero, quanto piuttosto di garantire a ciascuna persona e cittadino - proprio attraverso il rispetto dell'ordine pubblico - il godimento non solo di uno, ma di tutti i diritti soggettivi allo stesso riconosciuti dalla Carta Costituzionale. E' in questo senso, come già ricordato, che l'ordine pubblico opera quale sostanziale "limite costituzionale" al godimento dei diritti, rappresentando esso null'altro che il comune e condiviso riconoscimento in capo all'autorità dello Stato, da parte dei cittadini, dei poteri necessari a garantire la civile reciproca convivenza, la pace sociale ed il contemporaneo rispetto delle singole e diversificate posizioni soggettive.

Ed è in tale ottica, allora, che devono essere valutati gli eventi oggetto del processo, al fine di verificare se, in concreto, in ciascuna delle fasi e per ciascuno degli interventi delle FF.OO., ricorressero le condizioni per consentire un pieno esercizio del diritto di riunione costituzionalmente garantito piuttosto che per giustificare un intervento da parte delle FF.OO.; se, in concreto, in ciascuna delle fasi e per ciascuno degli interventi delle FF.OO., si siano verificati profili di illegittimità ed eventualmente, in taluni casi, di arbitrarietà.

Ciò premesso, appare evidente come l'individuazione delle condizioni per

l'operatività del "limite" posto dalla legge ai diritti garantiti dall'art. 17 Cost. (vds. quello contenuto non solo in via generale dall'art.11, c.2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma dallo stesso art. 17, c.3 Cost e dall'art. 20 TULPS) debba essere certamente effettuata in modo stringente, ma senza "parcellizzare" gli eventi, postoché tale operazione rischierebbe di far perdere di vista l'unitarietà del contesto spazio-temporale che, dell'ordine pubblico, rappresenta ineludibile parametro di riferimento. In altre parole, così come per il reato di devastazione e saccheggio non è possibile effettuare una valutazione atomistica del singolo furto o danneggiamento senza perdere di vista l'insieme che, dell'interesse tutelato, rappresenta parametro di riferimento, analogamente la valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per giustificare - quantomeno in astratto - una limitazione di libertà costituzionalmente garantite in ragione delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica dovrà avvenire valorizzando adeguatamente tutte quelle circostanze e situazioni che tale dato possano concretamente influenzare; ciò tenendo anche conto di come, quello di riunione e manifestazione del pensiero, sia solo uno dei molteplici ed ugualmente importanti diritti soggettivi, garantiti dalla Costituzione e che, proprio attraverso il mantenimento dell'ordine pubblico, riescono a trovare espressione ed adeguata tutela.

In definitiva, appare evidente a giudizio di questo Ufficio come la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica al momento dell'intervento dei Carabinieri del Battaglione Lombardia nelle tre fasi poc'anzi descritte sub a) non debba essere valutata solo ed esclusivamente con riferimento a quel corteo (le Tute Bianche) ed al suo diritto di riunirsi e di manifestare, ma a tutto quel complesso di situazioni che, attorno a quel piccolo punto ed in aggiunta allo stesso, rappresentavano lo scenario all'interno del quale verificare la possibilità di godere, da parte di altri, di diritti analogamente importanti; non esiste, a giudizio di questo Ufficio, un "ordine pubblico per il corteo delle Tute Bianche", ma solo un "ordine pubblico nella città di Genova", in relazione al quale debbono essere unitariamente valutate capacità e possibilità d'intervento della Forza Pubblica a ristoro delle molteplici e contestuali situazioni di pregiudizio per i diritti dei singoli e dell'intera collettività.

Ancora, appare evidente come una corretta ricostruzione di tali presupposti di fatto non debba necessariamente tradursi (o, rectius, essersi tradotta) in comportamenti per ciò solo "legittimi" o, addirittura, "non arbitrari" dei Pubblici Ufficiali, ben potendo tali connotazioni dipendere non dalla sussistenza dei presupposti astratti di legittimazione, ma da comportamenti dei singoli in concreto verificatisi sulla scorta di soggettive determinazioni; ciononostante, appare evidente come essa possa e debba esercitare una giusta influenza in termini di valutazione della "arbitrarietà" dei comportamenti dei PP.UU. in rapporto alla scriminante prevista dall'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44

E' altrettanto evidente, inoltre, come la ricorrenza di situazioni di messa in pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblica che rappresentano i presupposti legittimanti lo scioglimento di una riunione siano cosa affatto diversa dalla legittimità delle modalità con cui a tale risultato la Forza Pubblica pervenga, ben potendo sussistere le condizioni previste dall'art. 20 TULPS anche allorquando ~~non fossero poi in concreto rispettate le modalità esecutive previste dagli artt. 22 e 23 TULPS e art. 24 Reg. TULPS~~. Tale dato, certamente non rilevante in punto legittimità dell'operato della Forza Pubblica (se non per l'individuazione del particolare profilo), appare invece certamente rilevante ai fini di una sua qualificazione in termini di "arbitrarietà".

Ecco, allora, che se da un lato le norme disciplinano in modo puntuale e rigoroso le modalità attraverso le quali procedere allo scioglimento di una riunione, dall'altro non solo prevedono che ciò possa comunque avvenire in presenza di talune condizioni (allorquando *"in occasione di riunioni... avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni... sono commessi delitti"*), ma addirittura senza il rispetto delle modalità predette allorquando tali forme, in presenza di *"rivolta od opposizione"* non possono essere seguite (vds. quanto previsto dall'art. 24 TULPS).

Ed in concreto, una volta correttamente individuata e ricostruita la concreta situazione dell'ordine pubblico - certamente non "normale", ma già ampiamente pregiudicato - in cui la manifestazione in questione si collocava, non sembra così intuitivo escludere tout court la ricorrenza dei presupposti alternativamente dettati dall'art. 20 TULPS per il "legittimo" scioglimento di una manifestazione; ciò a maggior ragione ove si consideri che punto di riferimento non è la crisi dell'ordine pubblico, ma semplicemente il "pericolo" che lo stesso possa essere pregiudicato. Nè, parlando di *"rivolta"* e *"opposizione"* al fine di giustificare il mancato rispetto delle forme di cui all'art. 23 TULPS, deve pensarsi ad eventi rivoluzionari di efferata gravità e violenza, se la traduzione lessicale dei termini, desumibile da qualsiasi vocabolario, è rispettivamente quella di *"moto violento e improvviso di sollevamento contro l'ordine costituito, generalmente di non lunga durata e per cause anche lievi; ribellione a carattere ideologico non necessariamente espressa con azioni tumultuose e violente"* e di *"atto, effetto dell'opporre, dell'opporci; azione o discorso volto a contrastare, ad avversare"*.

Ciò premesso con riferimento alle problematiche generali dell'ordine pubblico, deve ancora essere osservato come il Tribunale, con riferimento all'individuazione dei presupposti sulla scorta dei quali ritenere applicabile ai comportamenti di resistenza la scriminante di cui all'art. 4 D. L.vo Lgt. 14/9/1944 n. 288, abbia ritenuto di seguire un orientamento giurisprudenziale

*"minoritario", discostandosi da quello - a giudizio di questo Ufficio ben più meritevole di accoglimento - secondo il quale deve ritenersi necessario "che il pubblico ufficiale sia consapevole della illegittimità dell'atto compiuto e dell'arbitrarietà del suo agire". Ed infatti il Tribunale, nell'impugnata sentenza argomenta "ritenendo sufficiente che l'arbitrarietà dell'atto, quale "manifestazione di un atteggiamento psicologico improntato a prepotenza, sopruso, capriccio, malanimo" ~~traspaia da connotazioni oggettive dello stesso atto, sia ravvisabile cioè dall'esterno, percepibile da un "osservatore avveduto" senza che sia necessario dimostrare che le connotazioni che rendono arbitrario l'atto siano state coscientemente volute dal pubblico ufficiale~~".*

Orbene, anche qualora volesse seguirsi l'impostazione prescelta dal Tribunale, deve comunque ritenersi come:

- certamente non sia sufficiente ai fini della configurabilità della scriminante la mera "illegittimità" dell'atto, essendo necessaria anche la sua "arbitrarietà";
- perché vi sia "arbitrarietà" non sia comunque sufficiente la mera "consapevolezza dell'illegittimità", essendo necessario qualcosa in più (motivi di rancore, astio o particolare malignità nei confronti del privato cittadino oppure viene accompagnato da modalità non consentite perché contrarie a disposizioni di legge, a particolari doveri di ufficio o alle norme elementari del costume sociale);
- allorquando l'illegittimità risieda nelle "modalità" con cui l'atto (magari astrattamente legittimo) viene compiuto, sia comunque necessario che tale profilo sia "particolarmente" connotato, non essendo accettabile - come invece ritenuto dal Tribunale - una parificazione in senso alternativo tra "atto compiuto coscientemente e volontariamente per arrecare danno, o provocare comunque un'ingiusta sofferenza" e atto "comunque accompagnato da modalità non consentite dall'ordinamento".
- non basti che le modalità esecutive dell'atto siano "non consentite", ma debbano anche essere espressione di un quid pluris necessario a far trasmodare l'illegittimità in "arbitrarietà".

Peraltro, a giudizio di questo Ufficio, l'orientamento minoritario condiviso dal Tribunale non si presenta completamente difforme da quello precedente e maggioritario, limitandosi solamente a spostare sul piano "oggettivo" l'individuazione dei profili "soggettivi" dell'arbitrarietà (vale a dire "che l'arbitrarietà dell'atto, quale "manifestazione di un atteggiamento psicologico improntato a prepotenza, sopruso, capriccio, malanimo" ~~traspaia da connotazioni oggettive dello stesso atto, sia ravvisabile cioè dall'esterno, percepibile da un "osservatore avveduto" senza che sia necessario dimostrare che le connotazioni che rendono arbitrario l'atto siano state coscientemente volute dal pubblico ufficiale~~").

In definitiva, la diversa interpretazione data dal Tribunale non sposta il

problema nel suo nucleo essenziale, ma dice solo che non necessariamente l'atto deve essere ritenuto dall'agente "soggettivamente" arbitrario, essendo sufficiente che lo sia "oggettivamente"; deve, tuttavia, essere oggettivamente "arbitrario", e non solo oggettivamente "illegittimo". E', infatti, la presenza di tale "arbitrarietà" oggettiva che giustifica (rectius scrimina) una reazione "immediata" da parte del privato nei confronti del Pubblico Ufficiale; immediatezza che deve essere apprezzata non solo sotto il profilo "cronologico", ma anche puntualmente riferita: 1) ad uno specifico comportamento arbitrario; 2) allo specifico soggetto che pone in essere il comportamento arbitrario; 3) allo specifico soggetto che subisce il comportamento arbitrario; 4) alla necessità di far cessare lo specifico comportamento arbitrario.

Ancora, avuto riguardo alla ritenuta "arbitrarietà", da parte del Tribunale, dei comportamenti posti in essere dai Carabinieri del Battaglione Lombardia nelle tre fasi operative verificatesi tra le ore 14.50 e 15.30 del 20.7.2001, la sentenza ha ripetutamente richiamato, in aggiunta al mancato rispetto delle disposizioni dettate dal TULPS, tre ulteriori profili attinenti le modalità di impiego degli strumenti in dotazione ai militari per le operazioni di ordine pubblico di cui si discute, vale a dire gli sfollagente (riferendosi all'uso di strumenti impropri atti ad offendere in luogo dei manganelli Tonfa di ordinanza), gli artifici lacrimogeni (riferendosi al lancio ad altezza uomo) ed i mezzi blindati (riferendosi ad inseguimenti ed a pericolose evoluzioni tra la folla).

Seppure si tratti di profili di non secondaria importanza, deve essere evidenziato come, ancora una volta, il Tribunale li abbia evocati facendo ricorso ad argomentazioni "generiche", in quanto mai riferite a comportamenti specifici addebitati a "singoli" pubblici ufficiali, rispetto ai quali valutare - in termini di scriminante - la liceità della "specifica" reazione di taluno dei manifestanti imputati.

Più in dettaglio, con riferimento all'uso di strumenti diversi dai manganelli d'ordinanza Tonfa, nonostante la quantità delle immagini versate in atti, appare evidente come il numero dei militari che ne abbia fatto uso nelle operazioni oggetto d'esame sia stato non preponderante e si sia comunque servito, nella stragrande maggioranza dei casi, non di generici strumenti atti ad offendere, ma di manganelli analoghi a quelli utilizzati, in servizio di ordine pubblico, dalla Polizia di Stato. Per quanto riguarda i pochi casi in cui sono stati sollevati dubbi in ordine all'utilizzo di strumenti diversi (quelli definiti in sentenza come oggetti di "materiale metallico, a sezione chiara, nastrati" ovvero "tubi cilindrici") le immagini non consentono di definirne con certezza natura ed eventuale "maggior" portata offensiva, fermo restando l'indiscutibile "illegittimità" di una loro utilizzazione.

Con riferimento, invece, all'esplosione di lacrimogeni ad altezza d'uomo quale modalità di lancio deliberatamente prescelta al fine di arrecare danno, deve essere evidenziato come, a prescindere dalle a loro volta "generiche" deposizioni testimoniali (peraltro non adeguatamente confortate dalle numerosissime immagini acquisite), il Tribunale abbia finito per estendere implicitamente tale illegittima modalità operativa, riferibile ad un singolo episodio (l'unico esempio in atti essendo rappresentato, per quella fase, dalle immagini reperto 192.10 citato alla nota 480), all'operato dell'intero reparto, così connotando negativamente in termini di "arbitrarietà", per il comportamento di uno, quello di tutti.

Quanto alle modalità di utilizzazione dei "blindati" da parte dei Carabinieri del Battaglione Lombardia, appare altrettanto evidente come le indicazioni dettate dal Ministero dell'Interno in tema di modalità d'impiego dell'automezzo Fiat OM A55 F13, definite "linee guida" dallo stesso Tribunale, rappresentassero e dovessero essere intese quali disposizioni generali in condizioni di normale operatività durante operazioni di ordine pubblico; disposizioni generali inidonee, peraltro, a trasformare tout court in "illegittimo" qualsiasi utilizzo fatto con modalità anche parzialmente difformi.

Del resto, seppure deve condividersi in linea generale che le caratteristiche di tali mezzi blindati offrirono al personale di Polizia la possibilità di portarsi a distanze operative con i manifestanti in condizioni di sufficiente sicurezza, evitando ad un tempo evoluzioni tra la folla e manovre brusche, cionondimeno appare evidente come in nessun caso tali mezzi dovessero restare isolati e bloccati alla mercé della violenza di una folla aggressiva, essendo comunque inidonei a garantire, in tali condizioni, la sicurezza degli occupanti (come del resto oggettivamente dimostrato dagli episodi relativi al blindato assaltato ed incendiato in C.so Torino ovvero al Defender bloccato in P.zza Alimonda).

Analogamente, pur apparendo evidente la difficoltà di operare con mezzi aventi tali caratteristiche in una zona come Via Casaregis, non può dubitarsi che gli stessi rappresentassero l'unico possibile mezzo a disposizione delle FF.OO. per fronteggiare i manifestanti attestati con barricate su quelle direttrici e ristabilire, in quei luoghi, condizioni minimali di ordine e sicurezza pubblica.

Del resto, sono state le stesse modalità di intervento utilizzate dai Carabinieri in tale zona, con forme "gradatamente" crescenti (prima con movimenti di reparti a piedi, poi con movimenti lenti dei mezzi blindati e solo alla fine attraverso l'utilizzazione dei blindati per lo sfondamento delle barricate) a dimostrare come quelle modalità di utilizzazione dei mezzi, seppure al di là di quanto raccomandato dalle "linee guida" rappresentassero extrema ratio ed unico strumento a disposizione delle FF.OO. al fine di fronteggiare situazioni di vera e

propria guerriglia urbana; unica alternativa l'abbandono della piazza da parte delle FF.OO. che, qualunque fosse stata la causa prima dei disordini, sarebbe risultata certamente inaccettabile.

E se in tale contesto operativo risulta essersi verificato qualche episodio in cui l'utilizzazione di tali mezzi (sfollagente, lacrimogeni e blindati) - ancorché legittima - in ragione del comportamento di singoli militari possa ritenersi connotata da profili di arbitrarietà (tali da consentire di invocare la scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44), tali episodi potranno e dovranno essere a tal fine valutati in rapporto alla reazione degli indagati con i rigorosi criteri già visti in precedenza ed essi stessi elencati nell'impugnata sentenza in ossequio al costante orientamento giurisprudenziale.

Ed anticipando quelle che saranno le conclusioni, si vedrà come in definitiva, valutati singolarmente e nel loro complesso gli indicatori di "arbitrarietà" individuati dal Tribunale in ordine all'operato delle FF.OO. nelle fasi d'interesse, dovrà concludersi nel senso che, a prescindere dalla ritenuta illegittimità della carica (intesa in senso di mancata proporzione e mancato puntuale rispetto delle disposizioni impartite dal Capo della Polizia con circolare del 6.2.2001), non sussistano rispetto all'impiego dei succitati strumenti profili di arbitrarietà così evidenti come quelli affermati nell'impugnata sentenza, quanto piuttosto singoli comportamenti che, anche qualora volessero essere ritenuti "arbitrari", non sarebbero sufficienti - per tempo, luogo e modalità con cui si sono verificati, per rapporto di causa-effetto nonché per possibilità di percezione e collegamento individualizzante con gli odierni imputati - a giustificare i successivi atti di reazione che si vorrebbero scriminati ai sensi dell'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44.

Ciò premesso rispetto a quanto riportato in via generale nella motivazione dell'impugnata sentenza, deve essere sinteticamente ricordato come il Tribunale:

1. abbia ritenuto "illegittimi ed arbitrari" gli interventi di ordine pubblico effettuati dai Carabinieri del Battaglione Lombardia tra le ore 14.50 e 15.30 circa del 20.7.2001 nelle aree d'interesse;
2. abbia ritenuto "materialmente provati" la quasi totalità dei comportamenti di resistenza contestati agli imputati nel decreto che dispone il giudizio (con riferimento, per quello che qui interessa, a tutti i fatti verificatisi nel pomeriggio del 20.7.2001 nel c.d. contesto del corteo delle Tute Bianche);
3. abbia, tuttavia, operato una netta distinzione all'interno di tali condotte di resistenza individuando: a) quelle commesse nel periodo compreso tra il lancio dei lacrimogeni da parte dei Carabinieri schierati all'incrocio tra Via Invrea e C.so Torino (ore 14.52.46) ed il definitivo ripiegamento dei blindati in C.so Torino (intorno alle ore 15.30); b) quelli commessi

successivamente al definitivo ripiegamento dei blindati dei Carabinieri in C.so Torino (e quindi successivi alle ore 15.30);

4. abbia, pertanto, condannato gli imputati con riferimento ai comportamenti di resistenza di cui sub 3.b), assolvendoli invece da quelli di cui sub 3.a), ritenuti scriminati - in virtù di quanto riportato sub 1) - ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo Lgt. 14/9/1944 n. 288.

Orbene, con riferimento allo svolgimento dei fatti del pomeriggio del 20.7.2001 nel c.d. contesto del corteo delle Tute Bianche ed al fine di verificare la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, deve essere evidenziato come gli stessi - attraverso la visione del materiale in atti e dello stesso video prodotto dal CT della difesa - possano essere divisi in differenti fasi che, a giudizio di questo Ufficio, devono ritenersi suscettibili di autonoma valutazione, perché separate da significativo lasso di tempo ovvero perché, pur parzialmente contestuali, non hanno dispiegato alcuna influenza causale sul loro reciproco determinarsi (in considerazione del loro verificarsi in luogo diverso e, comunque, non potendo essere oggetto di reciproca percezione).

Una prima fase riguarda gli eventi verificatisi nella zona di C.so Torino compresa tra le intersezioni con Via Invrea e Via Tolemaide tra le ore 14.50 e le successive 14.55 circa. Peraltro, pur dovendo anche tale fase essere oggetto di opportune puntualizzazioni da parte di questo Ufficio in merito alla ricostruzione ed interpretazione operata dal Tribunale nell'impugnata sentenza, i fatti in essa verificatisi non risultano essere oggetto di alcuna specifica contestazione nei confronti degli imputati, non essendone stati gli stessi protagonisti (come agenti o soggetti passivi), fatta eccezione per Putzolu Paolo che, proprio in tale contesto ed all'incrocio tra C.so Torino e Via Tolemaide, risulta essersi per la prima volta evidenziato, ma rispetto al quale il Tribunale, ritenendolo estraneo al corteo delle Tute Bianche, non ha ritenuto applicabile la scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44.

Preliminarmente, deve comunque essere osservato come il Tribunale, effettuando una sostanziale estrapolazione della manifestazione del corteo delle Tute Bianche dalla realtà circostanze ed evidenziandone il carattere "pacifico", abbia ritenuto che lo stesso, allorquando da Corso Gastaldi raggiungeva Via Tolemaide (tra le 14.15 e le 14.55), muovesse in piena tranquillità, con ordine e sicurezza pubblica pienamente assicurati ed in condizioni di perfetta garanzia per il godimento dei diritti soggettivi.

Al contrario, appare evidente come lo stesso si muovesse in una situazione di ordine pubblico già ampiamente pregiudicato dalle scorribande del corteo del Blocco Nero; scorribande che, del resto, il Tribunale ha correttamente ricostruito, ritenendole idonee a configurare il reato di cui all'art. 419 c.p. e così

implicitamente riconoscendo come le stesse avessero concretamente pregiudicato l'ordine pubblico, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini ed impedendo quel godimento dei diritti soggettivi che, proprio attraverso il mantenimento dell'ordine pubblico, può essere assicurato.

Risulta evidente, a giudizio di questo Ufficio, come il Tribunale abbia con troppa facilità ritenuto di poter interpretare l'avvenuto transito del Blocco Nero nei luoghi in questione (per quanto qui interessa le zone di Via Tolemaide e Corso Torino) come "automatico ripristino" dell'ordine pubblico, senza tenere conto della contemporanea prosecuzione delle medesime condotte da parte del Blocco Nero in luoghi tutt'altro che distanti; e ciò proprio mentre sopraggiungeva il Corteo delle Tute Bianche (che tra l'altro, a dimostrazione della contestualità delle problematiche, era stato proprio per questo ripetutamente richiesto di rallentare e finanche arrestare il proprio incedere) e senza tenere conto di come le FF.OO. impiegate sul territorio (ed in primis i Carabinieri del Battaglione Lombardia coinvolti nelle vicende di Via Tolemaide), dopo essere state reiteratamente impiegate a contatto del Blocco Nero, fossero in quel frangente richiesti di intervenire a tutela dell'ordine pubblico prima in P.zza Giusti (vds. la comunicazione delle ore 14.29.41) e poi presso il carcere di Marassi (vds. le comunicazioni delle ore 14.40.41 e 14.44.09).

A tale proposito basta solo pensare come mentre il Corteo delle Tute Bianche copriva il suo percorso dallo Stadio Carlini a Via Tolemaide si registravano in contemporanea ed a ripetizione scontri e situazioni di turbamento dell'ordine pubblico in vari punti della città (P.zza Dante, Via Cesarea, P.zza Corvetto, P.zza Portello, P.zzale M.L.King, P.zza Giusti, Via Canevari, Carcere di Marassi); e proprio in ragione di tali eventi venivano richiesti e disposti movimenti sul territorio delle FF.OO. che, come avvenuto in concreto per il caso che occupa, finivano inevitabilmente per intersecarsi ed influenzare lo svolgimento di manifestazioni in atto in contemporanea.

Non può essere dimenticato, a giudizio di questo Ufficio, come l'ordine pubblico non rappresenti entità astratta e concetto a sè stante così come non corrisponda alla mera "assenza di turbative" al medesimo; se è vero che l'ordine pubblico rappresenta lo spazio concettuale all'interno del quale, "in positivo", garantire l'ordinato, pieno e reciproco godimento di diritti soggettivi, è altrettanto vero che ciò risulta possibile solo nella misura in cui le FF.OO. possano efficacemente operare al fine di rimuovere eventuali cause ostative. Ecco perché, nel caso che occupa - e senza che questo possa escludere il verificarsi di sempre possibili comportamenti illegittimi ed arbitrari - non può correttamente essere valutato e compreso l'operato delle FF.OO. allorquando lo stesso venga analizzato focalizzando l'attenzione in via esclusiva su un solo tassello, così dimenticando il disegno complessivo; ipotizzando, in definitiva, che il Corteo delle Tute

Bianche raggiungesse col suo percorso il migliore dei mondi possibili, invece che una città pochi minuti prima profondamente devastata e per larga parte ancora oggetto di analoghe scorribande e delitti; dimenticando, ai fini di una corretta valutazione dei comportamenti delle FF.OO., in chiave di illegittimità o arbitrarietà, le concrete difficoltà operative del momento per larga parte dovute a comportamenti addebitabili proprio alle manifestazioni in corso.

Orbene, fatte queste premesse è fuor di dubbio - essendo dato pacifico nel processo - che il primo movimento operato dai Carabinieri del Battaglione Lombardia mirasse a consentire lo spostamento del reparto, sulla base di specifica richiesta della centrale operativa, verso le zone a monte della ferrovia (prima in P.zza Giusti e poi presso il carcere di Marassi) in quella fase sotto il pieno controllo dei manifestanti del Blocco Nero; spostamento che sarebbe dovuto avvenire transitando attraverso il tunnel collocato all'incrocio tra C.so Torino e Via Tolemaide; incrocio che, in quel frangente, risultava ingombro dalla presenza di centinaia di persone (tra manifestanti ed operatori dell'informazione).

Con riferimento alla ricostruzione di tale prima fase, attraverso la visione del video CT difesa deve essere osservato come:

- all'interno del tunnel ferroviario tra C.so Torino e C.so Sardegna nonché all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide fosse presente una folla composta da manifestanti ed operatori dell'informazione; folla che riempiva anche tutta la porzione di C.so Torino compresa tra il tunnel e l'intersezione con Via Invrea (vds. video dalle ore 14.47.10 alle 14.47.34 e dalle ore 14.49.15 alle 14.50.23);
- alle ore 14.49.53, proprio all'incrocio tra C.so Torino e Via Tolemaide, venga ripreso Caruso Francesco - uno degli organizzatori del corteo delle Tute Bianche - mentre con il megafono forniva ai presenti, in un contesto di forte tensione, indicazioni tutt'altro che "pacificatrici" (vds. *"Questo è il blocco della disobbedienza civile, decine di migliaia di persone che hanno scelto di praticare l'invasione della zona rossa esclusivamente con gli strumenti di difesa..., di autodifesa. L'invasione sarà collettiva e organizzata, non ci saranno azioni individuali. La città è grande, ci sono mille vie, ognuno è libero di manifestare come crede, ogni forma è legittima; questa che noi pratichiamo è la disobbedienza civile, chiunque è libero di scegliere di seguire questa pratica e di inserirsi all'interno di questo corteo. Chi vuole praticare altro ci sono mille entrate e mille vie per farlo. Fate passare il corteo"*);
- alle ore 14.52.06 il Cap. Bruno provvedesse a far appostare all'incrocio tra Via Invrea (lato ponente) e C.so Torino personale addetto al lancio di lacrimogeni, invitandolo tuttavia ad attendere un suo ordine prima di sparare;
- alle ore 14.52.46 si verificassero, sostanzialmente in contemporanea, il lancio di un oggetto da parte di un manifestante all'indirizzo del contingente dei

- Carabinieri e lo sparo del primo lacrimogeno (seguito da altri, tutti diretti verso l'incrocio tra C.so Torino e Via Tolemaide, ma in nessun caso lanciati ad altezza uomo);
- tra le ore 14.52.46 e le 14.53.27 i manifestanti fronteggiassero in modo minaccioso e con lanci il contingente dei Carabinieri del Battaglione Lombardia, ancora posizionato all'angolo tra Via Invrea e C.so Torino;
  - ~~- solamente in un'occasione, alle ore 14.53.34, si veda un militare lanciare un~~ lacrimogeno ad altezza uomo (in quel momento, peraltro, l'incrocio era già assolutamente sgombro così come documentato dalla Telecamera Savonarola alle ore 14.53.17 - Rep. 87A, clip 85);
  - dopo essere avanzati su C.so Torino fino all'incrocio con Via Tolemaide, alle ore 14.54.22 alcuni Carabinieri (in numero esiguo), svoltassero di corsa in Via Tolemaide (direzione levante), provocando la fuga dei presenti. Nell'occasione si verificavano due episodi di violenza nei confronti di operatori dell'informazione; aggressioni ingiustificate, ma che rappresentavano episodi isolati e si concludevano dopo pochi secondi (ed è lo stesso Tribunale a rimarcare, correttamente, come tali fatti non abbiano avuto alcuna influenza causale sugli eventi successivi);
  - alle ore 14.54.23 si oda il rumore riconducibile al lancio dell'ultimo artificio lacrimogeno (non ne saranno sparati altri fino al momento della carica);
  - alle 14.55.05 i Carabinieri si trovassero schierati all'angolo di C.so Torino, rivolti verso Via Tolemaide (lato levante), senza che fosse in atto alcun lancio di lacrimogeni; deve ritenersi, pertanto, conclusa la prima fase delle operazioni analizzate dal Tribunale.

Ciò premesso, al fine di valutare la legittimità - ma soprattutto la ritenuta arbitrarietà - dell'operato delle FF.OO. in questa prima fase, rispetto a quanto riportato nell'impugnata sentenza deve osservarsi come non corrispondesse al vero:

- che l'atmosfera all'interno della quale collocare l'operato delle FF.OO. fosse "completamente pacifica", sia in ragione della contestualità delle violenze e devastazioni in zone limitrofe a quella d'interesse, sia della tensione connessa alle dichiarate intenzioni degli organizzatori del Corteo (vds. quanto già sopra riportato in ordine alle frasi proferite da Francesco Caruso in quel frangente);
- che il Cap. Bruno, ancor prima del lancio degli oggetti contro il contingente schierato all'intersezione tra C.so Torino e Via Invrea avesse già "impartito" l'ordine di sparare i lacrimogeni, essendosi lo stesso limitato a dare le necessarie disposizioni, tra cui quella "esplicita" di attendere un suo ordine successivo (vds. video CT difesa alle ore 14.52.05 nel quel si percepisce testualmente "lo lanci là in mezzo..., aspetta, aspetta un attimo, aspettate, aspettate pronti. Ve lo dico io eh, al mio via"). Lo sparo del primo lacrimogeno, invece,

avveniva alle ore 14.52.46 contestualmente al lancio del primo oggetto contro il contingente;

- che l'azione fosse stata connotata dal lancio di lacrimogeni ad altezza d'uomo; circostanza che, sulla scorta delle immagini, poteva essere riferita esclusivamente ad un unico lancio isolato (quello avvenuto alle ore 14.53.34, allorquando l'incrocio - così come documentato dalla citata Telecamera Savonarola - era già completamente sgombrato).

Orbene, appare evidente come il Tribunale non operi correttamente valutando la "proporzionalità" dell'operato dei Carabinieri (lancio dei lacrimogeni e successiva avanzata) avendo quale unico punto di riferimento la necessità di "isolare e bloccare i lanciatori" dei pochi oggetti contundenti, allorquando, invece, appare chiaro come la finalità dell'azione fosse quella di liberare un incrocio gremito da centinaia di persone con ogni evidenza "non collaborative", in una situazione di assoluta gravità ed urgenza (dovendo intervenire al fine di contrastare una vicina attività di devastazione e saccheggio in atto), mentre sopraggiungeva il corteo di coloro che dovevano "invadere la zona rossa" e mentre alcune persone - oggettivamente "provenienti" dalla direzione del corteo delle Tute Bianche e "ritornate" verso lo stesso - facevano oggetto di lanci il contingente schierato (così come desumibile sia dalle immagini tra le ore 14.52.57 e 14.53.51 del video CT difesa che da quelle della Rep.57A, clip. 85 - Telecamera Savonarola in orario corrispondente).

Ciò premesso, seppure dovessero essere ravvisati in questa prima fase dell'operato delle FF.OO. taluni profili di illegittimità, certamente non paiono sussistere gli estremi della ritenuta arbitrarietà (come già detto con la prima non automaticamente coincidente).

Peraltro, deve essere ancora una volta evidenziato come, in via generale, il profilo della "arbitrarietà" non possa essere impropriamente utilizzato per connotare in modo unitario un'intera fase operativa, peraltro assai articolata ed alla quale partecipavano decine di pubblici ufficiali, dovendo tale valutazione - a maggior ragione quando voglia porsi la stessa come "condizione di legittimazione" di una reazione del privato idonea a costituire causa di giustificazione ai sensi dell'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44 - rispettare rigorosamente i parametri più volte richiamati dalla stessa giurisprudenza. Risulta, invero, inaccettabile che possa pervenirsi - come fatto dal Tribunale - ad un giudizio "complessivo" di arbitrarietà dell'operato delle FF.OO. che faccia poi ritenere a sua volta "complessivamente" scriminati tutti i comportamenti posti in essere dagli imputati nella medesima fase, indipendentemente dall'individuazione di un rigoroso rapporto di causalità, proporzionalità, adeguatezza, riferibilità all'agente scriminato del comportamento arbitrario, etc.

Ed è per questo che risulta ultronea la motivazione della sentenza laddove rafforza (ma forse dovrebbe addirittura dirsi "fonda") la ritenuta "arbitrarietà" dell'operato delle FF.OO. in questa prima fase richiamando le già citate aggressioni ad operatori dell'informazione nella zona di Via Tolemaide (lato ponente); fatti, questi, non solo incapaci - per come già visto ed argomentato - di rappresentare un possibile antecedente causale di condotte successive, ma ~~neppure di connotare quelle antecedenti tenute da altri pubblici ufficiali e che,~~ solo singolarmente ed avuto riguardo alle specifiche modalità di espressione della condotta, avrebbero dovuto essere esaminate al fine di valutarne una eventuale - già perfezionatasi - "arbitrarietà".

Altrettanto improprio appare, a giudizio di questo Ufficio, che il Tribunale, nell'impugnata sentenza, possa interpretare tali aggressioni, compiute da singoli ed a singoli addebitabili sotto ogni profilo, quali "sintomi rivelatori dell'atteggiamento psicologico aggressivo e prepotente dei pubblici ufficiali procedenti", dovendo qualsiasi atto nel campo della rilevanza penale - e qualunque ne sia l'effetto - essere sorretto da un preciso elemento psicologico individuato nel rispetto del principio sancito dall'art. 27, c.1 Cost.; ciò senza dimenticare, tra l'altro, che nessun reato patito da un soggetto (privato o pubblico ufficiale che sia) può ritenersi scriminato sulla scorta di comportamenti (illegittimi od arbitrari) addebitabili a terzi; e ciò a meno di voler dire - ma sarebbe ovviamente inammissibile - che il comportamento violento tenuto da taluni manifestanti in quel frangente (vds. quelli che avevano fatto oggetto di lanci il contingente dei Carabinieri ovvero addirittura quelli posti in essere da parte del Blocco Nero) possa rappresentare idonea chiave di lettura al fine di ritenere tout court violento anche quello di tutti gli altri manifestanti ed, in primis, di quelli del corteo delle Tute Bianche.

Ciò premesso con riferimento a questa prima fase delle operazioni, seguendo l'impostazione del Tribunale deve ora essere esaminata quella successiva, vale a dire quella riguardante gli eventi ricompresi tra lo schieramento dei Carabinieri all'angolo tra C.so Torino e Via Tolemaide (lato levante) avvenuto alle ore 14.55.24 ed il termine della carica dei Carabinieri del Battaglione Lombardia, avvenuto prima delle ore 15.01.21.

Con riferimento alla ricostruzione di tale seconda fase, attraverso la visione del video CT difesa deve essere osservato come:

- tra le ore 14.55.24 e le 14.56.33 si fosse assistito al fronteggiamento a distanza tra il reparto dei Carabinieri attestato all'incrocio tra Via Tolemaide e C.so Torino ed il corteo delle Tute Bianche attestato poco più a valle dell'incrocio tra Via Tolemaide e Via Casaregis (a ponente del distributore ERG); in tale lasso di tempo i Carabinieri effettuavano sporadici lanci di lacrimogeni al di

- sopra del corteo ed i manifestanti li rilanciavano indietro all'indirizzo dei militari;
- alle ore 14.56.44 i Carabinieri fossero avanzati con decisione contro il corteo delle Tute Bianche (iniziando il movimento della carica); alle successive 14.56.51 fossero entrati a contatto con gli scudi di plexiglass (iniziando a colpirli con gli sfollagente, ma senza ancora attingere direttamente i manifestanti); ~~alle ore 14.57.30 fosse avvenuto il primo sfondamento degli~~ scudi (abbandonati dai manifestanti delle prime file in ritirata) ed il successivo contatto fisico tra Carabinieri e manifestanti si fosse protratto al massimo per un minuto (certamente non oltre le 14.58.30);
  - dopo tale azione (ore 14.58.30) non si fosse più verificata, in questa fase, alcuna avanzata dei Carabinieri su Via Tolemaide in direzione levante né potesse rilevarsi, anche attraverso la visione del video CT difesa, alcuna fuga a ritroso dei manifestanti (nonostante la selezione di immagini riprese anche dall'interno del corteo);
  - alle ore 14.58.46 le immagini riprendano il fermo di un primo manifestante portato oltre le linee dei Carabinieri e gettato a terra; fermo successivamente seguito da altri. Appare evidente come tali fermi (ripresi successivamente alle ore 14.58.46) rappresentassero non la "prosecuzione" di un'azione dei Carabinieri a contatto con i manifestanti, ma solo l'epilogo di quella già terminata (con i manifestati condotti nelle retrovie controllate dalle FF.OO.);
  - a dimostrazione dell'assenza di ulteriore contatto fisico tra i Carabinieri e la testa del corteo delle Tute Bianche in Via Tolemaide (nessuna ripresa in proposito è contenuta neppure all'interno del video CT difesa), le immagini mostrino alle ore 15.01.21 il già avvenuto arretramento del corteo in Via Tolemaide fino all'altezza dell'incrocio con Via Caffa (mentre i Carabinieri erano attestati più a valle, circa all'incrocio tra Via Tolemaide e Via Casaregis).

Ciò premesso, al fine di valutare la legittimità - ma soprattutto la ritenuta arbitrarietà - dell'operato delle FF.OO. in questa seconda fase, rispetto a quanto riportato nell'impugnata sentenza deve osservarsi come non corrispondesse al vero:

- che vi sia stato un costante o quantomeno prevalente lancio di lacrimogeni ad altezza d'uomo;
  - che vi sia stato un "bombardamento continuo" con gas lacrimogeni che avrebbe prodotto sulla folla effetti di panico;
  - che i militari, successivamente alla carica, *"abbiano continuato per diversi secondi a percuotere manifestanti del tutto inermi, per poi inseguirli, anche di lato nel cortile della Metalfer e in Via Casaregis, percuoterli ancora e trarli in arresto"*.
- Affermazione, questa, che omette di tenere in considerazione come, a prescindere dall'oggettivo contatto fisico avvenuto dopo lo sfondamento degli scudi: 1) si fosse verificato un'apprezzabile interruzione delle

operazioni tra lo sfondamento (14.57.30) ed i fatti verificatisi nel cortile della Metalfer (15.06.24), durante la quale non solo era cessato il contatto fisico tra manifestanti e FF.OO., ma era cessato il lancio di lacrimogeni e gli schieramenti si erano fronteggiati ad alcune decine di metri di distanza (senza alcun "inseguimento"); 2) sempre ammesso che gli scontri ivi verificatisi potessero ritenersi "causalmente connessi" alla precedente carica, nessun manifestante fosse mai stato "inseguito e percosso" in Via Casaregis, direttrice lungo la quale si erano spostati parte dei manifestanti che avevano iniziato ad aggredire lateralmente i Carabinieri attestati all'incrocio con Via Tolemaide; 3) gli atti di "violenza gratuita" compiuti in pregiudizio di manifestanti fermati fosse avvenuto non nel contesto delle operazioni di carica (che qui si cerca di valutare al fine di accertarne "illegittimità" ed eventuale "arbitrarietà"), ma successivamente ed al di fuori delle stesse, dopo che i manifestanti erano stati portati nelle retrovie e, ancora una volta, al di fuori della percezione visiva non solo della stragrande maggioranza del corteo (assiepatato fino a Corso Gastaldi), ma anche dei manifestanti presenti nelle prime file del medesimo; circostanza, questa, che seppure nulla toglie all'arbitrarietà (ed alla rilevanza penale) di tali comportamenti tenuti da singoli militari, non appare immediatamente rilevante, a giudizio di questo Ufficio, al fine di scriminare ai sensi dell'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44 ulteriori e diversi comportamenti delittuosi.

Peraltro, anche qualora volesse accogliersi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale in termini di "arbitrarietà" delle modalità operative dei pubblici ufficiali in questa seconda fase, non deve dimenticarsi come:

- nessuno degli odierni imputati sia stato chiamato a rispondere di episodi di resistenza posti in essere in pregiudizio delle FF.OO. in Via Tolemaide nel lasso di tempo coincidente con le operazioni in questione (tra le ore 14.55 e le 15.01);
- fatta eccezione per i momenti iniziali della carica (che determinano, almeno in parte, lo spostamento di alcuni manifestanti nella laterale Via Casaregis), le dinamiche di ciò che si svolge in Via Tolemaide rappresentino circostanze non solo ininfluenti rispetto al determinarsi degli scontri nelle c.d. vie laterali (P.zza Alimonda, Via Invrea e Via Casaregis), ma addirittura "sconosciute" ai soggetti ivi impegnati in atti di resistenza contro le FF.OO.;
- sulla stessa Via Tolemaide gli eventi di questa seconda fase, in ragione del lasso di tempo intercorso con il successivo movimento dei Carabinieri alle 15.04.35, del "cuscinetto" creatosi tra i due schieramenti, della mancanza di contatto e della conseguente situazione di stallo, non solo inducono a ritenere cessato qualsiasi effetto che l'eventuale precedente comportamento arbitrario dei PP.UU. potesse avere sul determinismo di successive reazioni, ma addirittura a ritenere ragionevolmente apprezzabile la possibilità da parte dei manifestanti di allontanarsi dal luogo senza ulteriore pregiudizio; scelta

certamente non "obbligata", ma la cui possibilità traccia il crinale tra "reazione scriminata" (proporzionata, immediata, necessitata) e "ritorsione" (che anche qualora volesse ritenersi provocata, non sarebbe comunque esente da profili di anti giuridicità).

A mero titolo di completezza ed al fine di puntualizzare correttamente lo sviluppo degli eventi su Via Tolemaide (nel periodo che interessa ai fini del presente gravame, vale a dire quello compreso tra le ore 14.52 e le 15.30 circa entro il quale sono stati ritenuti scriminati i comportamenti di resistenza addebitati agli imputati), deve essere precisato come, dopo la precedente, vi sia stata una ulteriore fase operativa sulla medesima direttrice, già definitivamente conclusasi intorno alle ore 15.08; momento, questo, che segna il termine delle operazioni di contrasto delle FF.OO. su Via Tolemaide (lato levante) fino ad un momento successivo all'incendio del blindato all'incrocio tra C.so Torino e Via Tolemaide. Peraltro, ancora una volta, deve essere ricordato come nessuno degli odierni imputati sia stato chiamato a rispondere di episodi di resistenza posti in essere in pregiudizio delle FF.OO. in Via Tolemaide neppure nel lasso di tempo coincidente con tali ulteriori operazioni (ovvero tra le ore 15.01 e le 15.08).

Con riferimento alla ricostruzione di tale ulteriore fase (erroneamente ritenuta dal Tribunale assorbita nella precedente), attraverso la visione del video CT difesa deve essere osservato come:

- alle ore 15.01.23 i manifestanti del corteo delle Tute Bianche (posizionate all'altezza dell'incrocio con Via Caffa) avessero effettuato lanci di oggetti contro lo schieramento dei Carabinieri attestati a distanza, poco oltre l'incrocio con Via Casaregis. In questa fase lo spazio tra i manifestanti e le FF.OO. era di alcune decine di metri; non si assisteva al lancio di alcun artificio lacrimogeno da parte dei militari e la contrapposizione avveniva solo a seguito del repentino avvicinarsi dei manifestanti;
- la precedente situazione, con utilizzo di lacrimogeni da parte dei Carabinieri (pochi lanci, nessuno dei quali con modalità pericolose), si fosse protratta sostanzialmente immutata fino alle 15.04.35, allorquando i Carabinieri iniziavano una nuova lenta avanzata che terminava alle 15.05.11, senza impiego di alcun ulteriore lacrimogeno e sempre a distanza dai manifestanti. Non è vero, inoltre, quanto sostenuto nell'impugnata sentenza laddove si dice che in questa fase "comincia nuovamente il lancio di lacrimogeni quasi parallelo al terreno"; circostanza smentita dalla stessa visione delle immagini citate dal Collegio (ad ore 15.04.04 del video CT difesa);
- alle 15.05.47 i Carabinieri - oggetto di lanci anche da parte di manifestanti appostati sulla soprastante sede ferroviaria (vds. le immagini alle ore 15.05.31 e 15.05.59) - fossero avanzati ulteriormente fino ad arrivare, alle ore 15.06.16, ad un secondo contatto con i manifestanti. In questa fase si registrava il lancio di alcuni artifizii lacrimogeni (con traiettoria corretta) ed il contatto fisico si

limitava al fermo di alcuni dei manifestanti che si trovavano nella prima fila del corteo (cioè quella composta da coloro che materialmente si opponevano, anche con lanci, ai Carabinieri) (vds. le immagini alle ore 15.06.25). Contestuale a questa avanzata era l'operazione compiuta all'interno del cortile della ditta Metalfer (vds. episodio dell'arresto di Fornaciari Paolo) che, tuttavia, ancora una volta avveniva nelle "retrovie", allorquando il grosso ~~dello schieramento dei Carabinieri aveva già sopravanzato il varco di accesso~~ al cortile;

- alle 15.07.10 l'azione fosse già terminata, postoché le immagini del video CT difesa riprendono il corteo dall'interno in situazione di relativa calma, con gli organizzatori impegnati a ricompattarlo ed i Carabinieri nuovamente a distanza di almeno una decina di metri (vds. le immagini delle ore 15.07.26);
- unico avvenimento avvenuto sotto la visuale dei manifestanti del corteo delle Tute Bianche (a parte il breve contatto fisico già descritto alle ore 15.06.16) fosse stato il danneggiamento della c.d. ambulanza (15.08.10) e l'aggressione del suo conducente (15.08.42), compiuto dai Carabinieri alle ore 15.08.10, allorquando il corteo dei manifestanti era già arretrato alcune decine di metri oltre l'incrocio con Via Armenia (a monte del distributore Q8).

Appare evidente, a giudizio di questo Ufficio, come a prescindere dall'episodio isolato riguardante l'intervento operato all'interno del cortile della Metalfer - peraltro oggettivamente ininfluente, sotto il profilo causale, rispetto alla dinamica degli eventi di questa fase -, l'operato dei Carabinieri debba essere considerato nel suo complesso non solo "non arbitrario", ma forse anche "legittimo" (avendo a questo punto gli stessi operato in conseguenza di lanci di oggetti effettuati nei loro confronti, successivamente alla fase di calma, da parte dei manifestanti).

Ciò osservato in ordine alla dinamica delle fasi operative riguardanti Via Tolemaide (null'altro essendosi ivi verificato fino alla ritirata dei Carabinieri da Via Casaregis verso C.so Torino poco prima delle 15.30) deve ora darsi conto delle ulteriori valutazioni compiute dal Tribunale in ordine a quella che è stata considerata la terza fase, vale a dire quella riguardante gli scontri nelle strade laterali (Via Casaregis, Via Invrea e P.zza Alimonda) nel periodo di tempo compreso tra le ore 14.59 e le 15.30.

Con riferimento alla ricostruzione di tale terza fase, attraverso la visione del video CT difesa deve essere osservato come:

- alle ore 14.59.20 alcuni Carabinieri si dirigessero a piedi da Via Tolemaide verso Via Casaregis (senza porre in essere alcuna carica); Via Casaregis che, in quella fase, si presentava completamente ingombra di manifestanti in atteggiamento offensivo che, dietro cassonetti già posizionati al centro della

- sede stradale a formare barricate, effettuavano lanci all'indirizzo dei militari attestati all'intersezione con Via Tolemaide;
- alle ore 14.59.56 i Carabinieri fossero avanzati in Via Casaregis facendo retrocedere i manifestanti, che continuavano i lanci, dietro le barricate; contestualmente, alle ore 15.00.34, una parte dei manifestanti arretrava in Via Invrea verso P.zza Alimonda per sottrarsi al lancio dei lacrimogeni, mentre ~~altri si rifugiavano in Via Invrea (lato ponente) continuando ad effettuare~~ lanci contro le FF.OO.;
  - alle 15.01.33 si vedevano già erette, all'intersezione tra Via Invrea e P.zza Alimonda, le barricate; questo in una zona assolutamente tranquilla, dove nessun intervento era stato operato dalle FF.OO. e dove nessun lacrimogeno era stato lanciato;
  - alle 15.01.56 i Carabinieri a piedi avessero raggiunto l'incrocio tra Via Casaregis e Via Invrea e, sotto l'incalzare dei manifestanti - che con lanci e spostamenti di barricate occupavano nuovamente l'incrocio alle 15.05.09 - fossero respinti all'indietro fino a Via Tolemaide (15.08.42);
  - alle 15.09.15 i manifestanti fossero arretrati rapidamente verso l'incrocio tra Via Casaregis e Via Invrea in seguito a nuova decisa avanzata dei Carabinieri a piedi; dopo un momentaneo recupero del controllo sull'incrocio da parte delle FF.OO. alle 15.09.43, i manifestanti, contrattaccando con le note modalità (lanci di oggetti e spostamento di barricate), recuperavano alle 15.10.17 il controllo dell'area. Le immagini non mostrano, fino a questo punto e nonostante la già avvenuta costruzione di barricate, l'impiego di alcun mezzo blindato da parte dei Carabinieri; analogamente non riprendono alcun episodio della "caccia all'uomo" più volte evocata dai testimoni);
  - solo alle 15.12.00, allorquando la folla dei manifestanti, dopo aver costruito ulteriori barricate, arretrava di corsa, si fossero mossi per la prima volta in Via Casaregis due mezzi blindati che, dopo essere stati fermati da una barricata, erano avanzati a velocità moderata sospingendo di lato i cassonetti; movimento seguito dal rapido avanzamento dei militari a piedi dietro i quali si muovevano altri blindati. In tale frangente, mentre i Carabinieri (blindati e personale a terra) erano fermi in Via Casaregis, i manifestanti occupavano nuovamente l'incrocio con Via Invrea, proseguendo nel fitto lancio di oggetti e nella costruzione di barricate (ore 15.13.12).

Ciò premesso, deve a questo punto essere evidenziato come:

- nessun comportamento, neppure anche solo "illegittimo", sia stato posto in essere dalle FF.OO. nella zona di Via Casaregis e Via Invrea tra le 14.59 e le 15.13, essendosi esse limitate a contenere l'attività aggressiva dei manifestanti che, in quel frangente, avevano occupato l'area limitrofa a Via Tolemaide, in parte sottraendosi al lancio dei lacrimogeni avvenuto alle ore 14.55.24 (ma senza essere direttamente interessati dalla carica, per come riferito anche da alcuni imputati in sede dibattimentale) ed in parte avanzando sulla direttrice

Via Caffa/P.zza Alimonda/Via Invrea (dove la situazione era assolutamente tranquilla e si trovavano manifestanti che non erano stati materialmente interessati non solo dalla carica, ma neppure da alcuna delle altre operazioni fino a quel momento avvenute in Via Tolemaide e che dagli stessi non era stata percepita né poteva essere diversamente conosciuta);

- nessun mezzo blindato sia stato utilizzato in tale fase da parte dei Carabinieri ~~per contenere la "ritorsione" dei manifestanti almeno fino alle 15.12 circa,~~ nonostante i manifestanti, fin dalle ore 15.00, avessero iniziato a costruire barricate e ad utilizzarle per opporsi alle FF.OO. ed impedirne i movimenti; mezzi blindati che, fino a quel momento, non avevano avuto in assoluto alcuna utilizzazione (talché i manifestanti neppure avrebbero potuto paventare un eventuale "arbitrario" utilizzo);
- nessuna situazione di "reazione necessitata" si sia verificata per i manifestanti nelle c.d. strade laterali che restavano sotto il loro assoluto controllo, nelle quali avevano piena possibilità di movimento (nessun militare si è mai spinto oltre l'incrocio con Via Invrea) e dalle quali potevano in ogni momento agevolmente allontanarsi (se solo avessero inteso farlo piuttosto che decidere deliberatamente di opporsi in modo "ritorsivo" alle FF.OO.);
- nessun aspetto di "illegittimità", neppure ipotizzabile, si sia verificato nella prima fase di utilizzazione dei blindati (fino alle ore 15.13.55), essendo gli stessi avanzati a velocità moderata fino al contatto con le barricate che venivano meramente sospinte e restando successivamente fermi a lungo mentre venivano aggrediti da vicino e con continuità dai manifestanti (tutt'altro che impauriti dalla loro utilizzazione);
- che quanto sopra corrisponda al vero e rappresenti corretta ricostruzione degli eventi possa essere ritenuto anche attraverso la lettura della sentenza impugnata, laddove il Tribunale - pur dimenticando di dare conto di circa un quarto d'ora di guerriglia urbana deliberatamente posta in essere dai manifestanti - abbia fondato il proprio giudizio di "arbitrarietà" delle condotte dei Carabinieri in Via Casaregis e Via Invrea su pretese "*cariche effettuate utilizzando i blindati*" e sull'utilizzazione con "*sfondamento delle barricate*", "*evoluzioni in mezzo alla folla*" ed "*inseguimento di manifestanti anche sui marciapiedi*"; situazioni, queste, che - quandanche si fossero successivamente verificate - certamente difettano nella fase precedente e, conseguentemente, nessun effetto causale o scriminante possono esercitare sui comportamenti di resistenza posti in essere dagli imputati nel periodo in esame.

Proseguendo a questo punto nella ricostruzione della terza fase delle operazioni, deve essere osservato come:

- alle 15.13.59 i due blindati in posizione più avanzata fossero ripartiti a velocità sostenuta, questa volta "spazzando" anche le ulteriori barricate medio tempo realizzate dai manifestanti; il primo raggiungeva l'incrocio con

Via Invrea svoltando in direzione ponente (si tratta di quello che alle ore 15.14.06 sarebbe salito a velocità sostenuta sul marciapiede); il secondo, invece, seguito da un terzo, si fermava all'incrocio con Via Invrea, per proseguire poi a velocità moderata su tale direttrice seguito da altri tre mezzi (ma senza compiere alcuna manovra pericolosa né alcuna "evoluzione tra la folla");

- ~~tra le 15.14.35 e le 15.20.51 l'incrocio tra Via Casaregis e Via Invrea fosse~~ rimasto sotto il controllo dei Carabinieri avanzati a piedi al seguito dei mezzi; dispositivo che, successivamente, iniziava le operazioni di ripiegamento verso Via Tolemaide. Nel frattempo i manifestanti, attestati in massa in Via Invrea (lato levante) e P.zza Alimonda, riprendevano ad attaccare con violenza i mezzi in ritirata (ad ulteriore dimostrazione di come la loro condotta fosse "offensiva" e non "difensiva"), recuperando ancora una volta, alle 15.22.20, il controllo dell'incrocio e costringendo i militari (mezzi e personale a terra) a ritirarsi in Via Tolemaide (era in questa fase che, intorno alle ore 15.23.19, si verificava in Via Casaregis l'aggressione del Ten. Saccardi);
- alle 15.23.35 un blindato risalisse Via Casaregis a velocità sostenuta spazzando le barricate e mettendo in fuga i manifestanti, ma mantenendo - in queste operazioni - traiettoria rettilinea ed evitando qualsiasi "evoluzione"; manovra fors'anche pericolosa (seppure completamente differente da quella registrata alle ore 15.14.06), ma con ogni evidenza necessitata dal comportamento tenuto dai manifestanti che, proprio in quel frangente, oltre a proseguire nell'attività di resistenza, danneggiamento e realizzazione di barricate, avevano portato a termine una pericolosa aggressione ad un militare del contingente. Peraltro, a dimostrazione di come i manifestanti non fossero stati per nulla intimoriti dal movimento del mezzo ed avessero nuovamente reagito per "ritorsione", si assisteva al suo inseguimento ed aggressione nonché al successivo ripiegamento verso Via Casaregis (dove i manifestanti avevano già riposizionato le barricate) ed al recupero dell'area intorno all'incrocio da parte dei manifestanti (alle 15.24.35);
- dopo che i manifestanti avevano ripreso interamente il controllo dell'area e riposizionato le barricate al centro della sede stradale, alle 15.26.13 un blindato avesse fatto nuovamente ingresso in Via Casaregis; ciò, tuttavia, non solo senza compiere alcuna evoluzione, ma addirittura arrestando il proprio incedere ben prima dell'incrocio con Via Invrea, in ragione delle barricate (che non venivano dal mezzo neppure sospinte). Poiché tale arresto consentiva ai manifestanti di dare nuovamente inizio ad un'aggressione violenta e ravvicinata, il blindato - invece di proseguire - arretrava lentamente verso il resto del contingente, ormai già ripiegato in Via Tolemaide (ore 15.26.57);
- nessun ulteriore movimento di Carabinieri (a piedi o con mezzi blindati) si fosse verificato successivamente in Via Casaregis, che rimaneva sotto il

controllo dei manifestanti i quali, spingendo ancora una volta in avanti le barricate, alle 15.28.48 raggiungevano Via Tolemaide e proseguivano nei violenti lanci di oggetti, così costringendo le FF.OO. a ripiegare definitivamente in C.so Torino, dove l'ultimo dei mezzi svoltava alle ore 15.29.47.

~~In definitiva, per completare la valutazione di questa terza ed ultima fase delle operazioni, deve ancora essere osservato come:~~

- tra le 14.59.20 e le 15.12.00 nessun mezzo blindato venga utilizzato dai Carabinieri in Via Casaregis e Via Invrea;
- tra le 15.12.00 e le 15.23.40 l'unico movimento interpretabile in chiave di *"pericolosa evoluzione effettuata tra la folla"* risulti essere quello delle ore 15.14.06; episodio certamente pericoloso in ragione della velocità del mezzo e della sua traiettoria in Via Invrea (lato ponente), ma che, alla luce del comportamento tenuto fino a quel punto dai militari nella guida dei blindati ed in considerazione della difficoltà di guida in movimenti bruschi quali quelli effettuati, non deve, a giudizio di questo Ufficio, essere necessariamente ricondotto ad una condotta *"volontaria"* dell'autista, finalizzata a procurare danno ai manifestanti. Tra l'altro, le modalità della censurata *"evoluzione"* rispecchiavano in pieno più che una volontà delittuosa, il *"rischio"* che le più volte invocate disposizioni ministeriali miravano a scongiurare (vds. testualmente: *"...il sistema frenante, per quanto efficiente, non garantisce, data la pesantezza del mezzo, l'arresto del veicolo stesso a velocità sostenuta. Inoltre manovre brusche possono provocare con facilità il ribaltamento del veicolo a causa dell'altezza del suo baricentro"*).
- tra le 15.23.40 e le 15.29.47 si sia verificato solo un ulteriore passaggio di un blindato in Via Casaregis (15.23.35), ma con modalità ben diverse dal precedente, non altrettanto pericolose e certamente non qualificabile né come *"evoluzione tra la folla"* né come *"inseguimento di manifestante"*; movimento, tra l'altro, da ritenersi cronologicamente coincidente con l'intervento dei Carabinieri finalizzato al recupero del Ten. Saccardi, violentemente aggredito dai manifestanti;
- le operazioni dei Carabinieri in Via Casaregis non abbiano in alcun momento rappresentato espressione di una volontà delle FF.OO. di recare ingiusto danno ai manifestanti; non siano mai state caratterizzate da volontà aggressiva, ma sempre ispirate a difesa e contenimento; siano state sempre poste in essere con modalità non solo *"non arbitrarie"*, ma - fatta eccezione per l'evoluzione del blindato alle ore 15.14.06 - neppure *"illegittime"*;
- gli eventi verificatisi in Via Casaregis non siano stati in alcun modo influenzati da quelli che, contemporaneamente, si svolgevano in Via Tolemaide non essendosi mai in concreto verificata alcuna interferenza né per quanto riguarda i movimenti dei militari né per quelli dei manifestanti.

In conclusione, non può essere certamente condiviso l'assunto del Tribunale che, nell'impugnata sentenza, ha ritenuto scriminati ai sensi dell'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44 i comportamenti di resistenza oggettivamente tenuti dagli imputati nei confronti delle FF.OO. in questa terza fase delle operazioni. Tra l'altro, l'artificialità del criterio utilizzato dal Tribunale per individuare il limite della condotta scriminata ex art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44 in quello della "riconquista" da parte dei manifestanti dello spazio per esercitare il proprio diritto di riunione e manifestazione del pensiero (vale a dire la Via Tolemaide) mostra tutta la sua inconsistenza solo che si consideri come la stragrande maggioranza (per non dire la totalità) dei manifestanti che si erano contrapposti ai Carabinieri nelle c.d. strade laterali, una volta raggiunta Via Tolemaide non abbiano minimamente pensato di riprendere la manifestazione precedentemente interrotta, ma abbiano esclusivamente proseguito nelle analoghe attività di resistenza e danneggiamento; attività questa volta culminate, intorno alle 16.00, nel saccheggio e nell'incendio del blindato restato in panne all'incrocio tra Via Tolemaide e C.so Torino. Tale circostanza, in aggiunta alla visione delle immagini (certamente indicative di un intento dei manifestanti ben diverso da quello riportato nella sentenza impugnata), dimostra in modo inequivocabile come quella degli imputati non fosse una mera "aggressione-difensiva" mirata ad evitare il danno derivante, in via immediata e diretta, da comportamenti illegittimi ed arbitrari dei PP.UU. e, perciò, potenzialmente scriminata, ma solo ed esclusivamente una volontaria attività di contrapposizione nei confronti delle FF.OO. e di deliberata "ritorsione" per la carica delle ore 14.56

Pertanto, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte e tra l'altro tenuto presente come nessuno degli imputati sia stato chiamato a rispondere di condotte di resistenza poste in essere in Via Tolemaide nelle prime due fasi delle operazioni dei Carabinieri del Battaglione Lombardia, ma solo di quelle diverse ed autonome verificatesi nelle c.d. strade laterali (P.zza Alimonda, Via Invrea e Via Casaregis) tra le ore 14.59 e le 15.30 ovvero nella stessa Via Tolemaide solo successivamente al definitivo arretramento dei militari avvenuto alle ore 15.28 circa, deve ritenersi, a giudizio di questo ufficio l'inapplicabilità a tutte le condotte, oggettivamente individuate dallo stesso Tribunale nell'impugnata sentenza, della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44.

Tra l'altro, deve ancora essere sottolineato come il Tribunale non abbia ritenuto applicabile la scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44 - per quanto riguarda la fase che qui interessa - all'imputato Putzolu Paolo, poiché lo stesso non avrebbe fatto parte del Corteo delle Tute Bianche; ciò dimenticando, peraltro, come ad analoga conclusione avrebbe dovuto comunque pervenire anche nei confronti di altri imputati che si trovavano nella medesima posizione, ed in particolare Cuccomarino Carlo e Degl'Innocenti Mauro.

In definitiva, in accoglimento del presente motivo di gravame, una volta esclusa per tutti l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44, ritiene questo Ufficio che debba pervenirsi a sentenza di condanna nei confronti dei seguenti imputati:

- CECI Domenico con riferimento al reato di cui al capo 56) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in Via Invrea e Via Casaregis)
- ~~DA RE Federico con riferimento al reato di cui al capo 56) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in P.zza Alimonda, Via Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide, Corso Torino antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)~~
- DE ANDRADE ARAUJO Fabricio con riferimento al reato di cui al capo 56) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)
- FIROUZI Tabar Omid con riferimento al reato di cui al capo 56) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in P.zza Alimonda, Via Casaregis, Via Invrea, Via Tolemaide e Corso Torino antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)
- D'AVANZO Filippo con riferimento al reato di cui al capo 56) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in Via Casaregis e Via Tolemaide antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)
- TOTO Francesco con riferimento al reato di cui al capo 56) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in Via Invrea, Via Tolemaide e Corso Torino antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)
- PUGLISI Francesco con riferimento al reato di cui al capo 49) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in P.zza Alimonda, Via Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)
- DEGL'INNOCENTI Mauro con riferimento al reato di cui al capo 30) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in Via Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)
- CAFFAGNINI Stefano con riferimento al reato di cui al capo 56) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)
- ~~CUCCOMARINO Carlo con riferimento al reato di cui al capo 13) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in Via Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)~~

- FINOTTI Luca con riferimento al reato di cui al capo 33) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in Via Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)
- MONAI Massimiliano con riferimento al reato di cui al capo 56) (relativamente alle condotte di resistenza poste in essere in P.zza Alimonda, ~~Via Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino~~ antecedenti l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)

\* \* \* \* \*

**BONECHI Duccio avrebbe dovuto essere condannato anche con riferimento ai fatti di cui al capo 55), n.2 dell'imputazione (in relazione al danneggiamento di blindati nelle zone di Via Tolemaide, Corso Torino e Via Invrea)**

Con riferimento alla posizione di Bonechi Duccio, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di doverlo assolvere dall'imputazione di cui al capo 55), n.2 sostenendo che *"non risulti invece provata una sua partecipazione al danneggiamento di altri blindati dell'Arma dei Carabinieri, diversi cioè da quello rimasto in panne"*; danneggiamenti che, per come contestato nell'imputazione, sarebbero avvenuti nelle zone di Via Tolemaide, Corso Torino e Via Invrea.

Infatti, preso atto di come il Tribunale abbia ritenuto sussistenti le condotte di resistenza contestate all'imputato ai capi 56) e 57) e di come la contestazione di cui al capo 55) faccia rinvio ai luoghi indicati nel capo 56), appare evidente come il Bonechi, chiamato a rispondere in concorso con gli altri imputati (e con soggetti non identificati) del reato di resistenza debba essere ritenuto concorrente con i medesimi, quantomeno sotto il rafforzamento dell'altrui proposito delittuoso, anche in ordine ai danneggiamenti verificatisi nel medesimo contesto spazio-temporale; ciò a prescindere dal fatto che le immagini versate in atti - ovviamente parziali rispetto alle sue azioni ed ai suoi spostamenti - lo ritraggano in quella specifica situazione. Peraltro, anche qualora volesse accogliersi l'impostazione prescelta dal Tribunale, non può dimenticarsi come siano state acquisite immagini che riprendono il Bonechi in C.so Torino intorno alle ore 15.34 (vds. quelle contenute nel CD personale da n.9 a 19) proprio nelle fasi concomitanti all'assalto al blindato restato in panne. Nell'occasione, l'imputato unitamente ad altri manifestanti, contrattaccava i Carabinieri che, al fine di recuperare l'equipaggio restato intrappolato a bordo del mezzo in avaria, facevano sopraggiungere in loco, unitamente a personale a piedi, anche altro blindato che, a sua volta, veniva fatto oggetto di fitti lanci da parte dei manifestanti e, conseguentemente, danneggiato.

L'imputato, pertanto, avrebbe dovuto essere condannato per i fatti di cui al capo 55), n.2 dell'imputazione e non essere assolto per non avere commesso il fatto.

\* \* \* \* \*

FIANDRA Antonio avrebbe dovuto essere condannato anche con riferimento ai fatti di cui al capo 55), n.1 (in relazione al danneggiamento degli arredi urbani nelle zone di Via Tolemaide e Corso Torino) e n.3 dell'imputazione (in relazione al danneggiamento - seguito da saccheggio ed incendio - del blindato tg. CC 433 RC appartenente all'Arma dei Carabinieri) nonché in ordine al reato di cui al capo 57) (in relazione alla resistenza posta in essere in occasione dell'assalto al blindato tg. CC 433 RC)

Con riferimento alla posizione di Fiandra Antonio, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di doverlo assolvere dall'imputazione di cui al capo 55), n.1 sostenendo come *"non sia provata sufficientemente la sua partecipazione al fatto, perché se da un lato lo si vede usare dei sassi, dall'altro non lo si vede danneggiare alcun manufatto per procurarseli, anzi sembra che li trovi e li raccolga da terra"*.

Infatti, preso atto di come il Tribunale abbia ritenuto sussistenti le condotte di resistenza contestate all'imputato al capo 56) e di come la contestazione di cui al capo 55) faccia rinvio ai luoghi ivi indicati, appare evidente come il Fiandra, chiamato a rispondere in concorso con gli altri imputati (e con soggetti non identificati) del reato di resistenza, debba essere ritenuto concorrente con i medesimi, quantomeno sotto il rafforzamento dell'altrui proposito delittuoso, anche in ordine ai danneggiamenti verificatisi nel medesimo contesto spazio-temporale; ciò a prescindere dal fatto che le immagini versate in atti - ovviamente parziali rispetto alle sue azioni ed ai suoi spostamenti - lo ritraggano in quella specifica situazione.

Del resto, postoché per la stragrande maggioranza degli episodi di resistenza e danneggiamento commessi attraverso il ricorso all'uso di corpi contundenti non vi sono in atti immagini specificamente riferibili al momento in cui l'agente se ne sarebbe procurato la disponibilità (senza che ciò abbia impedito al Tribunale, in altri casi, di ricavarne la provenienza sulla scorta di semplici argomentazioni logiche), non si comprende per quale ragione tale favorevole trattamento sia stato riservato al Fiandra. Peraltro, anche qualora volesse sostenersi che tutte le pietre scagliate dall'imputato fossero state raccolte dal suolo (circostanza non dimostrata), appare evidente come le stesse fossero state comunque procurate da altri manifestanti - concorrenti con il Fiandra nella resistenza - attraverso il danneggiamento oggetto di contestazione; ed è evidente come di tale condotta,

proprio in quanto strumentale alla realizzazione della medesima resistenza e compiuta nel comune interesse, debba risponderne anche colui che, di tali strumenti, nel medesimo contesto si serve.

Ancora, non può essere tralasciato come le condotte di danneggiamento di cui al capo 55), n.1 non riguardino esclusivamente l'attività finalizzata al recupero di corpi contundenti, ma anche il danneggiamento di altri arredi urbani, quali cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti, utilizzate dai manifestanti nel medesimo contesto al fine di realizzare barricate da frapporre all'intervento delle FF.OO. Ed è assolutamente evidente, sotto tale profilo, come tali beni siano stati oggetto di utilizzazione e di conseguente danneggiamento anche proprio nel corso di quella resistenza (vds. le immagini contenute nel CD personale da n.2 a 51) per la quale il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità del Fiandra che, pertanto, anche per il danneggiamento di tali beni "strumentali" alla propria condotta, avrebbe dovuto essere condannato.

Altrettanto erronea ed ancora più inspiegabile è l'assoluzione di Fiandra dal reato di cui al capo 55), n.3 cui il Tribunale è pervenuto attraverso motivazione tanto lapidaria quanto contraddittoria (vds. *"...a causa dell'insufficienza degli elementi accusatori... deve essere assolto dal danneggiamento del blindato in panne (capo 55 n. 3) e dal reato di resistenza ai danni dell'equipaggio di questo: egli si trattiene a lungo nei pressi del veicolo, anche molto vicino a questo, mentre esso viene assalito e danneggiato. Sembra pertanto rafforzare con la propria presenza il numero di persone che ostacolano il ritorno dei Carabinieri sul luogo. Però le uniche parole che si sentono pronunciate da lui non costituiscono un incitamento a rovesciare e a distruggere il mezzo, ma un invito, anche piuttosto deciso, a fermarsi"*); motivazione che, in modo quasi implicito, si estende anche alla collegata condotta di resistenza di cui al capo 57), che dal Fiandra sarebbe stata posta in essere nel medesimo contesto.

A tale proposito deve essere preliminarmente osservato come l'assalto al blindato restato in avaria non abbia rappresentato episodio a sè stante, ma abbia costituito il gravissimo epilogo delle stesse condotte di danneggiamento e di resistenza per le quali il Tribunale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato; epilogo verificatosi nei minuti immediatamente successivi e realizzato, senza apprezzabile soluzione di continuità, dalla stessa folla di manifestanti che si erano resi responsabili degli scontri nelle c.d. strade laterali, così come del contrattacco che aveva costretto le FF.OO. a ripiegare in Corso Torino. E se ciò corrisponde al vero, appare conclusione illogica ed inaccettabile che la posizione dell'imputato, dopo essere stata a pieno calata dal Tribunale nel medesimo contesto, possa essere da questo arbitrariamente estrapolata "neutralizzando" l'effetto che la sua presenza poteva certamente avere nel rafforzare la volontà delittuosa di quelli che fino a pochi secondi prima, per come

riconosciuto dallo stesso organo giudicante, erano stati con lui concorrenti in identiche condotte.

Ed è lo stesso Tribunale ad evidenziare come l'imputato "si trattiene a lungo nei pressi del veicolo, anche molto vicino a questo, mentre esso viene assalito e danneggiato. Sembra pertanto rafforzare con la propria presenza il numero di persone che ostacolano il ritorno dei Carabinieri sul luogo"; affermazioni, queste, pienamente in linea con quanto sopra esposto nel presente motivo di appello.

Appare allora inspiegabile che il Tribunale abbia rovesciato la propria iniziale convinzione sulla scorta del fatto che "le uniche parole che si sentono pronunciate da lui non costituiscono un incitamento a rovesciare e a distruggere il mezzo, ma un invito, anche piuttosto deciso, a fermarsi". Infatti, dato e non concesso che effettivamente questo fosse il senso dell'espressione attribuita al Fiandra, non può sottacersi come l'episodio in questione si verifichi solo alle 15.54.51 (vds. quanto desumibile dalle immagini della Telecamera Savonarola - Rep.57A clip.2), vale a dire quasi 25 minuti dopo la comparsa di Fiandra sulla scena e dopo che lo stesso risulta essere stato ininterrottamente presente alle fasi antecedenti di danneggiamento e saccheggio, contribuendo a rafforzare, con la presenza e gli incitamenti, il comune proposito delittuoso dai concorrenti materialmente tradotto in atto. Infine, appare evidente come la frase asseritamente attribuibile al Fiandra ben potrebbe essere interpretata, piuttosto che come una improbabile resipiscenza (che comunque non scriminerebbe le condotte antecedenti), come consiglio fornito ai concorrenti nel reato affinché si astenessero non dal danneggiare il blindato, ma dal farlo con modalità pericolose per la loro incolumità.

In definitiva l'imputato avrebbe dovuto essere condannato anche per i fatti di cui al capo 55), n.1 e 3 e 57) dell'imputazione, invece che essere assolto per non avere commesso il fatto.

\* \* \* \* \*

TOTO Francesco avrebbe dovuto essere condannato anche con riferimento ai fatti di cui al capo 55), n.1 (in relazione al danneggiamento degli arredi urbani nelle zone di Via Invrea, Via Tolemaide e Corso Torino) e n.2 dell'imputazione (in relazione al danneggiamento di blindati nelle zone di Via Invrea, Via Tolemaide e Corso Torino)

Con riferimento alla posizione di Toto Francesco, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di doverlo assolvere dall'imputazione di cui al capo 55), n.1 e 2, peraltro fondando la propria decisione su motivazione non adeguata. Invero, dopo essersi limitato a descrivere le condotte di danneggiamento e resistenza

attribuibili al Toto sulla scorta delle immagini acquisite, ha apoditticamente concluso *"Non paiono sufficienti invece le prove del danneggiamento degli arredi urbani (lo si vede aiutare a trascinare un cassonetto ma non si apprezza la portata lesiva del gesto, dato che nelle vicinanze non si vedono barricate in costruzione) e di quello di altri blindati, fatti contestati al capo 55 n. 1 e 2 dai quali pertanto deve essere assolto per non averli commessi"*.

Per quanto riguarda le condotte di danneggiamento degli arredi urbani di cui al capo 55), n.1, preso atto di come il Tribunale abbia ritenuto sussistenti le condotte di resistenza contestate all'imputato al capo 56) e 57) e di come la contestazione di cui al capo 55) faccia rinvio ai luoghi indicati nel capo 56), appare evidente come il Toto, chiamato a rispondere in concorso con gli altri imputati (e con soggetti non identificati) del reato di resistenza, debba essere ritenuto concorrente con i medesimi, quantomeno sotto il rafforzamento dell'altrui proposito delittuoso, anche in ordine ai danneggiamenti verificatisi nel medesimo contesto spazio-temporale; ciò a prescindere dal fatto che le immagini versate in atti - ovviamente parziali rispetto alle sue azioni ed ai suoi spostamenti - lo ritraggano in quella specifica situazione.

Del resto, postoché per la stragrande maggioranza degli episodi di resistenza e danneggiamento commessi attraverso il ricorso all'uso di corpi contundenti non vi sono in atti immagini specificamente riferibili al momento in cui l'agente se ne sarebbe procurato la disponibilità (senza che ciò abbia impedito al Tribunale di intuirne la provenienza sulla scorta di semplici argomentazioni logiche), non si comprende per quale ragione tale favorevole trattamento sia stato riservato al Toto. Peraltro, anche qualora volesse sostenersi che tutte le pietre scagliate dall'imputato fossero state procurate da altri manifestanti - concorrenti con il Toto nella resistenza - attraverso il danneggiamento oggetto di contestazione; ed è evidente come di tale condotta, proprio in quanto strumentale alla realizzazione della medesima resistenza e compiuta nel comune interesse, debba risponderne anche colui che, di tali strumenti, nel medesimo contesto si serve.

Peraltro, sono le stesse immagini riguardanti l'imputato a dare contezza di come lo stesso, nel contesto spazio-temporale che qui interessa ed al fine di porre in essere le condotte di resistenza, si sia procurato corpi contundenti attraverso il danneggiamento di beni altrui, così come oggettivamente dimostrato dalle immagini da n. 81 a 84 contenute nel suo CD personale, laddove Toto Francesco viene visto frantumare un mattone (e non genericamente un "sasso" come riportato in sentenza); manufatto, questo, inequivocabilmente proveniente dal danneggiamento di proprietà pubbliche o private.

Ancora, non può essere tralasciato come le condotte di danneggiamento di cui al capo 55), n.1 non riguardino esclusivamente l'attività finalizzata al recupero di

corpi contundenti, ma anche il danneggiamento di altri arredi urbani, quali cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti, utilizzate dai manifestanti nel medesimo contesto al fine di realizzare barricate da frapporre all'intervento delle FF.OO. Ed è assolutamente evidente, sotto tale profilo, come tali beni siano stati oggetto di utilizzazione e di conseguente danneggiamento anche proprio nel corso di quelle condotte di resistenza per le quali il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità del Toto che, pertanto, anche per il danneggiamento di tali beni "strumentali" alla propria condotta, avrebbe dovuto essere condannato.

Priva di pregio appare poi l'argomentazione secondo la quale, seppure le immagini mostrino l'imputato trascinare un cassonetto per i rifiuti "non si apprezza la portata lesiva del gesto, dato che nelle vicinanze non si vedono barricate in costruzione" (vds. le immagini da 16 a 19 contenute nel CD personale). A parte l'illogicità di tale affermazione, essendo nota e comprovata l'utilizzazione fatta da parte dei manifestanti di tali elementi dell'arredo urbano, non appare veritiero quanto affermato dal Tribunale, postoché le immagini in questione risultano riferibili al contesto di Via Invrea (ore 15.07 circa) allorché i manifestanti, proprio attraverso l'uso di cassonetti, stavano realizzando barricate con le quali avrebbero ripetutamente ostacolato i movimenti delle FF.OO. in Via Casaregis; circostanza, questa, inequivocabilmente desumibile anche attraverso la visione del video CT difesa (ovvero del Rep.164-133).

Ancora, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di dover assolvere Toto Francesco anche dall'imputazione di cui al capo 55), n.2 sostenendo in modo lapidario che "Non paiono sufficienti invece le prove del danneggiamento... di altri blindati"; danneggiamenti che, per come contestato nell'imputazione, sarebbero avvenuti nelle zone di Via Tolemaide, Corso Torino e Via Invrea. A tale proposito, oltre a doversi richiamare quanto già osservato in tema di rafforzamento dell'altrui proposito delittuoso in relazione alle condotte di danneggiamento di cui al capo 55), n.1 (laddove si evidenziava come il danneggiamento di tali mezzi si sia comunque oggettivamente verificato, seppure ad opera di concorrenti), non può dimenticarsi come siano state acquisite immagini che riprendono il Toto in C.so Torino intorno alle ore 15.30-15.35 (vds. quelle contenute nel CD personale da n.25 a 65) proprio nelle fasi concomitanti all'assalto al blindato restato in panne. Nell'occasione, l'imputato unitamente ad altri manifestanti, contrattaccava i Carabinieri che, al fine di recuperare l'equipaggio restato intrappolato a bordo del mezzo in avaria, facevano sopraggiungere in loco, unitamente a personale a piedi, anche altro blindato che, a sua volta, veniva fatto oggetto di fitti lanci da parte dei manifestanti e, conseguentemente, anch'esso danneggiato.

In definitiva l'imputato avrebbe dovuto essere condannato anche per i fatti di cui al capo 55), n.1 e 2 dell'imputazione, invece che essere assolto per non avere

commesso il fatto.

\* \* \* \* \*

DEGL'INNOCENTI Mauro avrebbe dovuto essere condannato anche con riferimento ai fatti di cui al capo 29), n.4 (in relazione al danneggiamento - seguito da saccheggio ed incendio - del blindato tg. CC 433 RC appartenente all'Arma dei Carabinieri) nonché per i reati di cui al capo 30) (in relazione alla resistenza posta in essere nei confronti delle FF.OO. nella zona di Corso Torino successivamente all'arretramento dei Carabinieri avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001)

Con riferimento alla posizione di Degl'Innocenti Mauro, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di doverlo assolvere dall'imputazione di cui al capo 29), n.4 così come dal reato di resistenza di cui al capo 30) anche con riferimento ai comportamenti tenuti in Corso Torino successivamente all'arretramento dei Carabinieri avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001.

Preliminarmente deve essere evidenziato come in modo del tutto incoerente il Tribunale abbia ritenuto di assolvere l'imputato dal reato di resistenza di cui al capo 30) anche con riferimento a quelle condotte dallo stesso poste in essere successivamente al definitivo arretramento dei Carabinieri in Corso Torino avvenuto intorno alle ore 15.30 del 20.7.2001 e riguardanti blindati diversi da quello incendiato riconoscendo a Degl'Innocenti, per tali fatti, la scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44.

Infatti, a prescindere da quanto già osservato in altro punto del presente atto d'appello in ordine alla scriminante in parola, il Tribunale ha comunque affermato di non poterla riconoscere per tutti quei fatti di resistenza successivi al definitivo arretramento dei Carabinieri su C.so Torino (vds. *"Costruendo e portando avanti le barricate su Via D'Invrea e Via Casaregis, resistendo agli attacchi dei militari a piedi e poi dei blindati, inseguendo questi fino allo slargo di Corso Torino i manifestanti hanno inteso non solo raggiungere i compagni del corteo, ma anche e soprattutto "riconquistare" il diritto a manifestare liberamente, diritto del quale erano stati privati arbitrariamente. La riconquista del diritto a riunirsi e a manifestare rappresenta nel caso di specie l'esatta portata della causa di giustificazione, ma anche, a ben vedere, il suo limite intrinseco. Decisivo a questo proposito appare il fatto che, inseguendo il contingente che si stava ritirando, i manifestanti siano ritornati fino all'incrocio tra Via Folemaide e Corso Torino. Siano arrivati, cioè, fino al punto dal quale erano stati ingiustificatamente allontanati dalla condotta arbitraria di quel contingente di Carabinieri. Come chiestogli dalla S.O. con la comunicazione radio delle ore 15.22.52 Mondelli si sposta e lascia passare le Tute Bianche, non opponendosi più allo svolgimento*

*del corteo... Questo è il limite, non solo spaziale ma anche logico giuridico, dell'estensione dell'applicabilità della causa di giustificazione in parola. Da questo momento nessuno dei manifestanti può più affermare di essere, attualmente privato di uno o più diritti ad opera delle Forze dell'Ordine. I fatti pregressi possono aver lasciato in loro la comprensibile convinzione di avere subito un sopruso ed un'ingiustizia, ma non costituiscono più una giustificazione per le condotte successive"). Non si comprende allora per quale ragione, una volta riconosciuto come l'imputato, successivamente al definitivo arretramento (e quindi dopo aver riconquistato il proprio "diritto a manifestare"), abbia fatto oggetto di lanci di pietre alcuni blindati dei Carabinieri (seppure non coincidenti con quello restato in panne) debba andare assolto dall'imputazione di resistenza.*

E tale fatto appare ancora più illogico solo che si pensi a come tale assunto del Tribunale finirebbe per introdurre, in aggiunta a quella "spazio-temporale", una ulteriore distinzione assolutamente fittizia ed immotivata tra i diversi mezzi dei Carabinieri, allorquando tutti erano stati precedentemente impiegati nelle operazioni di Via Casaregis e tutti si erano contestualmente ritirati. Se, allora, ciascuno degli imputati deve essere condannato - così come correttamente è avvenuto - per comportamenti di resistenza posti in essere nei confronti del blindato in avaria (episodio in ordine al quale non ricorrono, secondo il Tribunale, i presupposti per l'applicazione della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44), appare inspiegabile la come altrettanto non debba accadere per Degl'Innocenti Mauro che pacificamente ha tenuto la medesima condotta, in un contesto spazio-temporale assolutamente coincidente - contro un mezzo diverso.

Ciò premesso con riferimento alle condotte tenute dall'imputato contro mezzi diversi da quello in avaria, deve a questo punto essere censurata anche la decisione del Tribunale di assolvere Degl'Innocenti dagli ulteriori reati di resistenza e danneggiamento contestati in relazione all'aggressione compiuta dai manifestanti in pregiudizio del blindato successivamente incendiato (vds. *"...queste immagini non dimostrano anche una condotta aggressiva dell'imputato ai danni del veicolo rimasto in panne e dei militari presenti su di esso. Fino a questo punto egli sembra disinteressarsi di quel blindato. Infatti in un primo momento si mantiene distante dal veicolo mentre lo slargo è invaso dai manifestanti. Poi si trova vicino al mezzo ma non lo si vede compiere alcun gesto aggressivo nei confronti del medesimo. Gli elementi descritti fondano la decisione del Collegio: per gli episodi di danneggiamento... al blindato in panne gli elementi di prova non paiono sufficienti a dimostrare la partecipazione attiva dell'imputato. Lo stesso va concluso in relazione alla condotta di resistenza ai danni dell'equipaggio del blindato in panne").*

A tale proposito deve essere preliminarmente osservato come l'assalto al blindato restato in avaria non abbia rappresentato episodio a sè stante, ma abbia

costituito il gravissimo epilogo delle stesse condotte di danneggiamento e di resistenza (queste ultime poi erroneamente scriminate) che il Tribunale ha riconosciuto essere state commesse dell'imputato (vds. le immagini contenute nel CD personale da n. 55 a 81); epilogo verificatosi nei minuti immediatamente successivi e realizzato, senza apprezzabile soluzione di continuità, dalla stessa folla di manifestanti che si erano resi responsabili degli scontri nelle c.d. strade laterali, così come del contrattacco che aveva costretto le FF.OO. a ripiegare in Corso Torino. E se ciò corrisponde al vero, appare conclusione illogica ed inaccettabile che la posizione dell'imputato, dopo essere stata a pieno calata dal Tribunale nel medesimo contesto, possa essere da questo arbitrariamente estrapolata "neutralizzando" l'effetto che la sua presenza poteva certamente avere nel rafforzare la volontà delittuosa di quelli che fino a pochi secondi prima, per come riconosciuto dallo stesso organo giudicante, erano stati con lui concorrenti in identiche condotte.

E' poi importante evidenziare come l'imputato, dopo aver posto in essere le condotte sopra ricordate (collocabili intorno alle 15.30-15.31), si sia trattenuto a lungo nei pressi del veicolo, anche molto vicino a questo, mentre esso veniva assalito e danneggiato, essendo stata registrata attraverso le immagini la sua presenza in loco ininterrottamente almeno fino alle 15.50 (vds. le immagini contenute nel CD personale da n. 84 a 86). In aggiunta a quanto sopra deve essere sottolineato come in tali frangenti l'imputato, lungi dal mostrarsi mero casuale spettatore ad eventi per i quali non mostrava alcun interesse, risulti assolutamente omogeneo al contesto in questione presenziando, dopo le condotte di resistenza e danneggiamento in precedenza tenute, a tutte le ulteriori fasi dell'azione, dirette sia contro il blindato in avaria che contro le FF.OO. attestate più a valle in Corso Torino, così contribuendo a rafforzare il comune proposito delittuoso dai concorrenti materialmente tradotto in atto.

In definitiva l'imputato avrebbe dovuto essere condannato anche per i fatti di cui al capo 29), n.4 e 30) dell'imputazione, invece che essere assolto per non avere commesso il fatto.

\* \* \* \* \*

CAFFAGNINI Stefano avrebbe dovuto essere condannato anche con riferimento ai fatti di cui al capo 55), n.3 (in relazione al danneggiamento - seguito da saccheggio ed incendio - del blindato tg. CC 433 RC appartenente all'Arma dei Carabinieri) nonché per i reati di cui al capo 57) (in relazione alla resistenza posta in essere in occasione dell'assalto al blindato tg. CC 433 RC)

Con riferimento alla posizione di Caffagnini Stefano, il Tribunale ha

erroneamente ritenuto di doverlo assolvere dall'imputazione di cui al capo 55), n.3 così come dal reato di resistenza di cui al capo 57); imputazioni, queste, riguardanti l'episodio dell'assalto al blindato dei Carabinieri restato in panne all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide e successivamente saccheggiato ed incendiato dai manifestanti. Sul punto, in modo apodittico e senza adeguata motivazione, il Tribunale ha ritenuto "*...non vi sono elementi sufficienti a fondare le ipotesi accusatorie in relazione al danneggiamento del blindato in panne e alla resistenza ai danni dell'equipaggio di questo, in quanto le immagini mostrano l'imputato nello slargo ma non a stretto contatto con il veicolo*".

A tale proposito deve essere preliminarmente osservato come l'assalto al blindato restato in avaria non abbia rappresentato episodio a sè stante, ma abbia costituito il gravissimo epilogo delle stesse condotte di danneggiamento e di resistenza (queste ultime poi erroneamente scriminate) che il Tribunale ha riconosciuto essere state commesse dall'imputato (vds. le immagini contenute nel CD personale da n. 7 a 72); epilogo verificatosi nei minuti immediatamente successivi e realizzato, senza apprezzabile soluzione di continuità, dalla stessa folla di manifestanti che si erano resi responsabili degli scontri nelle c.d. strade laterali, così come del contrattacco che aveva costretto le FF.OO. a ripiegare in Corso Torino. E se ciò corrisponde al vero, appare conclusione illogica ed inaccettabile che la posizione dell'imputato, dopo essere stata a pieno calata dal Tribunale nel medesimo contesto, possa essere da questo arbitrariamente estrapolata "neutralizzando" l'effetto che la sua presenza poteva certamente avere nel rafforzare la volontà delittuosa di quelli che fino a pochi secondi prima, per come riconosciuto dallo stesso organo giudicante, erano stati con lui concorrenti in identiche condotte.

E' poi importante evidenziare come l'imputato, dopo aver posto in essere le condotte sopra ricordate (collocabili intorno alle 15.30-15.31), si fosse significativamente portato nei pressi del veicolo, mentre esso - ancora presente a bordo l'equipaggio - veniva assalito e danneggiato, essendo registrata in tale frangente la sua presenza a poca distanza dal mezzo (vds. le immagini contenute nel CD personale da n. 86 a 89). In aggiunta a quanto sopra deve essere sottolineato come in tali frangenti l'imputato, lungi dal mostrarsi mero casuale spettatore ad eventi per i quali non mostrava alcun interesse, risultasse assolutamente omogeneo al contesto in questione presenziando, dopo le condotte di resistenza e danneggiamento in precedenza tenute, alle ulteriori fasi dell'azione, e così contribuendo a rafforzare il comune proposito delittuoso dai concorrenti materialmente tradotto in atto.

In definitiva l'imputato avrebbe dovuto essere condannato anche per i fatti di cui al capo 55), n.3 e 57) dell'imputazione, invece che essere assolto per non avere commesso il fatto.

\* \* \* \* \*

CAFFAGNINI Stefano avrebbe dovuto essere condannato a con riferimento ai fatti di cui ai capi 60) e 61) (in relazione alla resistenza posta in essere in pregiudizio del Ten. Saccardi ed alle lesioni allo stesso procurate nel corso dell'aggressione)

Con riferimento alla posizione di Caffagnini Stefano, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di doverlo assolvere - ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. - dalle imputazioni di cui ai capi 60) e 61); imputazioni, queste, riguardanti la resistenza posta in essere in pregiudizio del Ten. Saccardi e le lesioni allo stesso procurate nel corso dell'aggressione. Sul punto il Tribunale, non valorizzando adeguatamente il materiale probatorio in atti, ha così motivato: *"Quanto all'episodio del Tenente Saccardi deve riconoscersi come le immagini non appaiano da sole sufficienti a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato... Le immagini mostrano Caffagnini avvicinarsi di corsa al gruppo di persone che aggredisce l'ufficiale anche con un bastone. L'imputato non è la persona con il bastone, si trova dietro gli aggressori, protende il braccio verso Saccardi ma non lo raggiunge e sembra invece afferrare la pettorina di uno degli assalitori. Caffagnini ha la bocca aperta come se urlasse qualcosa. Le due foto "aggressione al Carabiniere" 1 e 2 mostrano Saccardi ormai privato del casco e malmenato. Nella prima si vede l'intervento di Cuccomarino con il braccio alzato, come per fermare gli aggressori. Nella seconda si vede Caffagnini con il braccio teso verso l'ufficiale, ma non è chiaro se sia per colpirlo o per aiutarlo. Il filmato reperto 192.25 (da 03.00 a 03.22) consente di udire, tra le diverse grida, la parola "basta" o "bastardo" e ciò sembra riscontrare la tesi della difesa circa l'intervento di qualcuno per far cessare l'aggressione ai danni di Saccardi. Lo stesso Saccardi ha ricordato l'intervento di una persona che cercava di far desistere gli assalitori gridando "basta, basta, basta!", questi si trovava in posizione piuttosto frontale (dove nella foto "Aggressione al Carabiniere 1" si vede Cuccomarino) ma il teste non era in grado di riconoscerla nelle immagini. Da questi elementi non è possibile ritenere dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che Caffagnini (e anche Cuccomarino) abbia preso parte all'aggressione o non si sia piuttosto adoperato per far cessare questa".*

Orbene, attraverso una puntuale disamina degli elementi probatori acquisiti al fascicolo per il dibattimento, appare evidente a giudizio di questo Ufficio come gli elementi emersi a carico dell'imputato fossero certamente sufficienti ad affermarne la responsabilità ed a confutare le allegazioni difensive dallo stesso fornite. In particolare:

- con riferimento alle modalità dell'aggressione ed alla violenza della medesima, le immagini in atti (Rep.188-11) mostrano chiaramente come la stessa fosse riconducibile all'operato di un gruppo omogeneo di manifestanti

con unicità d'intenti; intento inequivocabilmente ravvisabile nella volontà di aggredire il Ten. Saccardi che, in ragione del repentino arretramento del reparto, si era venuto a trovare in una posizione isolata. Di tale gruppo, sulla scorta delle immagini poc'anzi citate, Caffagnini Stefano risultava fare parte assolutamente integrante;

- di nessun pregio possa essere ritenuto, al fine di escludere la responsabilità del Caffagnini, il riferimento all'audio del filmato, nel quale si sentirebbe la voce di una persona proferire parole mirate a far cessare (cosa comunque ben diversa dall' "impedire") l'aggressione in atto; intervento "a difesa", peraltro, riferito dallo stesso Saccardi nel corso della propria deposizione all'udienza del 2.11.2004, ma che è stato dallo stesso ricondotto ad un unico soggetto del quale aveva presente posizione e fisionomia e che ricordava essere "non a torso nudo" e "non con capelli rasati"; indicazioni, queste, già di per sé sufficienti ad escludere che il soggetto in questione potesse identificarsi nell'imputato Caffagnini (avendo egli il capo completamente rasato ed essendo, in quella fase, senza la maglietta);
- decisive, ad ogni buon conto, erano le ulteriori dichiarazioni della persona offesa che, nel corso della citata deposizione, "escludeva" che il soggetto intervenuto in suo ausilio fosse uno di quelli ritratti nella foto n.53 contenuta nel DVD personale di Caffagnini (nella quale l'imputato compare come il soggetto a torso nudo in alto a sinistra);
- ancora, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, dalla foto in questione (n.53) si evince chiaramente come il braccio teso dell'imputato, lungi dall'afferrare la pettorina di uno degli assalitori, fosse diretto proprio contro il Saccardi. Tra l'altro dall'immagine si evince chiaramente come tra il Caffagnini ed il Saccardi non vi fosse alcuna diversa persona e/o pettorina che potesse essere in quel frangente afferrata;
- infine, se mai nelle immagini in atti può essere individuata una persona in atteggiamento simile a quello dal Saccardi riferito al manifestante intervenuto "a difesa", tale soggetto può al più essere individuato nel coimputato Cuccomarino Carlo presente nella foto n.54 (vale a dire il soggetto in alto sulla destra, con volto travisato e con il braccio steso in avanti).

Per tali ragioni, in definitiva l'imputato avrebbe dovuto essere condannato anche per i fatti di cui ai capi 60) e 61) dell'imputazione, invece che essere assolto per non avere commesso il fatto.

\* \* \* \* \*

CUCCOMARINO Carlo avrebbe dovuto essere condannato a con riferimento ai fatti di cui ai capi 60) e 61) (in relazione alla resistenza posta in essere in pregiudizio del Ten. Saccardi ed alle lesioni allo stesso procurate nel corso

dell'aggressione)

Con riferimento alla posizione di Cuccomarino Carlo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di doverlo assolvere - ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. - dalle imputazioni di cui ai capi 60) e 61); imputazioni, queste, riguardanti la resistenza posta in essere in pregiudizio del Ten. Saccardi e le lesioni allo stesso procurate nel corso dell'aggressione. Sul punto il Tribunale, non valorizzando adeguatamente il materiale probatorio in atti, ha così motivato: *"Anche per lui valgono le considerazioni già esposte per Caffagnini sulla probabilità che lo stesso invece che aggredire il militare si sia adoperato per allontanare gli assalitori. Le immagini in atti mostrano Cuccomarino mentre sembra intimare agli aggressori di smetterla, nel sonoro si sente anche una voce gridare la parola "basta", o la parola "bastardo". Ciò insinua un ragionevole dubbio e non consente di ritenere pienamente dimostrata la sua penale responsabilità in relazione a questo episodio"*.

Ciò premesso non vi è dubbio, a giudizio di questo Ufficio e sulla scorta del materiale in atti, che Cuccomarino Carlo abbia materialmente preso parte all'aggressione posta in essere dai manifestanti, in Via Casaregis, in pregiudizio del Ten. Saccardi allorquando lo stesso, in ragione del repentino arretramento del reparto, si era venuto a trovare in una posizione isolata.

Si è già detto trattando la posizione di Caffagnini Stefano come, avuto riguardo alle modalità ed alla violenza dell'aggressione (vds. Rep.188-11), la stessa fosse chiaramente riconducibile all'operato di un gruppo omogeneo di manifestanti con unicità d'intenti; intento inequivocabilmente ravvisabile nella volontà di aggredire la persona offesa. Di tale gruppo, sulla scorta delle immagini in atti, Cuccomarino Carlo risultava fare parte assolutamente integrante (vds. le fotografie n.68 e 74 contenute nel CD personale).

A tale proposito deve anche essere osservato come l'aggressione di cui si discute non fosse episodio isolato, bensì risultante delle condotte di resistenza unitariamente tenute dai manifestanti in quel frangente; si trattasse, in buona sostanza, della traduzione in atto dei comportamenti aggressivi che fino a quel momento erano stati posti in essere dalla folla dei manifestanti e nella quale lo stesso Cuccomarino aveva operato a pieno titolo con lanci di oggetti e spostamenti di barricate (vds. le fotografie da n.53 e 73 contenute nel CD personale).

Ed è per tale ragione, a giudizio di questo Ufficio, che l'imputato deve essere chiamato a rispondere anche dell'aggressione di cui si discute (e dei suoi effetti in termini di lesioni personali arrecate al Ten. Saccardi), postoché attraverso la sua attiva e qualificata presenza in quei frangenti di violenta contrapposizione risulta avere, quantomeno, rafforzato il proposito delittuoso materialmente

tradotto in atto dai concorrenti nel reato.

La responsabilità di Cuccomarino per i reati in questione, inoltre, non potrebbe essere elusa neppure qualora volesse ritenersi che egli fosse effettivamente la persona indicata dal Saccardi come quella intervenuta al fine di far cessare la condotta aggressiva, evitando che la stessa fosse portata a conseguenze più gravi. ~~E' fuor di dubbio, infatti, che alla precedente fase dell'aggressione l'imputato~~ avesse effettivamente concorso, salvo successivamente interrompere la propria e l'altrui condotta al fine di impedire la commissione di un più grave reato. L'aggressione, tuttavia, unitamente alle lesioni oggetto d'imputazione, si era già perfezionata; circostanza, questa, chiaramente desumibile dal contenuto delle dichiarazioni rese dal Saccardi all'udienza del 2.11.2004, laddove precisava come la condotta violenta fosse cessata in ragione dell'intervento dei Carabinieri unitamente a quello del manifestante in questione.

Ed è per tale ragione che, essendosi comunque i delitti di cui alle imputazioni - resistenza e lesioni - perfezionati in un momento antecedente l'intervento "a difesa" e con il pieno concorso del Cuccomarino, questi dovrà esserne comunque chiamato a rispondere ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, c. 3 c.p.; fatto salvo, ovviamente, l'apprezzamento che di tale resipiscenza possa fare il collegio giudicante in chiave sanzionatoria.

Per tali ragioni, l'imputato avrebbe dovuto essere condannato anche per i fatti di cui ai capi 60) e 61) dell'imputazione, invece che essere assolto per non avere commesso il fatto.

\* \* \* \* \*

SANNA Nadia avrebbe dovuto essere condannata con riferimento ai fatti di cui al capo 56) (in relazione alle condotte di resistenza posta in essere nelle zone di P.zza Alimonda, Via Tolemaide, Corso Torino e Via Pozzo) e di cui al capo 57) (in relazione alla resistenza posta in essere in occasione dell'assalto al blindato tg. CC 433 RC) nonché in ordine ai fatti di cui al capo 55) n.1 e 2 (quantomeno, in via subordinata, previa derubricazione del reato di cui all'art. 419 c.p. in quello di cui all'art. 635 cpv. c.p.)

Con riferimento alla posizione di Sanna Nadia, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di doverla assolvere dall'imputazione di cui ai capi 56) e 57), riguardanti le condotte di resistenza poste in essere nei confronti delle FF.OO. nelle zone di P.zza Alimonda, Via Tolemaide, Corso Torino e Via Pozzo nel pomeriggio del 20.7.2001 nonché in occasione dell'assalto al blindato restato in panne, e che sarebbe stato poi oggetto di distruzione, saccheggio ed incendio. L'imputata,

inoltre, risulta essere stata assolta - senza neppure derubricazione nel reato di cui all'art. 635 cpv. c.p. come avvenuto per gli altri imputati - dal reato di cui all'art. 419 c.p. contestato al capo 55), n.1 e 2.

Analogamente a quanto già ritenuto dal Tribunale con riferimento alla posizione di Di Pietro Angelo, suo compagno-concorrente nel reato, neppure Sanna Nadia faceva parte del corteo delle Tute Bianche; ragione questa per cui, comunque, in qualsiasi fase dovessero essere ritenuti sussistenti comportamenti idonei ad integrare il reato di cui all'art. 337 c.p., essa dovrebbe essere chiamata a risponderne, non essendole applicabile la scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44.

Ciò premesso in via generale, deve essere evidenziato come, con riferimento ai movimenti effettuati da Sanna Nadia nel pomeriggio del 20.7.2001 ed agli eventi ai quali essa risulta essere stata presente, questi risultano essere sovrapponibili a quelli effettuati da Di Pietro Angelo, convivente della medesima. Orbene, con riferimento alla posizione di Di Pietro Angelo il Tribunale ne ha affermato la penale responsabilità per i reati di resistenza contestati ai capi 56) e 57) nonché per le correlate condotte di danneggiamento di cui al capo 55), n.1 e 2 (così derubricata la contestazione di cui all'art. 419 c.p.).

Non può essere condivisa, a giudizio di questo Ufficio, la valutazione fatta dal Tribunale in ordine alle condotte ascrivibili a Sanna Nadia: *"L'imputata Sanna deve invece essere assolta da tutte le imputazioni ascrittive per non aver commesso il fatto, non essendo stati acquisiti elementi di prova sufficienti a dimostrare una sua volontaria e diretta partecipazione alle condotte del convivente, piuttosto che un ruolo di mera spettatrice e di connivente della donna... Quindi vi è la fase dell'assalto del blindato in panne, alla quale partecipa attivamente il solo Di Pietro... La Sanna invece assiste agli eventi tenendosi in disparte. Rimane all'altezza delle strisce pedonali, a diversi metri cioè dal veicolo fermo e nell'audio sembra di sentire proprio la voce della donna che chiama il compagno che le risponde... Come si è rilevato non vi sono prove sufficienti per ritenere SANNA Nadia responsabile dei reati ascrittivi: non la si vede armata, non la si vede prendere parte attiva agli scontri, danneggiare cose o lanciare oggetti contro persone. Si trova sul luogo dei fatti e ciò potrebbe far ipotizzare un suo concorso morale nelle condotte del convivente. Però almeno in un'occasione sembra che la donna richiami a sé proprio il giovane, tenendo pertanto una condotta opposta a quella di chi incita a commettere un reato. SANNA Nadia va pertanto assolta per non aver commesso il fatto".*

Al contrario sussistono, a giudizio di questo Ufficio, elementi idonei a far ritenere il concorso della Sanna nelle condotte di resistenza e di danneggiamento (rectius devastazione e saccheggio, secondo una più corretta qualificazione) tenute dal Di Pietro e da tutti gli altri soggetti che, unitamente a loro, a tale fase degli eventi hanno preso parte.

Invero, deve essere evidenziato come nella propria motivazione, dopo aver ritenuto che quanto acquisito a carico della Sanna potesse essere potenzialmente idoneo a farne ritenere il concorso morale nei reati ascritti al Di Pietro (vds. *"Si trova sul luogo dei fatti e ciò potrebbe far ipotizzare un suo concorso morale nelle condotte del convivente"*), il Tribunale concludeva in senso contrario evidenziando ~~come in una occasione l'imputata avesse cercato di richiamare a sè il compagno.~~

Peraltro, sulla scorta del materiale in atti appare evidente come Sanna Nadia, in altra occasione e senza tema di smentita, abbia invece contribuito a rafforzare la condotta di resistenza del Di Pietro e degli altri manifestanti; infatti, proprio mentre un drappello di Carabinieri interveniva al fine di liberare l'equipaggio restato intrappolato nel blindato in avaria, Sanna Nadia si rivolgeva gridando e con fare aggressivo nei loro confronti, così incitando i facinorosi a portare a compimento l'assalto e la distruzione del mezzo (vds. l'immagine inequivoca di cui alla foto n. 59 contenuta nel CD personale).

Peraltro, di come l'imputata non fosse mera inerte spettatrice delle condotte delittuose altrui, deve essere indirettamente desunto anche dalla circostanza che la stessa, lungi dall'essersi trovata casualmente coinvolta nelle manifestazioni cercando di allontanarsi dalla scena del reato, vi sia restata - unitamente al Di Pietro - per un apprezzabile lasso di tempo, essendovi in atti immagini che dimostrano la sua presenza in occasione dell'assalto al blindato (almeno una decina di minuti tra le 15.30 e le 15.40), anche nella fase più cruenta della sua distruzione (vds. le immagini da n. 68 a 74 contenute nel CD personale).

Non corrisponde al vero, infine, che la Sanna sia restata in disparte dalla folla ed a distanza dal mezzo nel corso delle varie fasi dell'assalto al blindato. Invero, rispetto ad alcune immagini che la ritraggono - come rilevato dal Tribunale - *"di fronte al sottopasso ferroviario all'altezza del passaggio pedonale"*, ve ne sono altre, successive e ben più significative, che la individuano in posizione più ravvicinata e tra le prime file dei manifestanti impegnati nella distruzione del mezzo (vds. le immagini n. 73 e 74 contenute nel CD personale).

E l'atteggiamento attivo ed aggressivo tenuto dall'imputata in occasione dell'episodio dell'assalto al blindato deve, a giudizio di questo Ufficio, essere considerato valida chiave di lettura anche per interpretare la presenza di Sanna Nadia in fasi antecedenti e successive a quella esaminata, risultando la stessa presente, nel corso di quel pomeriggio, sia intorno alle ore 15.00-15.05 in P.zza Alimonda allorquando i manifestanti si armavano e predisponavano le barricate per opporsi alle FF.00. (vds. le immagini da n.11 a 15 contenute nel CD personale); sia intorno alle 15.27-15.30 in Via Tolemaide mentre i manifestanti respingevano indietro in modo definitivo i Carabinieri precedentemente impegnati nelle c.d. strade laterali (Via Casaregis e Via Invrea) (vds. le immagini

da n.16 a 20 contenute nel CD personale); sia infine anche successivamente alla conclusione degli scontri in Corso Torino allorquando, trasferitasi con altri manifestanti in Via Pozzo (sulle scalinate soprastanti P.zza Tommaseo), continuava da tale posizione ad opporsi alle FF.OO. schierate nella piazza sottostante (vds. le immagini da n.75 a 78 contenute nel CD personale).

~~Ed è per tali ragioni che l'imputata, a giudizio di questo Ufficio, analogamente a quanto avvenuto per Di Pietro Angelo, avrebbe dovuto essere condannata in ordine ai reati alla stessa contestati ai capi 56) e 57) dell'imputazione. Analogamente, per le sopraesposte ragioni, la stessa avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile delle condotte di cui al capo 55), n.1 e 2 e condannata - in ragione delle censure qui di seguito esposte in punto derubricazione del reato - anche per il reato di cui all'art. 419 c.p. (ovvero, in subordine, per quello di cui all'art. 635, c.2, n.3 c.p. in relazione all'art. 625, n, 7 c.p.).~~

\*\*\*\*\*

Erronea derubricazione del reato di cui all'art. 419 c.p. nel reato di cui agli artt. 635, c.2, n.3 c.p. in relazione all'art. 625, n.7 c.p. con riferimento al reato così contestato ai seguenti imputati: al capo 55) per BONECHI Duccio, CECI Domenico, DA RE Federico, DE ANDRADE ARAUJO Fabricio, FIROUZI Tabar Omid, D'AVANZO Filippo, DI PIETRO Angelo, PUTZOLU Paolo, FIANDRA Antonio, TOTO Francesco, CAFFAGNINI Stefano, MONAI Massimiliano; al capo 48), n.1, 2 e 3 per PUGLISI Francesco; al capo 29), n.1, 3 e 4 per DEGL'INNOCENTI Mauro; al capo 12), n.2 e 3 per CUCCOMARINO Carlo ed al capo 32), n.1, 2, 3 e 4 per FINOTTI Luca)

Preliminarmente deve essere osservato come il Tribunale, nella parte della sentenza in cui ha analizzato, in via generale ed astratta, le problematiche giuridiche concernenti la configurabilità del reato di cui all'art. 419 c.p., abbia sostanzialmente condiviso l'impostazione data da questo Ufficio nella propria requisitoria; impostazione che, del resto, corrisponde alla costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sul punto.

Ciononostante il Tribunale, con riferimento ai fatti verificatisi nel pomeriggio del 20.7.2001 a margine del c.d. corteo delle Tute Bianche, sulla scorta di una non corretta ricostruzione e lettura dei fatti emersi attraverso l'istruttoria dibattimentale, ha erroneamente ritenuto di escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 419 c.p. - derubricandolo nel meno grave reato di cui all'art. 635, c.2, n.3 c.p. in relazione all'art. 625, n, 7 c.p. - sulla base di tre ordini di motivi:

1. in primo luogo, "il fatto che, da un punto di vista materiale, i danneggiamenti arrecati in questo contesto dai manifestanti non appaiono raggiungere aspetti

*quantitativamente significativi*" per poter essere giuridicamente qualificati con il termine di devastazione. In particolare, seppure riconoscendo da un punto di vista oggettivo l'avvenuto danneggiamento dell'arredo urbano e della proprietà pubblica e privata (si parla infatti esplicitamente di danneggiamento della sede viaria, segnali stradali, muretti, cassonetti dell'immondizia, autovetture private) così come dei mezzi utilizzati dalle FF.OO. nell'attività di contrasto ai manifestanti, dall'altro veniva evidenziato

come, a differenza di quanto avvenuto per il corteo del Blocco Nero, questi *"non avessero percorso la città cercando e scegliendo obiettivi da distruggere, lasciando dietro di sé danneggiamenti, distruzioni, incendi generalizzati, accompagnati da attività di sottrazione di beni"*. Al contrario, a giudizio del Tribunale, gli appartenenti al corteo delle Tute Bianche e le altre persone coinvolte negli scontri del pomeriggio del 20.7.2001 non avevano arrecato *"distruzione fine a se stessa"* ed i danneggiamenti erano stati *"conseguenza degli scontri con le Forze dell'Ordine"*;

2. in secondo luogo, poiché l'elemento psicologico dei comportamenti di danneggiamento oggettivamente ritenuti sussistenti non era costituito dalla *"volontà di manifestare contro il sistema una protesta di carattere "reale", distruggendo cioè le cose che possano rappresentare rapporti economici e sociali ritenuti ingiusti"*, ma da quella di *"difendersi, passando poi a reagire ed infine a vendicarsi nei confronti di un attacco, di un'offesa ritenuti ingiusti perché senza motivo e dai caratteri del tutto malevoli"*; atteggiamento psicologico, questo, nel quale - a dire del Collegio - non sarebbero ravvisabili gli estremi del dolo, seppur generico, necessario per integrare il delitto di cui all'art. 419 c.p., *"non avendo gli autori alcuna intenzione di arrecare danni in misura o portata considerevole, né di asportare una quantità cospicua di beni...; manca proprio la volontà di realizzare l'elemento materiale del reato nella sua esatta portata"*;
3. in terzo luogo, in quanto, in quello specifico contesto spazio temporale di cui si discute, l'ordine pubblico - nel senso di ordinata e pacifica convivenza civile - era stato effettivamente turbato, ma dal comportamento delle FF.OO. *"avendo gli scontri avuto origine da tre diverse manovre del contingente di Carabinieri del Battaglione Lombardia, tutte egualmente caratterizzate dal connotato dell'arbitrarietà, idonee per reiterazione, portata e modalità a provocare allo scontro una massa considerevole di persone, fino a quel momento pacifiche"*. Ciò sull'assunto, ulteriormente erroneo, che *"in Via Tolemaide nei minuti immediatamente antecedenti la carica l'ordine pubblico non si poteva ritenere turbato"* ed esistesse *"una situazione "normale" di vita cittadina"*, così come dimostrato dalla *"presenza di un corteo ordinato, composto da cittadini che esercitavano pacificamente un proprio diritto"*. A quanto sopra doveva aggiungersi come, a giudizio del Tribunale, data la stretta connessione spaziale, temporale e logica dei fatti *"succedutisi senza alcuna soluzione di continuità"*, tutti i fatti anche successivi alla prima reazione dei manifestanti e verificatisi nel corso dell'intero pomeriggio del 20.7.2001 dovevano essere

inquadri in una risposta violenta ad una precedente aggressione violenta; aggressione violenta che "aveva avuto una portata tale da non consentire di attribuire ai privati coinvolti la responsabilità del turbamento dell'ordine pubblico per l'intero corso degli avvenimenti di quel pomeriggio".

Ciò premesso, con riferimento al primo ordine di motivi sulla scorta dei quali ha ritenuto di escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 419-c.p., deve essere preliminarmente ricordato come il Tribunale, fatti salvi alcuni casi che hanno già formato oggetto di autonoma impugnativa, abbia nella sostanza riconosciuto la sussistenza, sotto il profilo oggettivo e nel contesto spazio-temporale preso in esame, della quasi totalità dei comportamenti addebitati agli imputati nei capi d'accusa, sia per quanto riguarda le condotte di "danneggiamento" che per quelle di "resistenza" (a prescindere dall'avvenuto riconoscimento - in certi casi e per il solo reato di cui all'art. 337 c.p. - della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44).

Il Tribunale, tuttavia, nel merito e senza adeguata motivazione, ha apoditticamente affermato come i danneggiamenti arrecati dai manifestanti nel conteso del c.d. Corteo delle Tute Bianche, non avessero assunto, dal punto di vista materiale, aspetti "quantitativamente significativi". Orbene, a differenza di quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, deve essere osservato come:

- gli elementi probatori acquisiti nel corso del dibattimento, sia avuto riguardo alla documentazione foto/video che alle dichiarazioni testimoniali, abbiano oggettivamente dimostrato come, nel pomeriggio del 20.7.2001, i manifestanti impegnati nell'attività di contrapposizione alle FF.OO. successivamente alla carica contro il Corteo delle Tute Bianche avessero materialmente posto in essere attività di danneggiamento diffuso delle proprietà pubbliche e private situate nelle zone teatro degli scontri e descritte nei capi d'imputazione (Via Tolemaide, Via Casaregis, Via Invrea, Corso Torino, P.zza Alimonda, Corso Gastaldi, etc.); danneggiamento che - pur senza interessare direttamente attività "economiche e commerciali" analogamente a quanto avvenuto da parte del Blocco Nero - aveva oggettivamente riguardato gran parte degli arredi urbani (selciato, aiuole, segnaletica, cassonetti per la raccolta dei rifiuti), dei beni privati collocati lungo la pubblica via (in primis autovetture) nonché dei mezzi utilizzati in quei frangenti dalle FF.OO. al fine di contenere i disordini;
- condotte di analogo tenore - per entità, ampiezza e diffusione - risultino essere state poste in essere anche da parte degli imputati appartenenti al c.d. Blocco Nero ed in tali casi, pacificamente, il Tribunale abbia ritenuto potessero adeguatamente concorrere ad integrare, sotto il profilo materiale, il reato di devastazione e saccheggio.

Del resto, che l'affermazione del Tribunale non appaia conducente rispetto al

risultato cui lo stesso intenderebbe giungere (in termini di mancanza dell'elemento "oggettivo" del reato di cui all'art. 419 c.p.) è dimostrato dall'inserimento, nella stessa parte motiva, di argomenti con tale profilo inconferenti, quale la valutazione comparativa di un particolare "aspetto psicologico" (da ritenersi tra l'altro ben diverso dall' "elemento psicologico" del reato) che andrebbe a differenziare l'intento del Blocco Nero da quello dei manifestanti del Corteo delle Tute Bianche. Infatti, in modo non pertinente ed al fine di escludere la sussistenza del reato di devastazione e saccheggio, il Tribunale sottolinea come, mentre i primi *"avessero percorso la città cercando e scegliendo obbiettivi da distruggere, lasciando dietro di sé danneggiamenti, distruzioni, incendi generalizzati, accompagnati da attività di sottrazione di beni parimenti generalizzate"*, i secondi *"non avessero arrecato distruzione fine a sé stessa"*, ma posto in essere i danneggiamenti a fini *"difensivi"* e come *"conseguenza"* degli scontri con le FF.OO.

Appare evidente come tali argomenti, che peraltro - per come sarà successivamente osservato - neppure colgono correttamente l'elemento psicologico necessario ad integrare il reato in questione, nulla hanno a che spartire con il dato oggettivo di cui si discute rispetto al quale, pur ove rispondenti al vero - risulterebbero giuridicamente irrilevanti.

E' per tale ragione che, a giudizio di questo Ufficio, la sentenza impugnata risulta, sul punto, completamente carente di motivazione, limitandosi in definitiva tautologicamente ad affermare come *"da un punto di vista materiale, i danneggiamenti arrecati in questo contesto dai manifestanti non appaiono raggiungere aspetti quantitativamente significativi"* in quanto *"appaiono, quantitativamente, troppo limitati per poter essere giuridicamente qualificati con il termine di devastazione"*.

Ciò premesso e ritornando ad una corretta individuazione dell'elemento "oggettivo" del reato di cui all'art. 419 c.p., seppure potrebbe in astratto condividersi quanto affermato dal Tribunale che *"senza una grave, estesa, economicamente cospicua lesione del patrimonio non si possono ipotizzare né la devastazione né il saccheggio"*, deve essere comunque sottolineato come tale "gravità": 1) non debba essere intesa valutando atomisticamente la singola condotta di danneggiamento o furto presa in considerazione, ma piuttosto quale "risultante" di condotte nella maggior parte dei casi plurisoggettive la cui sommatoria risulti idonea, in chiave causale, a rappresentare un concreto pericolo per l'ordine pubblico, interesse tutelato dalla norma incriminatrice; 2) non debba essere intesa in senso esasperato, quale condotta in sé idonea a costituire un "pericolo per la vita collettiva", essendo sufficiente la sua idoneità, una volta valutata unitariamente a quelle poste in essere nel medesimo contesto, a mettere in pericolo l'ordine pubblico inteso come forma di "civile e corretta convivenza" (Cass., sez.I, sent. 16.4.2004 n.25104). Ed è proprio in questo senso

che l'impugnata sentenza - in ciò richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte - ha rammentato come siano certamente sufficienti ad integrare l'elemento oggettivo di cui all'art. 419 c.p. anche fatti *"che hanno una portata "locale" ed una manifestazione temporalmente limitata, come le violenze contro le Forze dell'Ordine e le strutture di uno stadio in occasione di eventi sportivi (cfr. Cass. sez. 1 8/3/2001 n. 26830, Mazzotta e Cass. sez. 1 16/4/2004 n. 25104 P.M. in procedimento Marzano ed altri)"*

Quanto al secondo ordine di motivi, deve essere ritenuta assolutamente inconferente, in quanto non richiesto dalla norma incriminatrice e certamente non coincidente con il "dolo generico" sufficiente alla configurabilità del reato di cui si discute, l'affermazione secondo la quale l'elemento psicologico dei comportamenti di danneggiamento addebitabili ai manifestanti del Corteo delle Tute Bianche (oggettivamente ritenuti sussistenti) non sarebbe costituito dalla *"volontà di manifestare contro il sistema una protesta di carattere "reale", distruggendo cioè le cose che possano rappresentare rapporti economici e sociali ritenuti ingiusti"*, ma da quella di *"difendersi, passando poi a reagire ed infine a vendicarsi nei confronti di un attacco, di un'offesa ritenuti ingiusti perché senza motivo e dai caratteri del tutto malevoli"*. E' del tutto evidente come una volta richiesto dal legislatore per la sussistenza del reato di cui all'art. 419 c.p. il mero "dolo generico", sia sufficiente che, in concreto considerata, la "risultante" delle condotte di danneggiamento e furto poste in essere dai soggetti sia idonea a realizzare la messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (vale a dire l'ordine pubblico); messa in pericolo che lungi dal dover essere elemento "voluto" dall'agente, è sufficiente si ponga rispetto all'operato di quest'ultimo come conseguenza, dallo stesso intuibile e prevedibile, del suo agire in quelle concrete situazioni di spazio e di tempo. Ciò anche in ragione dell'evidenza di come - analogamente al caso che occupa - la condotta del singolo finisca per "concorrere", unitamente a quelle di altri delle quali il singolo ha diretta ed immediata percezione, a cagionare un risultato che, complessivamente considerato, risulta ampiamente idoneo ad incidere sul bene giuridico oggetto di tutela.

Analogamente deve essere censurata l'affermazione del Tribunale secondo la quale nell'atteggiamento psicologico dei manifestanti del c.d. Corteo delle Tute Bianche non sarebbero ravvisabili gli estremi del dolo, seppur generico, necessario per integrare il delitto di cui all'art. 419 c.p. *"non avendo gli autori alcuna intenzione di arrecare danni in misura o portata considerevole, né di asportare una quantità cospicua di beni...; manca proprio la volontà di realizzare l'elemento materiale del reato nella sua esatta portata"*; ciò quasi che il Tribunale, per compensare un non richiesto "dolo specifico", pretenda di connotare la fattispecie, sotto il profilo soggettivo, attraverso l'obbligatoria individuazione di un "dolo intenzionale". Al contrario, risulta evidente oltretutto rispondente ai

principi generali del nostro ordinamento, ritenere che la fattispecie di cui si discute possa essere pienamente integrata anche in presenza di un mero "dolo eventuale"; ciò in considerazione del fatto che, attese le circostanze di luogo e di tempo in cui si verificava l'azione, le conseguenze in concreto verificatesi in termini di messa in pericolo dell'ordine pubblico potessero e dovessero essere per i manifestanti ampiamente prevedibili (rectius previste ed accettate).

Ed infine, deve ancora essere sottolineato come, sempre sulla scorta della costante giurisprudenza della Suprema Corte, debba ritenersi assolutamente irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 419 c.p., la "ragione" per la quale un soggetto abbia posto in essere l'atto aggressivo del patrimonio; principio, questo, che gli stessi giudici di legittimità hanno affermato proprio in una decisione riguardante comportamenti di danneggiamento finalizzati a procurarsi corpi contundenti per opporsi alle FF.OO. (vds. Cass., Sez.I, sent. 21845 del 2004).

Quanto al terzo ordine di motivi deve essere censurata con forza l'affermazione secondo la quale *"in Via Tolemaide nei minuti immediatamente antecedenti la carica l'ordine pubblico non si poteva ritenere turbato"* ed esistesse *"una situazione "normale" di vita cittadina"*, così come dimostrato dalla *"presenza di un corteo ordinato, composto da cittadini che esercitavano pacificamente un proprio diritto"*. Deve a tale proposito essere qui integralmente richiamato quanto già esposto sul punto allorquando, nel presente atto di appello, si è discusso dell'applicabilità ad alcune delle condotte di resistenza poste in essere nel contesto di cui si discute, della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 228/44.

Per quanto qui interessa ed in estrema sintesi, deve solo essere sottolineato ancora una volta come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto di poter estrapolare il contesto del Corteo delle Tute Bianche da quello in cui si trovava, nel medesimo lasso di tempo, gran parte del centro della città di Genova, ritenendo che il solo fatto che in quel preciso momento un corteo, più o meno ordinato che fosse, potesse materialmente scendere sulla direttrice di Via Tolemaide rappresentasse ex se la dimostrazione che l'ordine pubblico fosse stato ivi pienamente ristabilito.

Al proposito deve qui essere ricordato come il Tribunale, andando a riconoscere la piena sussistenza del reato di devastazione e saccheggio rispetto alle condotte addebitabili al Blocco Nero, abbia anche esplicitamente affermato come le stesse avessero in concreto non solo messo in pericolo l'ordine pubblico, ma addirittura lo avessero pregiudicato, impedendo che nelle zone attraversate da quella forma di manifestazione i cittadini potessero tranquillamente godere dei loro diritti soggettivi. Ed era la stessa sentenza impugnata a ricordare come tali comportamenti delittuosi avessero *"messo in dubbio nel suo scorrere quotidiano e*

*comune la vita di una città, i cittadini non avessero il coraggio di uscire di casa per non incontrare chi stava sistematicamente distruggendo e depredando esercizi pubblici, uffici, arredi urbani, veicoli e tutto quanto incontrava sul suo percorso".*

E' stato ampiamente dimostrato nel processo come, proprio mentre il Corteo delle Tute Bianche, proveniente dallo stadio Carlini, raggiungeva il centro cittadino (Corso Gastaldi e Via Tolemaide), a poca distanza interi quartieri fossero ancora messi a ferro e fuoco dai manifestanti del Blocco Nero; quartieri non distanti decine di chilometri dal luogo interessato dalla manifestazione del Corteo delle Tute Bianche, ma solo qualche centinaio di metri. Per rendere evidente quanto sopra, basta ricordare come il Blocco Nero avesse percorso quelle stesse strade neppure un'ora prima; come al momento dell'arrivo del corteo nelle zone di cui si discute fossero evidenti non solo i segni delle devastazioni poco prima avvenute, ma anche i segnali di quelle ancora in atto (vds. le colonne di fumo nella zona retrostante la Stazione di Genova-Brignole); come in quel preciso momento in cui i Carabinieri intervenivano contro il Corteo delle Tute Bianche fosse in atto l'attacco al carcere di Marassi, iniziassero le devastazioni nella zona di circonvallazione a monte, continuassero le devastazioni e gli incendi di autovetture ed esercizi commerciali appena al di là del sottopasso ferroviario di Corso Torino; come le stesse FF.OO. che sarebbero venute a contatto con il Corteo delle Tute Bianche fossero direttamente richieste di intervenire in quei contesti poc'anzi descritti; come, in periodo di tempo pressoché coincidente, anche altre zone della città nelle quali erano in atto altre forme di protesta presentassero scontri e profili di forte criticità per l'ordine pubblico (vds., solo per citarne alcune, le zone di P.zza Corvetto, P.zza Dante, Via Cesarea, P.zzale Martin Luther King e Corso Marconi). In definitiva, appare non solo riduttivo, ma non corrispondente alla situazione reale ritenere, come fatto dal Tribunale, che il mero decorso di qualche decina di minuti dal transito del Corteo del Blocco Nero ed il suo mero spostamento di qualche centinaio di metri per ciò solo potesse far ritenere ripristinata una situazione di "normalità" e di "ordine pubblico" così gravemente compromessa da situazioni ancora in atto come quelle sopra elencate.

Ecco, allora, che viene meno - a giudizio di questo Ufficio - il presupposto sulla base del quale fondare l'intero ragionamento fatto sul punto dal Tribunale nella sentenza impugnata, vale a dire la possibilità, peraltro non condivisa da questo Ufficio, di considerare l'intervento avvenuto contro il Corteo delle Tute Bianche da parte delle Forze dell'Ordine in Corso Torino e Via Tolemaide intorno alle ore 14.50 quale unico fattore che abbia in concreto determinato ex novo l'insorgere di un pericolo per l'ordine pubblico. Al contrario, deve più correttamente ritenersi come i comportamenti tenuti dai manifestanti di cui si discute non solo andassero a collocarsi in una situazione dell'ordine pubblico già pregiudicata, ma rappresentassero essi stessi un aggravamento della medesima, aggiungendo

profili di ulteriore criticità ed impedendo che, nelle zone in questione, venisse ristabilito dalle FF.OO., attraverso la loro azione di contrasto, il rispetto dei diritti della collettività ed il loro godimento in capo a ciascuno dei cittadini.

Ed è alquanto singolare che il Tribunale, al fine di argomentare in ordine alla riconducibilità della lesione/messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice all'esclusivo all'operato delle FF.OO. abbia ritenuto di evidenziare - peraltro erroneamente - come tutti i fatti successivi alla prima reazione dei manifestanti, verificatisi nel corso dell'intero pomeriggio del 20.7.2001, dovessero essere inquadrati in una risposta violenta ad una precedente aggressione e "succedutisi senza alcuna soluzione di continuità"; ciò allorquando, invece, molte delle fasi in questione, oltre a non dispiegare alcun reciproco rapporto causale, erano state tra loro separate da significativi intervalli di tempo nel corso dei quali, tra l'altro, era completamente cessata un'attività di contrasto da parte delle FF.OO.; attività di contrasto che riprendeva solo ed esclusivamente in ragione delle successive nuove e violente aggressioni portate dai manifestanti. Al contrario tale "continuità", impropriamente invocata per la lettura degli eventi successivi, non veniva dal Tribunale riconosciuta per quelli antecedenti, laddove la messa in pericolo dell'ordine pubblico si era con ogni evidenza determinata nella tarda mattinata di quella giornata e non sarebbe cessata se non nel tardo pomeriggio dopo i fatti di P.zza Alimonda, dopo l'ulteriore contrasto al Blocco Nero nella zona di Terralba e dopo il definitivo rientro del Corteo delle Tute Bianche presso lo stadio Carlini.

Rispetto al quadro sopra correttamente delineato appare quindi ininfluenza, in punto sussistenza a carico degli imputati degli estremi del reato di cui all'art. 419 c.p. ed una volta ritenuto che i loro comportamenti siano stati oggettivamente idonei ad integrare "fatti" di devastazione e saccheggio nonché causalmente collegati alla messa in pericolo dell'ordine pubblico (quale risultato pienamente prevedibile soprattutto in ragione della contestualità spazio-temporale delle numerose condotte delittuose di cui ci si occupa), chiedersi se ed in quale misura i comportamenti tenuti dalle FF.OO. possano avere in concreto influenzato la situazione dell'ordine pubblico.

Peraltro, anche qualora volesse ritenersi, contrariamente all'avviso di questo Ufficio, che taluni comportamenti tenuti dalle FF.OO. e ritenuti dal Tribunale connotati da profili di "illegittimità" ed "arbitrarietà", potessero aver determinato una situazione di criticità dell'ordine pubblico, deve comunque essere ribadito come il comportamento successivamente addebitabile agli imputati, lungi dal rappresentare mera "reazione scriminata" a tali condotte, si sia a sua volta estrinsecato in comportamenti gravissimi di "deliberata ritorsione" certamente idonei a concorrere nell'aggravamento della crisi dell'ordine pubblico, se non a determinarla in via del tutto autonoma (vds. in

primis il saccheggio, la distruzione e l'incendio del blindato in panne).

Ed è sulla scorta di tali considerazioni che, a giudizio di questo Ufficio, gli imputati - in luogo che per il reato di cui all'art. 635, c.2, n.3 c.p. in relazione all'art. 625, n. 7 c.p. - avrebbero dovuto essere condannati per il reato di cui all'art. 419 c.p.; ciò in particolare avuto riguardo alle imputazioni elevate: al capo 55) per BONECHI Duccio, CECI Domenico, DA RE Federico, DE ANDRADE ARAUJO Fabricio, FIROUZI Tabar Omid, D'AVANZO Filippo, DI PIETRO Angelo, PUTZOLU Paolo, FIANDRA Antonio, TOTO Francesco, CAFFAGNINI Stefano, MONAI Massimiliano; al capo 48), n.1, 2 e 3 per PUGLISI Francesco; al capo 29), n.1, 3 e 4 per DEGL'INNOCENTI Mauro; al capo 12), n.2 e 3 per CUCCOMARINO Carlo ed al capo 32), n.1, 2, 3 e 4 per FINOTTI Luca).

\*\*\*\*\*

Con riferimento alle condotte ascritte a CUCCOMARINO Carlo al capo 12), n.3; DEGL'INNOCENTI Mauro al capo 29), n.3; FINOTTI Luca al capo 32), n.3; PUGLISI Francesco al capo 48), n.3; BONECHI Duccio, CAFFAGNINI Stefano, DA RE Federico, D'AVANZO Filippo, DE ANDRADE ARAUJO Fabricio, DI PIETRO Angelo, FIANDRA Antonio, FIROUZI TABAR Omid, MONAI Massimiliano, PREDONZANI Eurialo, PUTZOLU Paolo, SANNA Nadia, TOTO Francesco al capo 55), n.3 il reato di cui all'art. 419 c.p. avrebbe eventualmente dovuto essere derubricato in quello di cui all'art. 423 c.p. anziché in quello di cui all'art. 635, c.2, n.3 c.p. in relazione all'art. 625, n. 7 c.p.

Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere condiviso l'assunto del Tribunale secondo il quale i fatti contestati agli imputati coinvolti negli scontri a margine del Corteo delle Tute Bianche non sarebbero idonei a configurare il reato di cui all'art. 419 c.p., le condotte di questi - con riferimento all'assalto del blindato dei Carabinieri tg. CC 433 RC (avvenuto all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide tra le 15.30 e le 16.00 del 20.7.2001) - avrebbero comunque dovuto essere derubricate nel più grave reato di incendio anziché in quello di danneggiamento aggravato.

Facendo integrale rinvio a quanto già precedentemente osservato in ordine alla materiale partecipazione degli imputati ai fatti di cui si discute (rappresentando questa il presupposto sul quale comunque fondare, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del comportamento delittuoso, una sentenza di condanna nei loro confronti), deve qui darsi conto esclusivamente della sussistenza degli elementi necessari a configurare l'eventuale ipotesi del reato di cui all'art. 423 c.p.

A tale proposito, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti nel corso del dibattimento, sia avuto riguardo al materiale foto/video che alle deposizioni testimoniali, deve essere evidenziato come l'episodio che ha riguardato il mezzo dei Carabinieri restato in avaria sia stato connotato da una *escalation* di violenza posta in essere dai manifestanti senza soluzione di continuità (postoché le pause nell'azione risultano essersi determinate solo in conseguenza dei vani tentativi compiuti dalle FF.OO. di recuperare il controllo dell'area); violenza che, dopo aver attraversato le fasi del danneggiamento e del saccheggio, ha trovato il proprio culmine nell'incendio del mezzo, provocandone la totale distruzione.

Appare evidente, soprattutto dalla visione delle immagini, come l'episodio di cui si discute - in fatto contestato nell'imputazione quale condotta costitutiva dell'art. 419 c.p. - per le modalità, la durata, la vastità, violenza e diffusività delle fiamme, la difficoltà di spegnimento abbia assunto le caratteristiche oggettive dell'incendio ed abbia rappresentato grave pericolo per l'incolumità pubblica (anche in ragione dell'evidente pericolo di esplosione del mezzo).

A quanto sopra deve essere aggiunto come gli odierni imputati abbiano a pieno titolo preso parte alle condotte aggressive nei confronti del blindato di cui si discute, direttamente ovvero rafforzando il proposito delittuoso degli altri concorrenti nel reato, nella piena consapevolezza dello svolgimento dei fatti e dell'evoluzione delle comuni condotte verso il risultato da tutti condiviso, vale a dire l'incendio del mezzo (vds. tra gli altri, solo per richiamare i comportamenti più eclatanti, quelli tenuti da Cuccomario Carlo, allorquando invitava altri manifestanti a non chiudere le porte del mezzo in modo da non spegnere le fiamme; da Finotti Luca, allorquando - dopo aver concorso nella distruzione e saccheggio del mezzo - dava "simbolicamente" fuoco ad una divisa dei Carabinieri, così richiamando l'aggressione cui poc'anzi aveva partecipato condividendone l'epilogo; da Puglisi Francesco che, dopo aver preso parte all'azione, esultava in segno di vittoria di fronte al blindato in fiamme).

Del resto è evidente come l'episodio di cui si discute, lungi dal lasciare spazio ad autonome ed isolate condotte, risulta essersi sviluppato quale risultante della comune volontà dei manifestanti, i cui intenti di ribellione nei confronti delle FF.OO. si erano già unitariamente manifestati nelle fasi antecedenti e sarebbero perdurati anche in quelle successive, fino ai tragici fatti di P.zza Alimonda; fatti realizzatisi in contesto spazio-temporale assolutamente contenuto ed omogeneo e da tutti certamente percepiti e voluti.

Ed è per tale ragione, pertanto, con riferimento a tale porzione della condotta, che l'imputazione di cui all'art. 419 c.p. avrebbe dovuto eventualmente essere derubricata nel reato di incendio e non in quello di danneggiamento aggravato.

\* \* \* \* \*

Gli imputati CUGNASCHI Marina, FINOTTI Luca, CUCCOMARINO Carlo, URSINO Dario, PUGLISI Francesco, ARCULEO Carlo, VALGUARNERA Antonino, VECCHI Vincenzo, MORASCA Ines, FUNARO Alberto, DAMMIECO Paolo, CAFFAGNINI Stefano, FIANDRA Antonio, BONECHI Duccio, DA RE Federico, D'AVANZO Filippo, DE ANDRADE ARAUJO Fabricio, DI PIETRO Angelo, FIROUZI Tabar Omid, TOTO Francesco, CECI Domenico e DEGL'INNOCENTI Mauro avrebbero dovuto essere condannati ad una pena più elevata rispetto a quella inflitta con la decisione di primo grado

Nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte di Appello, rigettando il gravame proposto da questo Ufficio in punto assoluzione e/o derubricazione, dovesse invece confermare nel merito la sentenza impugnata, deve comunque ritenersi che le pene inflitte a molti degli imputati debbano essere aumentate in modo congruo, non apparendo le stesse adeguatamente commisurate alla gravità delle condotte in ordine alle quali è stata riconosciuta la penale responsabilità.

In particolare, con riferimento alla posizione dei soggetti in ordine ai quali il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del reato di cui all'art. 419 c.p., le pene - senza adeguata motivazione, non tenendo conto del numero e della gravità degli episodi contestati, dell'intensità del dolo - sono state determinate partendo da una pena base individuata nel minimo edittale o, comunque, molto vicina allo stesso. Infatti, pur prevedendo l'articolo 419 c.p. l'irrogazione di una pena compresa tra 8 e 15 anni di reclusione, la pena base individuata dal Tribunale nella sentenza impugnata è restata per tutti compresa tra gli 8 ed i 9 anni di reclusione (in particolare: anni 9 di reclusione per Cugnaschi Marina e Finotti Luca; anni 8 e mesi 6 di reclusione per Cuccomarino Carlo, Ursino Dario, Puglisi Francesco, Arculeo Carlo, Valguarnera Antonino, Vecchi Vincenzo; anni 8 e mesi 2 di reclusione per Morasca Ines; anni 8 di reclusione per Funaro Alberto).

Appare evidente, a giudizio di questo Ufficio, non solo come le pene inflitte, in conseguenza della scelta operata, siano risultate non adeguate alla gravità dei fatti ed alla personalità criminale degli imputati, ma addirittura, in molti casi neppure adeguatamente differenziate a seconda degli episodi a ciascuno di essi addebitato. Deve, inoltre, essere censurata anche l'applicazione, da parte del Tribunale, di un aumento per la continuazione minimo e, comunque, non adeguato alla gravità ed al numero degli episodi contestati.

Analogamente, anche per gli imputati condannati per gli episodi commessi a margine del Corteo delle Tute Bianche, nella maggior parte dei casi ritenuto più

grave il reato di cui all'art. 337 c.p., - senza adeguata motivazione, non tenendo conto del numero e della gravità degli episodi contestati, dell'intensità del dolo - sono state determinate partendo da una pena base individuata nel minimo edittale o, comunque, molto vicina allo stesso. Infatti, pur prevedendo l'articolo 337 c.p. l'irrogazione di una pena compresa tra i 6 mesi ed i 5 anni di reclusione, la pena base individuata dal Tribunale nella sentenza impugnata è restata per tutti compresa tra 9 mesi ed 1 anno di reclusione (in particolare: anni 1 di reclusione per Caffagnini Stefano e Fiandra Antonio; mesi 9 di reclusione per Bonechi Duccio, Da Re Federico, D'Avanzo Filippo, De Andrade Araujo Fabricio, Di Pietro Angelo, Firouzi Tabar Omid, Toto Francesco); censura, questa, che deve essere mossa a maggior ragione con riferimento alla posizione di Dammicco Paolo, rispetto al quale la pena base è stata determinata nella misura di anni 1 di reclusione ancorché lo stesso facesse parte del differente contesto del Blocco Nero, la cui attività delittuosa risulta essere stata connotata da profili di maggiore gravità e di particolare intensità del dolo.

Appare ancora una volta evidente, a giudizio di questo Ufficio, non solo come le pene inflitte, in conseguenza della scelta operata, siano risultate non adeguate alla gravità dei fatti ed alla personalità criminale degli imputati, ma addirittura, in molti casi neppure adeguatamente differenziate a seconda degli episodi a ciascuno di essi addebitato. Deve, inoltre, essere censurata anche l'applicazione, da parte del Tribunale, di un aumento per la continuazione minimo e, comunque, non adeguato alla gravità ed al numero degli episodi contestati.

Non adeguata rispetto alla gravità dei fatti contestati, all'intensità del dolo ed alla personalità criminale degli imputati è, a giudizio di questo Ufficio, anche la pena inflitta dal Tribunale a Ceci Domenico e Degl'Innocenti Mauro in ordine al reato di cui all'art. 635 c.p., rispettivamente condannati alle pena di mesi 5 e mesi 6 di reclusione.

Ed è sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, che - anche qualora dovesse essere meramente confermata l'impugnata sentenza - gli imputati Cugnaschi Marina, Finotti Luca, Cuccomarino Carlo, Ursino Dario, Puglisi Francesco, Arculeo Carlo, Valguarnera Antonino, Vecchi Vincenzo, Morasca Ines, Funaro Alberto, Dammicco Paolo, Caffagnini Stefano, Fiandra Antonio, Bonechi Duccio, Da Re Federico, D'Avanzo Filippo, De Andrade Araujo Fabricio, Di Pietro Angelo, Firouzi Tabar Omid, Toto Francesco, Ceci Domenico e Degl'Innocenti Mauro dovrebbero essere condannati ad una pena più elevata rispetto a quella inflitta con la decisione di primo grado.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, questo Pubblico Ministero


**CHIEDE**

che, in accoglimento del presente atto di appello, Codesta Corte voglia riformare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 14.12.2007 nel senso sopra indicato, affermando conseguentemente la penale responsabilità degli imputati e condannandoli alla pena meglio vista.

Con richiesta da parte di questo Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 570, c. 3 c.p.p., di partecipare al giudizio in grado di appello quale sostituto del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova.

Genova, 24.4.2008

IL SOSTITUTO PROCURATORE  
DELLA REPUBBLICA  
Dott. ANNA CANEPA



IL PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA  
Dott. Andrea CINCIANI - Sost.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
dott. Francesco LALLA

Richiesta come in atti. In osservanza art. 215 Cod. 83 addotte

alla Corte di Appello di Firenze **File name Arbusto**

**Atto di Reclusione**

IN ATTI

Il sottoscritto **A. Imp** qualificatosi

11/7/08

Stampa circolare con il numero 13